



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2484**

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della  
libertà di accesso degli utenti

# Indice

1. DDL S. 2484 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2484 .....	5
1.2.2. Testo 1 .....	9
1.2.3. Testo 2 .....	22
1.3. Trattazione in Commissione .....	39
1.3.1. Sedute .....	40
1.3.2. Resoconti sommari .....	42
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	43
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 266 (pom.) dell'11/10/2016 .....	44
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/10/2016 .....	52
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 270 (pom.) del 02/11/2016 .....	64
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (ant.) del 09/11/2016	73
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 273 (pom.) del 09/11/2016 .....	74
1.3.2.1.6. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 276 (pom.) del 22/11/2016 .....	76
1.3.2.1.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 155 (ant.) del 25/01/2017	84
1.3.2.1.8. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 286 (pom.) del 31/01/2017 .....	85
1.3.2.1.9. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/02/2017 .....	94
1.3.2.1.10. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2017 .....	95
1.3.2.1.11. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 289 (pom.) del 14/02/2017 .....	100
1.3.2.1.12. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 293 (pom.) del 28/02/2017 .....	111
1.3.2.1.13. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017 .....	118
1.3.2.1.14. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 311 (pom.) del	

10/05/2017 . . . . .	122
1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017 . . . . .	130
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	145
1.4.1. Sedute . . . . .	146
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	149
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	150
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017 . . . . .	151
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017 . . . . .	156
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	160
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2017 . .161	
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/04/2017 . .163	
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	165
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 696 (pom.) del 15/02/2017 . . . . .	166
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017 . . . . .	173
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 762 (ant.) del 28/06/2017 . . . . .	178
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	181
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del 28/02/2017 . . . . .	182
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	185
1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (pom.) del 26/10/2016 . . . . .	186
1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 07/03/2017 . . . . .	190
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	191
1.5.1. Sedute . . . . .	192
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	193
1.5.2.1. Seduta n. 832 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	194

## **1. DDL S. 2484 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2484  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

**Titolo breve:** *fornitura servizi rete internet*

---

Iter

**10 maggio 2017:** concluso l'esame da parte della commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.2520](#) approvato

**S.2484** concluso l'esame da parte della commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Giuseppe Stefano Quintarelli](#) ( SCpI)

**Cofirmatari**

[On. Paolo Coppola](#) ( PD), [On. Cristina Bargerò](#) ( PD), [On. Lorenza Bonaccorsi](#) ( PD), [On. Ilaria Capua](#) ( SCpI), [On. Maria Chiara Carrozza](#) ( PD), [On. Luigi Dallai](#) ( PD), [On. Marco Di Maio](#) ( PD), [On. Adriana Galgano](#) ( SCpI), [On. Simona Flavia Malpezzi](#) ( PD), [On. Roberto Rampi](#) ( PD), [On. Irene Tinagli](#) ( SCpI), [On. Pierpaolo Vargiu](#) ( SCpI), [On. Renato Balduzzi](#) ( SCpI), [On. Alberto Bombassei](#) ( SCpI), [On. Luciano Cimmino](#) ( SCpI), [On. Stefano Dambrosio](#) ( SCpI), [On. Salvatore Matarrese](#) ( SCpI), [On. Bruno Molea](#) ( SCpI), [On. Andrea Vecchio](#) ( SCpI), [On. Giulio Cesare Sottanelli](#) ( SCpI), [On. Paola Binetti](#) ( PI), [On. Rocco Buttiglione](#) ( PI), [On. Gianfranco Librandi](#) ( SCpI)

[On. Cristian Iannuzzi](#) ( Misto) (aggiunge firma in data 2 luglio 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **19 luglio 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 663 del 20 luglio 2016.

Classificazione TESEO

FORNITORI DI SERVIZI INTERNET , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

**Articoli**

CONTRATTI (Artt.2-6), DIVIETI (Artt.2-4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), CONSENSO (Art.3), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Artt.3, 5, 6), SOFTWARE (Art.4), SITI E PORTALI WEB (Art.5), OFFERTA AL PUBBLICO (Art.5), PREZZI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Margiotta \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 26 ottobre 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Salvatore Margiotta \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 311 del 10 maggio 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [8<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede referente il 14 settembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 678 del 14 settembre 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2484

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2484**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **QUINTARELLI , COPPOLA , BARGERÒ , BONACCORSI , CAPUA , CARROZZA , DALLAI , Marco DI MAIO , GALGANO , MALPEZZI , RAMPI , TINAGLI , VARGIU , BALDUZZI , BOMBASSEI , CIMMINO , DAMBRUOSO , MATARRESE , MOLEA , VECCHIO , SOTTANELLI , BINETTI , BUTTIGLIONE , Cristian IANNUZZI e LIBRANDI**

(*V. Stampato Camera n. 2520*)

approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
della Camera dei deputati il 7 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 luglio 2016

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet*  
per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «rete *internet*», nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, compreso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la *suite* di protocolli *Transmission control protocol* (TCP) e *Internet protocol* (IP) definiti dall'*Internet engineering task force* (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall'*Internet assigned numbers authority* (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete *internet* «*port numbers*», i registri dei nomi a dominio, nonché la *Domain name system* (DNS) *root zone*, coordinati a livello globale dalla IANA;
- b) «piattaforma tecnologica», l'insieme di *software*, specifiche tecniche, *standard* e *hardware* organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari *software* o servizi resi disponibili per via telematica ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete *internet*, ad esclusione dei *software* limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;
- c) «fornitore di servizi della società dell'informazione», il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce *software* o contenuti digitali o servizi resi disponibili per via telematica di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;
- d) «esperienza utente», il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione



di utilizzare un *software* o un servizio reso disponibile per via telematica e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva velocità ed efficienza maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva lentezza e ritardi maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali;

e) «fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica», i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete *internet* e a fornitori di accesso alla medesima rete;

f) «accesso *best effort*», la modalità di utilizzo della rete *internet* in cui non vi è garanzia che i pacchetti di dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

Art. 2.

*(Qualificazione dei servizi forniti all'utenza)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale e informativa dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica non può essere qualificato come «accesso ad *internet*» o «servizio *internet*» un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. Per l'accesso o il servizio di connettività di cui al periodo precedente, la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*.

Art. 3.

*(Limiti alla gestione del traffico)*

1. Compatibilmente con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*, ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per una delle seguenti ragioni:

a) prevenire o mitigare gli effetti della congestione del traffico nella rete *internet*, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete *internet* nonché del servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica interessato o del terminale dell'utente finale;

c) limitare la trasmissione di comunicazioni non richieste a un utente finale, previo consenso dello stesso utente;

d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.

2. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2120, i fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela d'affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche per via telematica, e costituire oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete *internet* deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.

3. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete

*internet*.

4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b*), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia a tale utente una notifica preventiva concernente le misure che intende adottare, al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b*), il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

5. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/2120, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

Art. 4.

*(Libero accesso a software, contenuti e servizi)*

1. Gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali *software* siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal medesimo comma 1, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

Art. 5.

*(Trasparenza)*.

1. I fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito *internet*, di cui alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attuative dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, specificando quali garantiscano accesso alla rete *internet* secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a

disciplinare.

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, di cui all'articolo 27 del citato codice, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, accerta le violazioni delle medesime disposizioni commesse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica e irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato codice, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.

## 1.2.2. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**23 giugno 2017**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete  
*internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di  
accesso degli utenti (2484)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.100**

BOCCHINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, FUCKSIA, PETRAGLIA,  
MASTRANGELI

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«apparecchiature terminali, le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

— 2 —

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali  
alle interfacce della rete pubblica)*

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto»;

*e all'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dell'articolo 3 della presente legge», *con le seguenti:* «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «nonché ordina ai fornitori di servizi di accesso a internet la completa restituzione di quanto ingiustamente versato dall'utente finale nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis.».

— 3 —

### **Art. 3.**

#### **3.1**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **3.100**

PANIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **3.101**

DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **3.2**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

---

#### **3.102**

DI BIAGIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente*

— 4 —

previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

---

### **3.103**

PANIZZA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet,».*

---

### **3.104**

PANIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

---

### **3.6**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---

### **3.105**

PANIZZA

*Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica.» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---



— 5 —

**3.106**

DI BIAGIO

*Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni», fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica», con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---

**3.7**

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».*

---

**Art. 4.**

**4.100**

DI BIAGIO

*Sopprimere l’articolo.*

---

**4.101**

PANIZZA

*Sopprimere l’articolo.*

---

**4.102**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI

*Sopprimere l’articolo.*

---

— 6 —

#### **4.103**

DE PETRIS, CERVellini

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **4.2**

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G4.100

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 2484 «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge detta una disciplina in materia di neutralità delle piattaforme tecnologiche; secondo quanto previsto dalla normativa, gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare, a condizioni eque e non discriminatorie, *software*, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative. I diritti previsti dalla disposizione non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente;

considerato che:

la definizione di piattaforme tecnologiche è talmente ampia da estendere considerabilmente il bacino di fornitori di prodotti e servizi ICT che potrebbero dover apportare modifiche alla loro offerta al fine di operare sul mercato italiano. La legislazione italiana, all'interno del quadro normativo comunitario, già sta eseguendo numerosi sforzi per liberare le potenzialità del mercato unico digitale e fare in modo che gli utenti, i produttori ed i fornitori di servizi abbiano accesso ai 28 paesi membri con meno barriere possibili. Le disposizioni di questo disegno di legge rischierebbero di creare una limitazione al libero scambio di beni e servizi nel mercato comune Europeo, visto che questi stessi beni e servizi continuerebbero ad essere disponibili negli altri paesi mentre rischierebbero di essere non conformi in Italia;

— 8 —

l'introduzione delle norme in premessa introdurrebbe di fatto nell'ordinamento nazionale un grado di incertezza del contesto normativo, che deriverebbe da una divergenza tra il quadro normativo nazionale ed il diritto dell'Unione. Si aggiunga che il riferimento a «*software* previsti come obbligatori da norme imperative o essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo», ad oggi indicati come gli unici cui non si applichi il diritto dell'utente di disinstallarli, introduce ambiti di discrezionalità interpretativa, e quindi di incertezza, tali da mettere in discussione solo in Italia la legittimità di specifici modelli di *business*, con effetto distorsivo della concorrenza tra le principali piattaforme tecnologiche oggi sul mercato;

considerato, inoltre, che:

altre criticità emergono anche sotto il profilo della tutela della sicurezza dei dispositivi e dei dati personali. Oltre al diritto di disinstallazione, l'articolo 4 stabilisce egualmente un diritto per l'utente d'installare software, contenuti e servizi leciti. L'esercizio di entrambi i diritti potrebbe creare dei rischi connessi alla sicurezza ed all'operatività dei *devices* utilizzati, nonché una vulnerabilità dei sistemi operativi. Un numero di applicazioni presenti sui dispositivi sono ritenute necessarie ad assicurarne il funzionamento corretto, mentre allo stesso tempo l'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente potrebbe provocare l'inserimento di *malwares* e compromettere sia l'operatività del sistema che i dati utente;

a fronte della quantità e tipologia di dati personali contenuti oggi nei dispositivi mobili, garantire i massimi livelli di sicurezza si rende necessario al fine della tutela dell'utente. Un eventuale intervento normativo dovrebbe riconoscere questa esigenza, ad iniziare da una migliore delimitazione di entrambi i diritti, installazione e disinstallazione, che tenga conto delle necessità e delle scelte tecnologiche e che dovrebbe comunque seguire le procedure previste per l'emanazione di norme tecniche,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di evitare, nell'attuazione dei diritti previsti all'articolo 4, il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria, escludendo soprattutto che le nuove disposizioni possano creare delle barriere ed una frammentazione eccessiva del mercato comune europeo;

valutare l'opportunità di vigilare affinché il diritto all'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente non comprometta la tutela dei dati personali degli stessi e affinché gli standard di sicurezza, adottati dalle piattaforme tecnologiche ad oggi, non siano aggirati attraverso le nuove prescrizioni, volte a garantire qualsiasi installazione di qualsiasi tipo di *software* non sottoposto a valutazioni qualitative preventive.

## EMENDAMENTI

### Art. 5.

#### 5.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 5.100

DI BIAGIO

*Al comma 1 al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 5.101

PANIZZA

*Al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

---

#### 5.102

PANIZZA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---





€ 1,00



## 1.2.3. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**13 settembre 2017**  
**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete  
*internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di  
accesso degli utenti (2484)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.100 (testo corretto)**

BOCCHINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, FUCKSIA, PETRAGLIA,  
MASTRANGELI

*All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«apparecchiature terminali, le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali  
alle interfacce della rete pubblica)*

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

— 2 —

2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto»;

*e all'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dell'articolo 3 della presente legge», *con le seguenti:* «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «nonché ordina ai fornitori di servizi di accesso a internet la completa restituzione di quanto ingiustamente versato dall'utente finale nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis.».

---

### Art. 3.

#### 3.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 3 —

**3.100**

PANIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.101**

DI BIAGIO

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

---

**3.102**

DI BIAGIO

**Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

---

**3.103**

PANIZZA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet,».*

---

— 4 —

### **3.104**

PANIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

---

### **3.6**

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---

### **3.105**

PANIZZA

*Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica.» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---

### **3.106**

DI BIAGIO

#### **Ritirato**

*Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni», fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica», con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

---

— 5 —

### **3.7**

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.102 (già emm. 3.101, 3.102 e 3.106)**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico;

il comma 1, in particolare, sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*, l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*, compatibilmente con gli orientamenti del BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*);

il comma 5 prevede poi che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'AGCOM stabilisca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati – e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica;

considerato che:

in generale, le previsioni previste vanno evidentemente a sovrapporsi alla disciplina dettata dal Regolamento in materia di gestione di rete, addivenendo ad una sovrapposizione alle norme europee e creando una situazione di evidente incertezza giuridica;

specificamente, il comma 1 è disallineato con quanto previsto nel Regolamento, che, pur fissando il divieto di rallentare il traffico, demanda le specifiche di quest'ultimo aspetto, a linee guida del BEREC. Peraltro, l'attuale testo del comma 1 non appare in linea con le indicazioni del BEREC che sono state adottate il 30 agosto 2016, dunque prima dell'inizio dell'esame da parte del Senato;

con riferimento al comma 5, l'attuale formulazione, riferendosi a *standard* «minimi», introduce una limitazione tecnica che va ad impattare sulle tecnologie che utilizzano risorse condivise come le tecnologie radio-mobili, per le quali non si possono ragionevolmente fissare *standard* mi-

— 7 —

nimi, poiché l'obbligo di assicurare tali *standard* anche nei momenti di picco di domanda comporterebbe un dimensionamento inefficiente delle risorse di rete a carico degli operatori. Il medesimo comma 5 inoltre obbliga l'AGCOM a emanare degli *standard* senza prevedere meccanismi che le consentano di valutare lo stato del mercato e conseguentemente, l'opportunità di adottare detti *standard*;

impegna il Governo:

a vigilare affinché la norma venga modificata, onde evitare di creare confusione interpretativa con la normativa europea;

ad adottare tutte le opportune iniziative volte a evitare il rischio di trovarsi con due linee guida sulla medesima fattispecie, non coerenti tra loro e con ranghi normativi diversi, che, oltre a compromettere il principio di armonizzazione della normativa europea, creerebbe una pericolosa incertezza normativa;

a valutare che venga garantito e salvaguardato il riconoscimento dei diritti degli utenti e lasciando alle Autorità competenti la vigilanza sull'effettività del diritto, senza porre limiti assoluti all'utilizzo degli strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza d'utente da parte degli attori del mercato.



## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.100

DI BIAGIO

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.101

PANIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.102

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.103

DE PETRIS, CERVELLINI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 4.2

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

### **Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G4.100

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 2484 «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge detta una disciplina in materia di neutralità delle piattaforme tecnologiche; secondo quanto previsto dalla normativa, gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare, a condizioni eque e non discriminatorie, *software*, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative. I diritti previsti dalla disposizione non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente;

considerato che:

la definizione di piattaforme tecnologiche è talmente ampia da estendere considerabilmente il bacino di fornitori di prodotti e servizi ICT che potrebbero dover apportare modifiche alla loro offerta al fine di operare sul mercato italiano. La legislazione italiana, all'interno del quadro normativo comunitario, già sta eseguendo numerosi sforzi per liberare le potenzialità del mercato unico digitale e fare in modo che gli utenti, i produttori ed i fornitori di servizi abbiano accesso ai 28 paesi membri con meno barriere possibili. Le disposizioni di questo disegno di legge rischierebbero di creare una limitazione al libero scambio di beni e servizi nel mercato comune Europeo, visto che questi stessi beni e servizi continuerebbero ad essere disponibili negli altri paesi mentre rischierebbero di essere non conformi in Italia;

— 11 —

l'introduzione delle norme in premessa introdurrebbe di fatto nell'ordinamento nazionale un grado di incertezza del contesto normativo, che deriverebbe da una divergenza tra il quadro normativo nazionale ed il diritto dell'Unione. Si aggiunga che il riferimento a «*software* previsti come obbligatori da norme imperative o essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo», ad oggi indicati come gli unici cui non si applichi il diritto dell'utente di disinstallarli, introduce ambiti di discrezionalità interpretativa, e quindi di incertezza, tali da mettere in discussione solo in Italia la legittimità di specifici modelli di *business*, con effetto distorsivo della concorrenza tra le principali piattaforme tecnologiche oggi sul mercato;

considerato, inoltre, che:

altre criticità emergono anche sotto il profilo della tutela della sicurezza dei dispositivi e dei dati personali. Oltre al diritto di disinstallazione, l'articolo 4 stabilisce egualmente un diritto per l'utente d'installare software, contenuti e servizi leciti. L'esercizio di entrambi i diritti potrebbe creare dei rischi connessi alla sicurezza ed all'operatività dei *devices* utilizzati, nonché una vulnerabilità dei sistemi operativi. Un numero di applicazioni presenti sui dispositivi sono ritenute necessarie ad assicurarne il funzionamento corretto, mentre allo stesso tempo l'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente potrebbe provocare l'inserimento di *malwares* e compromettere sia l'operatività del sistema che i dati utente;

a fronte della quantità e tipologia di dati personali contenuti oggi nei dispositivi mobili, garantire i massimi livelli di sicurezza si rende necessario al fine della tutela dell'utente. Un eventuale intervento normativo dovrebbe riconoscere questa esigenza, ad iniziare da una migliore delimitazione di entrambi i diritti, installazione e disinstallazione, che tenga conto delle necessità e delle scelte tecnologiche e che dovrebbe comunque seguire le procedure previste per l'emanazione di norme tecniche,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di evitare, nell'attuazione dei diritti previsti all'articolo 4, il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria, escludendo soprattutto che le nuove disposizioni possano creare delle barriere ed una frammentazione eccessiva del mercato comune europeo;

valutare l'opportunità di vigilare affinché il diritto all'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente non comprometta la tutela dei dati personali degli stessi e affinché gli standard di sicurezza, adottati dalle piattaforme tecnologiche ad oggi, non siano aggirati attraverso le nuove prescrizioni, volte a garantire qualsiasi installazione di qualsiasi tipo di *software* non sottoposto a valutazioni qualitative preventive.

**G4.101**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei *software*, contenuti e servizi;

in particolare ai sensi del comma 1, gli utenti hanno il diritto di reperire *on-line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare *software* proprietari o *open source*, contenuti e servizi leciti. Agli utenti è inoltre riconosciuto il diritto di disinstallare *software* o di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi;

il comma 2 precisa poi che tali diritti non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente;

considerato che:

la norma appare quindi in evidente sovrapposizione con il regolamento europeo;

tuttavia, il legislatore europeo, pur tutelando la libertà di scelta degli utenti, ha inteso anche rispettare la libertà di impresa, lasciando al mercato il compito di individuare una preferenza per sistemi aperti o chiusi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare delle soluzioni che garantiscano che venga salvaguardato il principio riconosciuto dal legislatore europeo di consentire una libera scelta agli utenti tra piattaforme «aperte» e terminali vincolati, al fine anche di consentire agli operatori la possibilità agli operatori di offrire strumenti a titolo gratuito o a prezzi particolarmente competitivi per fidelizzare i propri clienti.

## EMENDAMENTI

### Art. 5.

#### 5.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 5.100

DI BIAGIO

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.100**

*Al comma 1 al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 5.101

PANIZZA

*Al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

---

#### 5.102

PANIZZA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100 (già em. 5.100)**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare;

considerato che:

la norma prevede termini troppo stringenti (30 giorni) per una equilibrata applicazione della stessa;

già oggi gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* l'elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno;

attualmente gli operatori già inviano contestualmente tale elenco anche all'Agcom, ma cristallizzare per legge tale obbligo appare un inutile appesantimento, che potrebbe trasformarsi in un onere per gli operatori, i quali potrebbero anche decidere di scaricarlo sui consumatori;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per scongiurare un'applicazione non bilanciata della norma e a evitare l'introduzione di nuovi oneri per le aziende, peraltro non giustificati dall'attuale situazione di fatto.





€ 1,00

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2484  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

**Titolo breve:** *fornitura servizi rete internet*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 266 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 269 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2016

[N. 270 \(pom.\)](#)

2 novembre 2016

Proposto ciclo di  
audizioni

[N. 144 \(ant.\)](#)

9 novembre 2016

Audizione  
informale

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 273 \(pom.\)](#)

9 novembre 2016

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 276 \(pom.\)](#)

22 novembre 2016

Sulla  
pubblicazione di  
documentazione  
acquisita

[N. 155 \(ant.\)](#)

25 gennaio 2017

Audizione  
informale

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2017

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 157 \(pom.\)](#)

1 febbraio 2017

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei  
Gruppi**

[N. 288 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

[N. 289 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 22  
febbraio 2017 alle  
ore 15:00

[N. 293 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2017

Testo di  
emendamenti  
allegato al  
resoconto

[N. 296 \(pom.\)](#)

8 marzo 2017

[N. 311 \(pom.\)](#)

10 maggio 2017

Esito: **concluso**  
**l'esame**  
proposto  
accoglimento OdG

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 313 \(pom.\)](#)

23 maggio 2017

Sull'esame del  
disegno di legge

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 266 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016**  
**266ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)**

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione deve formulare le prescritte osservazioni alla Commissione Affari costituzionali sul provvedimento in esame.

Poiché la relatrice si era riservata di svolgere una serie di approfondimenti, chiede se siano stati acquisiti gli elementi per consentire alla Commissione di esprimersi in tempi rapidi, anche tenendo conto delle intese intervenute a tal fine con la Commissione di merito.

La relatrice [ORRU'](#) (PD) precisa che sono in corso contatti con il relatore della Commissione Affari costituzionali per chiarire alcuni punti particolarmente rilevanti del provvedimento in esame, con specifico riguardo alle questioni del trasporto pubblico locale di competenza della Commissione 8ª. Si riserva pertanto di intervenire nel merito del provvedimento nella successiva seduta.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), alla luce delle indicazioni fornite dalla relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione alla successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano comunque senatori interessati ad intervenire, fermo restando che eventuali integrazioni potranno essere svolte anche nella successiva seduta, alla luce degli ulteriori elementi che saranno forniti dalla relatrice.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD), accogliendo l'invito del Presidente, segnala alcuni aspetti cruciali del provvedimento in esame, per la parte del trasporto pubblico locale, di competenza della Commissione. Ricorda in primo luogo che vi è la questione delle riserve formulate dal Consiglio di Stato nel suo parere sulla coerenza tra la delega per l'emanazione dello schema di decreto di cui alla legge n. 124 del 2015 e le disposizioni sui servizi di trasporto pubblico locale contenute nello schema stesso.

In proposito dichiara di condividere l'impostazione dello schema per quanto riguarda la disciplina di tale settore, sottolineando che il nodo essenziale è quello di garantire la transizione di tutto il comparto verso un'effettiva concorrenza e apertura al mercato. Tale aspetto potrebbe in effetti meglio esplicitato nell'articolato, anche perché si lega ad un altro tema di grande rilevanza, ossia il rapporto tra il trasporto pubblico locale su gomma e quello su ferro.

Finora, infatti, il trasporto su ferro è rimasto meno sviluppato, sia come livello di efficienza che come grado di apertura alla concorrenza: il provvedimento in esame potrebbe essere quindi uno strumento per raggiungere tale obiettivo.

Ricorda che questo aspetto è collegato anche, sia pure indirettamente, al progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane. L'amministratore delegato del gruppo, in occasione dell'esame dello schema di decreto che dava avvio alle procedure di privatizzazione, ha infatti evidenziato che questa operazione deve essere anche l'occasione per un effettivo rilancio del trasporto pubblico locale ferroviario, segnalando però l'assoluta necessità di avere un quadro regolatorio chiaro in materia, specie per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi da parte delle Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione ([n.COM \(2016\) 491 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, finalizzato alla creazione di un sistema di certificazione dell'Unione europea per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, vale a dire per le apparecchiature utilizzate negli aeroporti per il controllo delle persone,



dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo.

In particolare, la proposta di regolamento in esame non introduce specifiche tecniche di costruzione né requisiti di prestazione per le apparecchiature di controllo, ma disciplina le procedure per la loro omologazione a livello europeo attraverso una procedura di valutazione comune (CEP), per contribuire al buon funzionamento del mercato interno e aumentare la competitività dell'industria dell'Unione in un settore strategico per l'economia europea, dando nel contempo un importante contributo alle politiche volte a prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza dell'aviazione.

Passa quindi ad illustrare il contenuto della proposta, che si suddivide in 32 articoli e 7 Allegati.

Come di consueto, i primi articoli (articoli 1-4) delimitano l'oggetto e il campo di applicazione delle norme, chiariscono le definizioni utilizzate e dispongono che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione o in servizio delle apparecchiature fornite di certificato di conformità rilasciato secondo le procedure indicate.

L'articolo 5 disciplina nel dettaglio gli obblighi dei fabbricanti, al fine di attestare la conformità delle apparecchiature.

L'articolo 6 prevede che ciascuno Stato membro istituisca o nomini un'autorità di omologazione.

Gli articoli successivi del provvedimento regolano le attività di omologazione, disciplinando le procedure per la domanda (articolo 7) e per la realizzazione, da parte di servizi tecnici appositamente incaricati, delle prove per la verifica della sussistenza dei necessari requisiti di prestazione (articolo 8), nonché per i casi di mancato rifiuto di omologazione (articolo 9).

Si stabilisce poi che l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, diventi membro dell'organismo responsabile dell'elaborazione delle metodologie comuni di prova (articolo 10) e viene definito il contenuto del certificato di omologazione UE (articolo 11).

Si prevede che vengano svolte verifiche sulla idoneità delle modalità di produzione delle apparecchiature a garantire la loro conformità al tipo e alla configurazione omologati (articolo 12).

Sono disciplinate le procedure per la modifica dei certificati di omologazione già rilasciati (articoli 13-15) nonché indicati i casi nei quali si determina la cessazione della loro validità (articolo 16).

Gli articoli da 17 a 20 riguardano in maniera dettagliata le attività da svolgere e le decisioni da assumere per i casi di apparecchiature che presentano rischi o che risultino non conformi al tipo omologato.

L'articolo 21 introduce l'obbligo di notificare alla Commissione l'indicazione del servizio tecnico incaricato di svolgere le prove di conformità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della proposta.

L'articolo 22 riguarda i requisiti dei servizi tecnici, mentre la valutazione delle loro competenze - dimostrate mediante un certificato rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento - nonché il coordinamento delle loro attività a livello europeo sono oggetto, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 del testo in esame. L'articolo 25 regola la modifica della designazione di un servizio tecnico da parte dell'autorità di omologazione, mentre l'articolo 26 riguarda le eventuali contestazioni della competenza dei servizi tecnici.

L'articolo 27 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati al regolamento e l'articolo 28 ne disciplina l'esercizio.

In base all'articolo 29, la definizione delle sanzioni da applicare per la violazione delle disposizioni introdotte dal regolamento è rimessa agli Stati membri.

L'articolo 30 dispone che in via transitoria, fino a tre anni dall'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri possono continuare a omologare le apparecchiature di sicurezza ai sensi delle rispettive norme nazionali.

L'articolo 31 regola le relazioni all'Unione europea sull'attuazione dell'atto.

L'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, si sofferma sul contenuto degli Allegati tecnici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(2460) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che in relazione al disegno di legge in esame sono stati presentati gli emendamenti 3.1 e 3.2 e l'ordine del giorno G/2460/1/8 (pubblicati in allegato). Chiede quindi ai proponenti se intendano illustrarli.

Il senatore **RANUCCI (PD)** illustra la proposta emendativa 3.2, finalizzata a sostituire, ai fini della definizione del regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, l'intesa tra l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale con la semplice consultazione di quest'ultima. Precisa che tale disposizione recepisce il suggerimento avanzato dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nel corso dell'audizione svolta sul provvedimento in esame.

Illustra poi l'ordine del giorno che, sia pure con una formulazione diversa, ribadisce sostanzialmente lo stesso concetto e di cui raccomanda l'accoglimento qualora non sia approvato l'emendamento.

Il senatore **SONEGO (PD)** illustra l'emendamento 3.1. Precisa preliminarmente che, mentre apprezza gli articoli 1 e 2 del testo in materia di responsabilità dei piloti dei porti, non condivide le disposizioni dell'articolo 3, che modifica l'attuale regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici. In proposito, propone di svolgere, anche in una fase successiva, una discussione più ampia, in modo da approfondire compiutamente i vari aspetti sottesi alla disciplina dei servizi in parola.

Pur ritenendo quindi inappropriato il contenuto dell'articolo 3, che a suo avviso avrebbe dovuto anzi essere soppresso, al fine di trovare un punto di mediazione, propone una serie di correttivi attraverso l'emendamento. In primo luogo, la proposta intende limitare la possibilità di stabilire l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici solo per i mezzi navali di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, al fine di sottrarre le imbarcazioni più piccole a un obbligo di servizi non necessari e quindi a un inutile e costoso aggravio.

L'emendamento propone poi che l'obbligatorietà sia stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti distintamente per i singoli servizi tecnico-nautici e con specifica motivazione. Inoltre, anche al fine di evitare le prevedibili pressioni da parte delle categorie che esercitano questi servizi tese a estenderne il più possibile l'obbligatorietà, le decisioni in materia non dovrebbero intervenire a livello centrale, ma su proposta dell'autorità marittima territorialmente competente e sentita l'autorità di sistema portuale locale.

Dopo aver replicato ad una osservazione del relatore **FILIPPI (PD)**, evidenzia che la scelta di

accentrare le decisioni sui servizi tecnico-nautici, alla luce della recente riforma delle autorità di sistema portuale, rischia di irrigidire e accrescere il controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui singoli porti, laddove questo dovrebbe limitarsi al coordinamento della programmazione, rispettando l'autonomia dei vari scali. Inoltre, l'emendamento 3.1, in maniera analoga al 3.2, intende sostituire l'intesa dell'autorità marittima con l'autorità portuale di sistema con la semplice consultazione, in quanto gli aspetti di sicurezza di competenza dell'autorità marittima debbono prevalere in questo ambito sulle esigenze di promozione commerciale spettanti all'autorità portuale di sistema.

Infine, ricorda che il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, durante l'audizione già richiamata, ha evidenziato che i porti italiani sono tra i più sicuri del mondo e che l'articolo 3 dello schema non apporta da questo punto di vista significative innovazioni rispetto alla normativa vigente.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) osserva che l'emendamento 3.1 del senatore Sonogo ha una portata molto ampia e modifica significativamente il testo in esame. Ritiene peraltro che nell'articolo 3 non si ponga il principio dell'obbligatorietà assoluta dei servizi tecnico-nautici, ma solo la regola che la stessa deve essere, previa valutazione, stabilita e disciplinata attraverso un decreto ministeriale.

Rileva poi che, come in altri comparti dei trasporti, trattandosi di esigenze di sicurezza è essenziale garantire una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, il che giustifica la scelta di regolare la materia a livello centrale e non a livello locale, per evitare impostazioni difformi tra i singoli porti.

Il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), in relazione alle osservazioni del senatore Sonogo, rileva che l'articolo 3 sui servizi tecnico-nautici rappresenta un punto qualificante del provvedimento in esame e che una sua soppressione rischierebbe di snaturarne le stesse finalità.

Ricorda poi che la Commissione, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, deve attendere i prescritti pareri delle altre Commissioni.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) precisa che il suo emendamento è volto appunto a conservare la norma in questione, sia pure con alcune significative correzioni.

Il relatore [FILIPPI](#) (PD), riservandosi di esprimere formalmente il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in un'altra fase, replica ad alcune delle osservazioni formulate dai proponenti. Per quanto riguarda la modifica proposta dall'emendamento 3.2, pur dichiarando di condividerne la finalità, la ritiene non accoglibile stante l'esigenza di arrivare ad una approvazione definitiva del testo in esame. In tal senso, giudica preferibile la formulazione dell'ordine del giorno G/2460/1/8, che risponde meglio all'esigenza di valorizzare la competenza dell'autorità marittima sui profili di sicurezza dei servizi tecnico-nautici.

Con riferimento alle considerazioni del senatore Sonogo, concorda sull'opportunità di avviare, una volta concluso l'esame del provvedimento, un approfondimento più puntuale sui servizi tecnico-nautici. Ricorda che gli stessi pesano solo per il 2 per cento del costo totale del "ciclo nave" all'interno dei porti. Pertanto, i timori che il nuovo regime dell'obbligatorietà possa determinare un aumento dei costi per gli operatori marittimi è infondato, trattandosi di elementi attinenti alla sicurezza della navigazione e non alla competizione commerciale tra i porti.

Ritiene quindi non condivisibili le modifiche proposte dall'emendamento 3.1: in primo luogo, proprio perché riguarda gli aspetti di sicurezza, non si può limitare la possibilità di disciplinare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici solo alle navi di certe dimensioni.

Per quanto riguarda il decentramento delle decisioni, ricorda che in passato si è esaltato molto il regime di autonomia dei singoli porti, ma i risultati non sono stati sempre positivi. Con la riforma delle autorità di sistema portuale si è posta l'esigenza di rafforzare il coordinamento all'interno del sistema

portuale nazionale: di conseguenza, aspetti come la sicurezza della navigazione e quindi il regime dei servizi tecnico-nautici devono essere necessariamente disciplinati a livello centrale. Per la stessa ragione ritiene non accoglibile la previsione di regolare con separati decreti i singoli servizi, fermo restando che vi sarà comunque sempre una valutazione delle specifiche esigenze.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) chiede che la Commissione possa avviare in tempi rapidi la discussione del disegno di legge n. 2452, relativo al registro pubblico delle opposizioni.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (Misto-LC) sollecita a sua volta l'inserimento all'ordine del giorno dell'esame del disegno di legge n. 2484, sulla fornitura dei servizi *internet*, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente [MATTEOLI](#) si riserva di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge richiesti non appena possibile, compatibilmente con il già fitto calendario dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2460](#)

#### **G/2460/1/8**

#### [RANUCCI](#)

L'8ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2460, recante "Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici", considerato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici;

la norma si prefigge di estendere a tutti i servizi tecnico-nautici la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a definire con proprio decreto il regime di obbligatorietà del servizio stesso, prevedendo che l'Autorità marittima (A.M.) formuli la proposta sulla scorta dell'intesa con l'autorità portuale (oggi Autorità di sistema portuale, A.d.S.P.) e del parere reso dalle associazioni di categoria;

i servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale che sotto il coordinamento dell'A.M. garantiscono nei porti, ove sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo, assolvendo ad

un fondamentale ruolo che incide direttamente sull'operatività portuale;  
nel corso dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tenutasi in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla sicurezza complessiva dell'attività legate all'arrivo ed alla partenza delle navi e dell'ambito portuale in generale, è stata auspicata una migliore formulazione tesa a ribadire le distinte competenze tra l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale, pur nello spirito della più ampia e leale collaborazione istituzionale;  
infatti, il regime di obbligatorietà dei servizi afferisce a profili di sicurezza, quale interesse affidato alla responsabilità dell'A.M., alla quale è necessario venga garantito il pieno esercizio del proprio ruolo di garante della sicurezza dell'approdo, ferma restando la competenza dell'A.d.S.P. a fornire elementi di analisi, in linea con le proprie attribuzioni, che migliorino la qualità complessiva della regolamentazione dei servizi tecnico-nautici;  
in particolare, l'A.d.S.P. è chiamata, in occasione dell'*iter* finalizzato a regolare il regime dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, a formulare valutazioni afferenti, prioritariamente, alla promozione ed alla gestione commerciale del sistema portuale, sotto il profilo dell'efficienza complessiva ed alla speditezza delle attività portuali, in linea con i principi ed i criteri direttivi sulla cui base è stata attuata la riforma della legislazione di settore;  
al fine di evitare *impasse* decisionali e ricondurre l'intesa ad un criterio logico giuridico, nello spirito dei principi posti a base della recente riforma della legislazione portuale e delle stesse previsioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;  
ritenuto, pertanto, che  
l'intesa tra l'Autorità Marittima (A.M.) e l'Autorità di sistema portuale (A.d.S.P.) debba conseguirsi alla luce delle rispettive competenze, delle responsabilità affidate ai due soggetti istituzionali ed in ragione della cura degli interessi, complementari ma distinti, affidati a ciascuno sul tema, rispettivamente, della sicurezza complessiva dell'ambito portuale e della gestione e della promozione delle attività commerciali che si svolgono in porto,  
impegna il Governo  
ad adottare, in coerenza con quanto precede, indirizzi applicativi della previsione in premessa volti a chiarire che l'intesa in tema di obbligatorietà dei servizi tra A.M. ed A.d.S.P. deve intendersi nel senso che, ciascuno dei soggetti istituzionali interessati, esprime le valutazioni di propria pertinenza alla luce delle responsabilità affidate dall'Ordinamento e degli interessi oggetto di rispettiva tutela.

### Art. 3

#### 3.1

##### [SONEGO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) al comma 1-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per i mezzi di stazza lorda superiore a tonnellate cinquecento può essere stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede, distintamente, per uno o più di tali servizi e con specifica motivazione. Il Ministro agisce su proposta dell'Autorità marittima territorialmente competente, sentite l'autorità portuale o di sistema portuale ove istituita e le associazioni nazionali di categoria interessate. L'Autorità marittima territorialmente competente può motivatamente proporre l'estensione dell'obbligatorietà anche ai mezzi di stazza lorda inferiore alle tonnellate cinquecento. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale o di sistema portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.»"

#### 3.2

##### [RANUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite", con le seguenti: "sentita l'autorità di sistema portuale ove istituita, nonché" e dopo le parole: ", sentita*

l'autorità", *inserire le seguenti*: "di sistema".

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 2016  
**269ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti sui nuovi indirizzi in materia di pedaggi ferroviari e di diritti degli abbonati ai collegamenti ferroviari ad alta velocità, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), in relazione ad alcune questioni emerse nel corso degli odierni Uffici di

Presidenza riuniti delle Commissioni 8a e 10a, con l'audizione dell'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, propone che la Commissione chieda di acquisire, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Convenzione attualmente vigente tra la suddetta concessionaria autostradale e lo Stato, completa di tutta la relativa documentazione.

La Commissione conviene con la proposta del senatore Cioffi.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di inoltrare formalmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la suddetta richiesta.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2460*

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) informa la Commissione che nella giornata di ieri la Commissione Bilancio, in sede di esame del disegno di legge n. 2460, relativo alla responsabilità piloti dei porti e servizi tecnico-nautici e di cui egli è relatore, ha chiesto al Governo di fornire la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di poter esprimere il prescritto parere alla Commissione 8a.

Poiché tale adempimento ha carattere vincolante, precisa di essersi adoperato presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché la suddetta relazione tecnica fosse formalmente trasmessa quanto prima alla Ragioneria generale dello Stato per la necessaria verifica, in modo da consentire alla Commissione Bilancio di esprimere il parere e alla Commissione Lavori pubblici di concludere l'esame del provvedimento, da tempo atteso.

Evidenzia che il disegno di legge, come emerso chiaramente nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non ha di per sé carattere oneroso, per cui l'asseverazione della Ragioneria generale dovrebbe arrivare in tempi rapidi. Auspica pertanto che tale *iter* possa concludersi rapidamente.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale ([n. 81](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in esame, ricordando che, a seguito delle modifiche apportate dalla recente riforma delle autorità portuali di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei



trasporti d'intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978, che prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle candidature proposte dei presidenti di enti pubblici.

Nel caso di specie, che riguarda il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale con sede a Trieste, è stata acquisita l'intesa tra il Ministro e il Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Passa quindi a illustrare il *curriculum* del candidato, dottor Zeno D'Agostino, evidenziando come lo stesso abbia acquisito una notevole esperienza nel settore, anche in qualità di docente universitario, ed ha assunto incarichi attinenti, tra i quali da ultimo quello di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Trieste.

Per le suddette ragioni, propone quindi di rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa pertanto alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori Annalisa [SILVESTRO](#) (PD), in sostituzione del senatore Borioli, [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [CIOFFI](#) (M5S), [DLGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [Stefano ESPOSITO](#) (PD), [FILIPPI](#) (PD), [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatrice Merloni, [ORRU'](#) (PD), [PAGNONCELLI](#) (AL-A), [RANUCCI](#) (PD), [SCIBONA](#) (M5S) e [SONEGO](#) (PD).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e una scheda bianca.

### **Proposta di nomina del professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 82)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra l'ulteriore proposta di nomina in titolo.

Anche in tal caso, risulta acquisita l'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Presidente della Regione Puglia.

Richiama quindi il *curriculum* del candidato, professor Sergio Prete, evidenziando la sua grande conoscenza del settore marittimo, anche in relazione a un'intensa attività accademica e pubblicistica, e a vari incarichi ricoperti, tra i quali da ultimo quello di Presidente e poi Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

Anche in tal caso, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa pertanto alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori Annalisa [SILVESTRO](#) (PD), in sostituzione del senatore Borioli, [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [CIOFFI](#) (M5S), [DLGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [Stefano ESPOSITO](#) (PD), [FILIPPI](#) (PD), [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatrice Merloni, [ORRU'](#) (PD), [PAGNONCELLI](#) (AL-A),

[RANUCCI \(PD\)](#), [SCIBONA \(M5S\)](#) e [SONEGO \(PD\)](#).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli, 3 voti contrari e una scheda bianca.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore [RANUCCI \(PD\)](#) evidenzia che nel disegno di legge in esame si pone il problema di contemperare le esigenze di tutela dei cittadini contro le telefonate spesso moleste delle aziende di *telemarketing* con la necessità di garantire alle aziende stesse di poter comunque svolgere la loro attività, tutelando in particolare i lavoratori dei vari *call center* impegnati in questo settore, che sono sempre più spesso in condizione di grande precarietà e rischio occupazionale.

Al fine di approfondire tali temi, ritiene opportuno avviare un breve ciclo di audizioni informative sul disegno di legge. In particolare, dovrebbero essere ascoltate l'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM), i principali operatori telefonici, le associazioni di tutela dei consumatori e i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori che operano nel settore del *telemarketing*.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare la possibilità di organizzare le audizioni richieste in tempi rapidi, compatibilmente con gli altri lavori della Commissione già programmati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione ([n. COM \(2016\) 491 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 170)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) propone uno schema di risoluzione sull'atto in esame (pubblicata in allegato), nella quale si formula un parere favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di risoluzione della relatrice, che è infine approvato.

### IN SEDE REFERENTE

[\(2484\)](#) **Deputato QUINTARELLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare ed approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, che introduce disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

L'obiettivo del provvedimento è di garantire ai cittadini la piena libertà nella scelta dei contenuti, dei servizi, delle applicazioni, dell'*hardware* e del *software* da utilizzare su *internet* e di dove approvvigionarsene, secondo il principio della "neutralità della rete". Si intende così evitare che i gestori delle piattaforme su *internet* e i produttori di *hardware* e di *software*, attraverso vincoli commerciali o accordi collusivi, possano condizionare gli utenti della rete nella scelta delle applicazioni o dei relativi fornitori; ovvero che i fornitori di accesso a *internet* possano imporre ai clienti, senza il loro espresso consenso, livelli di prestazioni diversi sulla base di accordi stipulati con fornitori di contenuti e servizi, offrendo un accesso privilegiato a questi ultimi rispetto ai concorrenti (ad esempio in termini di tariffe o di velocità di connessione).

Passa quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni.

L'articolo 2 disciplina la qualificazione dei servizi forniti all'utenza. Facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenza per i contratti che includono servizi di accesso a *internet*, la norma vieta di definire come "accesso ad *internet*" o "servizio *internet*", un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*.

L'articolo 3 detta norme relative ai limiti alla gestione del traffico, nel rispetto degli articoli 3 e 5 del citato regolamento (UE 2015/2120). In particolare il comma 1 sancisce il principio di "neutralità della rete" vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*.

Il comma 2 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di commercializzare

servizi a valore aggiunto per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale, solo dietro adesione espressa dell'utente mediante specifico e separato accordo tariffario e contrattuale.

Il comma 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*.

Il comma 4 fissa la procedura nel caso di danni all'integrità o alla sicurezza della rete *internet*, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali, causati dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dello stesso operatore.

Il comma 5 prevede che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'AGCOM fissa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'articolo 4 sancisce il diritto degli utenti al libero accesso a *software*, contenuti e servizi, che possono essere reperiti, usati e rimossi liberamente dai propri dispositivi senza alcun limite o vincolo da parte dei gestori delle piattaforme.

L'articolo 5 detta misure in tema di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le offerte relative agli articoli 2 e 3. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni per la violazioni degli obblighi imposti dal disegno di legge. In particolare, competente a valutare e sanzionare le violazioni relative alle informazioni sull'offerta commerciale di cui all'articolo 2 è l'Autorità *antitrust*, mentre per le violazioni degli articoli 3 e 4 la competenza è affidata all'AGCOM.

Nel sottolineare la grande rilevanza del provvedimento in esame, qualora il Presidente e la Commissione convengano, propone infine di svolgere un breve ciclo di audizioni informative, al fine di meglio approfondire le varie questioni.

Il **PRESIDENTE** dichiara la propria disponibilità a organizzare le suddette audizioni, chiedendo ai colleghi di far pervenire alla Presidenza eventuali proposte sui soggetti da ascoltare.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **FILIPPI** (PD) ricorda che, nel corso della prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, è stato svolto un lungo e accurato lavoro di approfondimento, che ha condotto a un testo approvato in sede legislativa e ampiamente condiviso da tutte le forze politiche.

Si tratta infatti di un provvedimento che non pone solo regole di principio, ma ha importanti ricadute pratiche: richiama in particolare l'articolo 4, che afferma il principio della neutralità tecnologica, cioè il diritto dell'utente di decidere quali applicazioni utilizzare sui propri dispositivi indipendentemente dall'infrastruttura e dal *software* utilizzato per accedere ad *internet*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **CANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che contiene una serie di misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, vale a dire i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Le disposizioni introdotte intendono favorire, in tali comuni, uno sviluppo sostenibile da punto di vista economico, sociale, ambientale e culturale; promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali piccoli centri; tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico nonché favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commissione, che è chiamata ad esprimersi in sede consultiva con la formulazione di un parere alla 13ª commissione, segnala innanzitutto che all'articolo 2, tra le attività e i servizi nei piccoli comuni dei quali lo Stato, le regioni e gli enti territoriali competenti possono promuovere l'efficienza e la qualità, figurano, tra gli altri, quelli relativi ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali. Per la prestazione di tali servizi si prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, possano istituire centri multifunzionali.

L'articolo 3, nell'istituire un apposito Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, dispone che tra gli investimenti da finanziare vi siano quelli finalizzati a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali, oltre che gli istituti scolastici. Per il biennio 2017-2018 si stabilisce inoltre che affluiscano in tale Fondo anche le risorse già previste dalla legislazione vigente per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale volti ad accogliere flussi turistici che adottino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

L'articolo 4 segnala tra gli interventi integrati pubblici e privati da realizzare all'interno del perimetro dei centri storici, per la riqualificazione di zone di particolare pregio, quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nonché di infrastrutture e servizi adeguati.

L'articolo 6 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata, di acquisire (al valore economico definito dall'Agenzia del territorio) o stipulare intese per il recupero di stazioni ferroviarie non più utilizzate nonché di case cantoniere appartenenti ad ANAS S.p.A., per destinarle a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni potranno altresì acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, promuovendo anche la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici.

L'articolo 8, oltre a disposizioni per agevolare la realizzazione di programmi di *e-government*, contiene norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga, prevedendo che i piccoli comuni possano essere destinatari delle risorse previste per le aree a fallimento di mercato, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015.

L'articolo 9 consente ai piccoli comuni di proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali.

Fa poi presente che, all'articolo 11, nell'ambito di disposizioni finalizzate a promuovere i prodotti

provenienti da filiera corta o a chilometro utile, si prevede che l'utilizzo di tali tipologie di prodotti, inclusi quelli biologici, costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione delle gare indette dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva.

L'articolo 15, infine, stabilisce che, nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), siano individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento sia tra i comuni delle aree rurali e montane che tra questi e i comuni capoluogo di provincia e regione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede come il provvedimento in esame si colleghi alle altre disposizioni a favore dei piccoli comuni già previste dalle normative vigenti nell'ambito del programma dei "6000 campanili" di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto "sblocca-Italia").

In relazione all'articolo 11, chiede di valutare la concessione delle agevolazioni ivi previste per l'aggiudicazione delle gare anche per produzioni e attività diverse da quelle agroalimentari.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) propone di inserire, nello schema di parere da rendere alla Commissioni di merito, un'osservazione volta a estendere anche alle isole minori le agevolazioni previste dall'articolo 6 per consentire l'acquisizione ai comuni di edifici pubblici dismessi, come ad esempio i fari o le capitanerie di porto. Sottolinea infatti che i territori delle isole minori hanno problemi molto simili a quelli dei piccoli comuni e dovrebbero poter beneficiare degli stessi vantaggi.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) contesta l'impostazione del provvedimento in esame che ritiene profondamente sbagliato e improntato a demagogia.

Osserva infatti che non ha senso prevedere agevolazioni specifiche per i piccoli comuni, ad esempio per recuperare edifici pubblici dismessi o per garantire il mantenimento di uffici postali, laddove spesso anche i grandi comuni hanno gli stessi problemi, specie nei quartieri periferici e dovrebbero quindi essere parimente sostenuti.

Giudica ugualmente insostenibile la disposizione di cui all'articolo 8, che consente ai piccoli comuni di beneficiare degli incentivi previsti per lo sviluppo della rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato, così come tutte le norme del provvedimento che conferiscono nuove competenze ai piccoli comuni.

Le Regioni sono infatti da tempo impegnati in una faticosa opera di razionalizzazione degli enti pubblici, cercando di mettere a sistema molti servizi della pubblica amministrazione, tenendo conto che in molti piccoli centri la scarsità della popolazione rende eccessivamente oneroso e non giustificabile il mantenimento di determinate strutture.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che disegni di legge con misure di sostegno a favore dei piccoli comuni sono stati presentati anche nelle legislature passate, trattandosi di un tema molto sentito e sul quale lo stesso onorevole Realacci, primo firmatario del provvedimento in esame, è da tempo impegnato.

Pur comprendendo le osservazioni del senatore Sonego, ritiene però eccessive alcune critiche: i piccoli comuni sono infatti una risorsa del tessuto storico e culturale dell'Italia, che hanno consentito ad esempio la conservazione di importanti tradizioni e bellezze artistiche e naturali. Non si può penalizzare chi, per varie ragioni, ha scelto di vivere in questi centri costringendolo a emigrare per la mancanza dei servizi minimi essenziali.



Il senatore [SONEGO](#) (PD) sottolinea che compito dello Stato dovrebbe essere proprio quello di assicurare ai cittadini servizi adeguati, ma in maniera realmente sostenibile, senza abbandonarsi a proposte demagogiche come quelle del disegno di legge in esame. Occorrerebbe pertanto sostenere lo sforzo delle Regioni per razionalizzare e mettere a sistema l'offerta dei servizi pubblici a favore del territorio, ad esempio incoraggiando le sinergie e le fusioni tra i piccoli comuni.

La relatrice [CANTINI](#) (PD) dichiara di condividere le finalità e l'impostazione del disegno di legge in esame, di cui auspica, dopo tante attese, una definitiva approvazione.

In replica al senatore Sonego osserva che non vi dovrebbe essere contraddizione tra l'esigenza di tutelare e valorizzare i piccoli comuni e quella di attuare i processi di razionalizzare ed efficientamento della pubblica amministrazione. Ad esempio, le fusioni dei piccoli comuni, pur necessarie e condivisibili, non possono però essere imposte dall'alto: occorre allora trovare il giusto equilibrio fra le varie istanze, ponendo al centro dell'attenzione le reali esigenze dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il provvedimento in esame, che reca l'autorizzazione alla ratifica degli ultimi tre atti necessari a dare avvio alla fase esecutiva dei lavori per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

Si tratta, in particolare, dell'accordo sottoscritto tra Italia e Francia il 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria; del Protocollo addizionale, previsto dall'articolo 3 di tale accordo e firmato l'8 marzo 2016, per la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori; del regolamento dei contratti, adottato il 7 giugno 2016, che, in base alle previsioni contenute nell'accordo del 2015, conferma l'impegno congiunto delle parti a contrastare e a prevenire ogni rischio di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione dei contratti connessi con la realizzazione dell'opera.

Il disegno di legge, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla 3ª Commissione, si suddivide in quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre atti.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che per la realizzazione della tratta transfrontaliera della Torino-Lione si provveda con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere *b*) e *c*) e 233, della legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente, secondo il principio della realizzazione per lotti costruttivi. Le risorse già stanziare dalla legislazione vigente sono quantificate dalla Relazione tecnica in 2.564,7 milioni di euro.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3 riguardano la copertura degli oneri per missioni derivanti dal regolamento dei contratti e il monitoraggio di tali spese.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda gli atti per i quali si chiede l'autorizzazione alla ratifica, ricorda che l'accordo del 2015 è finalizzato all'avvio dei lavori definitivi per la realizzazione della tratta transfrontaliera della Torino-Lione, affidati al Promotore pubblico *Tunnel Euroalpin Lyon Turin* (TELT Sas), istituito nel 2015. Oltre a ribadire l'impegno comune italo-francese contro le infiltrazioni mafiose e a rinviare al protocollo addizionale le misure per l'applicazione dell'articolo 18 dell'accordo del 2012 sui costi del progetto, l'accordo in esame disciplina aspetti relativi all'organizzazione della committenza dei lavori connessi, alle modalità di funzionamento del promotore pubblico e alla disciplina applicabile per la risoluzione di eventuali controversie.

Il protocollo addizionale, sottoscritto nel 2016, fissa per la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria il costo di 8.300 milioni di euro, certificato ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo del 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012, fissando il tasso annuale di attualizzazione (1,5 per cento) e le relative percentuali di ripartizione dei costi tra Italia e Francia.

Il regolamento dei contratti, infine, definisce le regole applicabili per prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal Promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari, consentendo di integrare la normativa francese che disciplina la materia dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti afferenti la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura con la normativa italiana antimafia e fissando altresì i motivi di esclusione delle imprese dalla partecipazione diretta o indiretta alle procedure per la realizzazione dell'opera, con un'apposita commissione mista e la creazione di una "Lista bianca" degli operatori economici in regola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 491 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 170)**

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica,



esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 491 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione,

premessi che:

- la proposta è finalizzata alla creazione di un sistema comune di certificazione dell'Unione europea per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, vale a dire per le apparecchiature utilizzate negli aeroporti per il controllo delle persone, dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo (per esempio rilevatori di metalli, *scanner* di sicurezza e sistemi di rilevamento di esplosivi);
- nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come le norme attualmente in vigore a livello europeo non siano corredate da un regime di valutazione della conformità giuridicamente vincolante. Pertanto, le apparecchiature certificate in uno Stato membro possono essere immesse sul mercato unicamente in quello Stato membro, mentre ciascun altro Stato membro può riconoscere tale certificazione oppure esigere che le apparecchiature siano sottoposte a ulteriori prove di verifica della conformità o addirittura vietarne l'uso sul proprio territorio;
- i metodi finora individuati per porre rimedio a tale frammentazione, attraverso l'elaborazione, in sede di Conferenza europea sull'aviazione civile, di una procedura di valutazione comune (CEP) per le prove cui sono sottoposte le apparecchiature di controllo del settore dell'aviazione, non sono risultati sempre efficaci, tenuto conto anche tale procedura non ha carattere vincolante;

considerato che

- la proposta di regolamento in esame non introduce specifiche tecniche di costruzione né requisiti di prestazione per le apparecchiature di controllo, ma disciplina le procedure per la loro omologazione a livello europeo, con l'obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno e aumentare la competitività dell'industria dell'Unione in un settore strategico per l'economia europea (con un fatturato globale annuo di 14 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nella sola UE) dando nel contempo un importante contributo alle politiche volte a prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza dell'aviazione;
- con un sistema unico di certificazione, sarà infatti sufficiente effettuare l'omologazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione in un solo Stato membro, in quanto il certificato rilasciato sarà valido, con effetto immediato, in tutti gli Stati membri dell'UE;
- i requisiti di prestazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, e gli ambiti, oggetti e persone da sottoporre a rilevamento sono già stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008 e dai relativi atti integrativi o di esecuzione;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto

all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di istituire un sistema comune di omologazione UE delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, che consenta il riconoscimento reciproco della certificazione di conformità tra gli Stati membri, non può essere raggiunto singolarmente da questi ultimi;

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, che sono quelli di garantire il buon funzionamento del mercato interno e l'istituzione di un sistema comune di omologazione a livello europeo delle apparecchiature di controllo di sicurezza nel settore dell'aviazione.

Si rileva inoltre che l'articolo 17 della proposta in esame prevede comunque procedure affinché, nel caso in cui l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sospetti che un'apparecchiatura presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, possa chiedere al fabbricante di adottare tutte le misure correttive oppure di ritirarla dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio e informando l'organismo notificato competente.

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 270 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016  
270ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1638\)](#) *Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che la Commissione e i suoi componenti stanno ricevendo molte sollecitazioni per riprendere l'esame del provvedimento in titolo, da tempo sospeso per ragioni legate ai problemi di copertura finanziaria a suo tempo evidenziati sul testo nella relazione tecnica negativa della Ragioneria generale dello Stato e, sulla scorta di questa, nel parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Si tratta di problemi indipendenti dalla volontà della Commissione, ma che, fino a quando non saranno superati, non consentiranno un *iter* spedito del disegno di legge. Chiede quindi al relatore se, a seguito anche dei contatti avuti con i competenti Uffici del Governo, vi siano elementi nuovi che possano consentire di superare questa fase di stallo.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD), anche a nome del correlatore Gibiino, informa che i relatori hanno

riesaminato nelle scorse settimane il provvedimento per quanto attiene ai profili di merito, alla luce dei nuovi emendamenti presentati in Commissione, svolgendo anche un ampio confronto con il Governo. Per quanto riguarda gli altri aspetti, il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ha fornito rassicurazioni circa la possibilità di risolvere anche i problemi di copertura finanziaria. Ritiene pertanto che, fatti salvi questi aspetti, dalla prossima settimana la Commissione possa riprendere l'esame nel merito.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), pur concordando con le indicazioni del relatore, segnala che la Commissione bilancio in questo periodo è particolarmente oberata per l'esame di provvedimenti urgenti già calendarizzati in Assemblea e potrebbe, pertanto, non essere in grado di esprimere il parere richiesto già per la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di sollecitare la Commissione bilancio e le altre Commissioni consultive, affinché forniscano in tempi rapidi il prescritto parere sugli emendamenti, in modo da consentire la ripresa dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore, nella scorsa seduta, si era riservato di proporre alcune audizioni informative sul provvedimento in esame.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) propone di ascoltare in sede informale il Garante della *privacy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni (che gestisce il registro delle opposizioni), le associazioni di tutela dei consumatori, i rappresentanti delle principali aziende di *telemarketing* e dei servizi di *call center*, i sindacati del settore e i rappresentanti di alcuni comitati che hanno presentato petizioni sul tema.

La Commissione conviene con le proposte del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che anche per questo provvedimento il relatore, nella scorsa seduta, si era riservato di proporre alcune audizioni informative.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** segnala che sono già pervenute alcune proposte da parte dei colleghi sui soggetti da audire, che farà pervenire in tempi rapidi alla Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta precedente era stata avviata la discussione generale. Non essendovi state altre richieste di intervento, cede la parola alla relatrice.

La relatrice **CANTINI (PD)**, sulla base delle considerazioni svolte nel dibattito, ove non vi siano ulteriori segnalazioni da parte dei colleghi, propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge in esame, auspicandone una rapida approvazione trattandosi di disposizioni da tempo attese dai piccoli comuni.

Il senatore **SONEGO (PD)**, intervenendo in dichiarazione di voto, afferma preliminarmente di condividere l'esigenza di misure a sostegno dei piccoli comuni, pur confermando una serie di obiezioni già avanzate nella precedente seduta. In particolare, esprime perplessità circa la disposizione di cui all'articolo 8, che consente ai piccoli comuni di accedere alle risorse stanziare per il Piano nazionale della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato. Data l'estensione dei piccoli comuni sul territorio nazionale, tale disposizione rischia infatti di compromettere la pianificazione messa a punto dal Governo e quindi il raggiungimento degli obiettivi di copertura del Paese per le comunicazioni a banda ultralarga.

Invita quindi la Commissione ad una riflessione sul punto, pur preannunciando il proprio voto favorevole alla proposta di parere della relatrice.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore [CERVellini](#) (Misto-SI-SEL) dichiara ugualmente la sua astensione nella votazione sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è infine approvata.

***(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) preannuncia un voto contrario della sua parte politica, segnalando l'intenzione di presentare una proposta di parere alternativo di segno contrario. Chiede quindi che la Commissione possa rinviare il seguito dell'esame alla successiva settimana, al fine di disporre di un tempo aggiuntivo.

Segnala in proposito di aver più volte chiesto in Commissione affari esteri di poter svolgere audizioni informative sul provvedimento, ma di non aver ancora avuto risposta e auspica che possa esservi una sollecitazione anche della Commissione 8a.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è in sede consultiva e pertanto qualsiasi sollecitazione riguardo allo svolgimento di audizioni deve essere indirizzato alla Presidenza della Commissione di merito.

Poiché il prescritto parere deve essere espresso in tempi rapidi, propone di rinviare il seguito dell'esame e la relativa votazione alla seduta già convocata per domani mattina, invitando il senatore Scibona a predisporre la proposta di parere alternativo per quella seduta.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) concorda infine con il suggerimento del Presidente.

Intervenendo nel merito delle questioni, motiva la dichiarazione di voto contraria anzitutto sulla base delle modalità di gestione dell'accordo tra Italia e Francia oggetto della ratifica in esame. L'accordo in discussione è stato infatti firmato a Venezia l'8 marzo 2016 ma nel frattempo, malgrado le reiterate richieste sue e del suo Gruppo, il Governo si è rifiutato di anticipare il documento al Parlamento, pur trattandosi di un testo ormai definito e quindi non modificabile. Paradossalmente, alla fine ha potuto ricevere il testo dalle Autorità francesi. Si chiede quindi quali siano i motivi reconditi di tali reticenze. Per quanto riguarda i contenuti dell'accordo, osserva che il promotore pubblico cui è affidata la realizzazione della linea Torino-Lione, la Telt Sas, è una società di diritto francese, pertanto l'intesa per poter utilizzare la normativa antimafia italiana anche in Francia nei fatti non potrà essere applicata. Anche la ripartizione dei costi tra Italia e Francia è, sostanzialmente, rinviata a futuri atti, il che rende aleatorie anche le cifre indicate nel Protocollo addizionale.

Ricorda che, come confermato anche nel corso della recente visita di una delegazione della Commissione alla nuova Galleria di base del San Gottardo, il passaggio di treni all'interno di una galleria ferroviaria impone precise regole di sicurezza, che comportano una limitazione delle velocità, una programmazione attenta dell'alternanza tra convogli passeggeri e convogli merci e una chiusura alternata delle canne nei due sensi di marcia per consentire la manutenzione periodica della linea. Tutti questi vincoli rendono a suo avviso impossibile il transito di treni ad alta velocità nella futura galleria nella quantità e con la frequenza che la propaganda del Governo vorrebbe invece dichiarare. Ribadisce di conseguenza l'inutilità dell'opera in questione, tenuto conto anche che l'attuale galleria del Frejus, dopo la recente ristrutturazione, sarebbe in grado di assorbire tutto il traffico attuale e futuro, senza bisogno di nuovi lavori.

Conclusivamente, invita i colleghi a riflettere sull'effettiva necessità di questa infrastruttura e, più in generale, delle grandi opere. Cita in proposito anche la questione del Terzo Valico del Passo dei Giovi: dopo i recenti scandali giudiziari, ritiene assai difficile che si possano proseguire i lavori ricorrendo a forme di commissariamento, come proposto da taluni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, volto a dare conversione al decreto-legge n. 189 del 2016, con il quale il Governo ha messo a punto gli interventi per la ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone interessate dal sisma del 24 agosto scorso.

Il decreto si compone di cinque titoli, suddivisi in 53 articoli e un allegato, che contiene l'elenco dei comuni colpiti dal terremoto.

Il Titolo I (articoli 1-4), nel definire i principi direttivi e stanziare le risorse per la ricostruzione, riconosce il ruolo centrale del Commissario straordinario - nominato il 9 settembre scorso - al quale è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione straordinaria, che durerà fino al 31 dicembre 2018. Con riferimento alle competenze della 8ª Commissione, in particolare, segnala che tra le funzioni affidate al Commissario figura quella relativa al coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche, come disciplinati dal provvedimento in esame,

nonché l'istituzione e la gestione degli elenchi dei professionisti ai quali, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge, possono essere conferiti gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Si prevede poi che operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario e in qualità di suoi vice i presidenti delle Regioni coinvolte, nell'ambito di una cabina di coordinamento appositamente istituita. In ogni regione è poi istituito un Ufficio speciale per la ricostruzione, con il compito di curare la pianificazione urbanistica e tutti gli adempimenti connessi alla ricostruzione privata nonché di provvedere alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali.

Presso il Ministero dell'economia è infine istituito un Fondo per la ricostruzione, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2016, finalizzata all'attuazione degli interventi di immediata necessità.

Il Titolo II contiene le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati (Capo I, articoli 5-18) e per il rilancio del sistema economico e produttivo (Capo II, articoli 19-25), nonché disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (Capo III, articoli 26-29) e di trasparenza e legalità (Capo IV, articoli 30-36).

In particolare, all'interno del Capo I, gli articoli da 5 a 10 riguardano la ricostruzione privata, per la quale si prevede la corresponsione di contributi, che arrivano a coprire fino al 100 per cento delle spese da sostenere, a seconda della tipologia, dettagliatamente individuata, di danno subito e quindi di intervento necessario. Sono definiti inoltre i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati. Segnala che all'articolo 6, comma 12, è specificato che ai contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi non si applichino le norme del Codice dei contratti pubblici, mentre il comma 13 fissa come criterio di selezione dell'impresa esecutrice quello della procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'articolo 11 disciplina poi l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, individuando gli strumenti urbanistici attuativi e le competenze dei vari soggetti coinvolti.

L'articolo 12 individua la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi mentre l'articolo 13 riguarda le richieste di contributi per ulteriori danni subiti da immobili danneggiati da precedenti eventi sismici, per i quali siano ancora in corso gli interventi già finanziati.

Gli articoli 14 e 15 rivestono un particolare interesse per l'8ª Commissione, poiché contengono le norme per la ricostruzione pubblica.

Più nel dettaglio, l'articolo 14, nel disciplinare la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale, attribuisce al ampio poteri di coordinamento e pianificazione degli interventi e gestione dei fondi al Commissario straordinario.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali nelle Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel Ministero dei beni e delle attività culturali e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 16 affida a un unico organo, la Conferenza permanente, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione sugli atti di programmazione, pianificazione, attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. In ogni Regione è istituita poi una Commissione paritetica.

Ai sensi dell'articolo 18, si prevede che i soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

All'interno del Capo III, evidenzia che l'articolo 28 contiene disposizioni sul trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, mentre con l'articolo 29 si introduce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Nel Capo IV, l'articolo 30, detta le disposizioni al fine di facilitare le attività per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione, tra l'altro concentrando in



un'unica struttura di missione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno, i controlli antimafia e creando un apposito elenco delle imprese regolari, denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori".

L'articolo 31 introduce ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata, prevedendo, tra l'altro l'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti nei contratti stipulati tra privati e regolando la possibilità di ricorrere al subappalto dei lavori.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e all'Unità operativa speciale, istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 90 del 2014, i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere.

L'articolo 33 riguarda il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti del Commissario straordinario, mentre l'articolo 34, come già accennato, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale al quale devono iscriversi i professionisti abilitati, secondo i criteri ivi indicati ed evitando il cumulo degli incarichi.

L'articolo 35 definisce gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, mentre l'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione in *internet* di una serie di atti del Commissario straordinario.

Il Titolo III (articoli 37-43) introduce le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in atto.

Il Titolo IV (articoli 44-49) contiene le misure di sostegno agli enti locali e ai lavoratori e di sospensione di termini di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso nei territori colpiti dal sisma.

Nel Titolo VI, il Capo I (articoli 50-51) detta norme organizzative per la struttura commissariale e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; infine il Capo II (articoli 52-53) contiene le disposizioni finanziarie e disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) dichiara preliminarmente di condividere l'esigenza di dare adeguate risposte alle popolazioni così duramente colpite dai recenti eventi sismici ai fini della ricostruzione. Apprezza alcune disposizioni del provvedimento, quali la tracciabilità dei pagamenti anche per i privati e il divieto di cumulabilità degli incarichi di progettazione.

Ritiene invece criticabile la disposizione dell'articolo 18 che ha individuato in Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. la centrale unica di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori, ricordando le anomalie di gestione riscontrate in alcune gare bandite dall'Agenzia in questione, in particolare per i bandi del Piano nazionale per la banda ultralarga.

Raccomanda poi, nell'ambito delle iniziative per consentire la ripresa delle attività economiche, particolare attenzione agli allevatori colpiti dal sisma per quanto concerne la cura degli animali.

In termini generali, pur comprendendo l'esigenza di semplificazione delle procedure e di coordinamento degli interventi, mette in guardia dall'eccessivo numero di competenze attribuite in capo al Commissario straordinario, evidenziando come soluzioni analoghe adottate in passato sull'onda dell'emergenza abbiano spesso abbassato il livello di controllo e favorito l'insinuazione del malaffare. Auspica quindi che, su alcune decisioni più rilevanti, vi sia sempre la massima condivisione.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) condivide l'impostazione generale del provvedimento, segnalando anche le misure adottate per assicurare un elevato grado di controllo sulla regolarità delle

procedure degli appalti per la ricostruzione, in collaborazione con l'Anac.

Si sofferma quindi su alcune critiche riprese anche dagli organi di informazione che in questi giorni hanno attribuito alcuni ritardi negli interventi del dopo sisma (ad esempio per la messa in sicurezza dei monumenti e dei beni culturali) alle nuove procedure del nuovo codice degli appalti. Si tratta di affermazioni false e pretestuose, che si inseriscono nel tentativo in atto di screditare l'applicazione del nuovo codice da parte di soggetti in malafede.

Per quanto riguarda gli interventi della fase emergenziale, il codice prevede espressamente deroghe alle procedure ordinarie, il cui contenuto era stato a suo tempo concordato anche con la Protezione civile, che infatti è intervenuta rapidamente e in modo efficiente, senza vincoli di sorta. Per quanto concerne invece i beni culturali, si tratta di settori che sono espressamente esclusi dalla competenza del codice degli appalti: i ritardi nelle azioni di tutela vanno piuttosto ricercati nelle procedure previste dalle leggi di settore e dalle sovrintendenze competenti.

In merito allo stanziamento dei fondi pubblici per la ricostruzione delle abitazioni private, critica l'articolo 6 che prevede una deroga alle procedure del codice degli appalti per i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi e, contemporaneamente, fissa come criterio di selezione dell'impresa esecutrice nella procedura di affidamento quello della migliore offerta. Si tratta infatti di un sostanziale ricorso al criterio del massimo ribasso, che tanti guasti ha prodotto in passato e che dovrebbe essere evitato, ad esempio con l'adozione di prezziari.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritiene che i recenti eventi sismici abbiano impressionato sia per il livello di devastazione, sia per la percezione della grande fragilità del territorio italiano. Il provvedimento in esame risponde correttamente all'esigenza posta da questi tragici eventi di garantire la ricostruzione dei borghi, delle abitazioni e la ripresa delle attività economiche e sociali in tempi rapidi e negli stessi luoghi.

Condivide le osservazioni del senatore Stefano Esposito sulle critiche strumentali al nuovo codice degli appalti, ricordando che lo stesso è stato ampiamente condiviso dalla Commissione, che si è anche fatta carico, insieme alla Commissione omologa della Camera dei deputati, di seguirne l'attuazione attraverso l'apposita indagine conoscitiva congiunta.

Auspica che questo stesso spirito di condivisione tra le forze politiche possa informare l'esame del provvedimento in titolo e tutte le successive iniziative che saranno adottate per aiutare la ricostruzione e lo sforzo di messa in sicurezza del territorio italiano, che dovrà essere costante e prolungato nel tempo. Al riguardo, esprime rammarico per il fatto che il provvedimento sia stato assegnato alla competenza della Commissione bilancio: pur comprendendone i motivi, ritiene che sarebbe stata preferibile una trattazione riunita delle Commissioni lavori pubblici e ambiente.

Il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea che il provvedimento in esame non interviene per la gestione della fase emergenziale ma per quella successiva della ricostruzione, che ha esigenze diverse e tempi di intervento necessariamente più lunghi. Osserva che, peraltro, su queste materie esistono già numerose leggi: pur comprendendo la necessità di dare risposte puntuali ai cittadini colpiti dal sisma, sulla base di esigenze specifiche, segnala il rischio di complicare eccessivamente il quadro regolatorio favorendo anche l'infiltrazione del malaffare.

Quanto alle polemiche sul codice degli appalti richiamate dal senatore Stefano Esposito, si tratta di questioni chiaramente estranee al merito del disegno di legge.

Ferma restando l'esigenza di garantire spazio adeguato alla discussione, sottolinea infine l'importanza di formulare il prescritto parere alla Commissione di merito in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

# 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (ant.) del 09/11/2016

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 144**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. [2452](#) (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI) E N. [2484](#) (FORNITURA SERVIZI RETE INTERNET)*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 273 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016  
**273ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2452 e n. 2484, e del Presidente dell'ANAS S.p.A. sulle prospettive di sviluppo industriale della società, svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, apprezza le circostanze, rinvia ad altra seduta l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 276 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016**  
**276ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che nel corso dell'audizione informale delle associazioni di tutela dei consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545 (iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni) e dell'esame del disegno di legge n. 2484 (fornitura servizi rete *internet*), svolta lo scorso 17 novembre in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(2460) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione )

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente [MATTEOLI](#) cede la parola al relatore, avvertendo che la Commissione, avendo ricevuto tutti i prescritti pareri dalle altre Commissioni, è nelle condizioni di riprendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) conferma che, in particolare, è stato espresso il prescritto parere della Commissione Bilancio e la Commissione può, dal punto di vista procedurale, riprendere la discussione.

Ricorda quindi che sul provvedimento erano stati presentati l'ordine del giorno G/2460/1/8 e gli emendamenti 3.1 e 3.2 (pubblicati in allegato nella seduta dello scorso 11 ottobre). In proposito, esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno, e parere contrario sulle proposte emendative, per le quali invita al ritiro.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.2.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) dichiara l'intenzione di mantenere la proposta 3.1.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme al relatore, dichiarando in particolare di accogliere l'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/2460/1/8 non sarà posto in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, annuncia quindi che si passerà alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, l'articolo 1 viene posto in votazione e approvato.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 2 del provvedimento, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Con riferimento all'articolo 3, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è respinto.

Con successiva, separata votazione, la Commissione approva l'articolo 3.

Il senatore [SONEGO](#) (PD), intervenendo in dichiarazione di voto finale, pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione del proprio emendamento, annuncia il voto favorevole sul disegno di legge, del quale condivide le finalità generali. Auspica comunque che le indicazioni contenute nella



proposta emendativa 3.1 e, in parte, nella 3.2, possano essere successivamente recuperate nella fase applicativa del provvedimento, al fine di evitare problemi al settore marittimo-portuale.

Il [PRESIDENTE](#) pone infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Proposta di nomina del dottor Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ([n. 86](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Segnala che, dopo alcuni ritardi, sulla proposta in questione è stata acquisita l'intesa sia della Regione Marche che della Regione Abruzzo, così perfezionando l'*iter* previsto dalla legge.

Fa quindi presente che il candidato, dottor Rodolfo Giampieri, ha una lunga esperienza nel settore marittimo-portuale, avendo tra l'altro già svolto il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona. Egli presenta quindi i requisiti previsti dalla legge, pur non essendo in possesso del titolo di laurea: incidentalmente, fa presente che la legge ha definitivamente chiarito come tale titolo di studio, pur rilevante, non costituisca requisito indispensabile, dovendosi valutare il complesso delle competenze e delle esperienze del candidato.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) condivide le considerazioni del relatore circa il fatto che il possesso della laurea non costituisca di per sé requisito indispensabile per lo svolgimento del ruolo di presidente di un'autorità di sistema portuale, a fronte delle altre competenze effettivamente possedute.

In tal modo, viene finalmente chiarito un equivoco sul quale in passato vi erano state indebite strumentalizzazioni politiche. Critica in particolare l'atteggiamento contraddittorio tenuto a suo tempo dal ministro Lupi, che in un caso aveva accolto la candidatura di un soggetto privo di laurea per la presidenza di un'autorità portuale, mentre in un altro, pur a fronte del voto favorevole della Commissione, aveva rigettato la candidatura perché il soggetto aveva una laurea non direttamente legata al settore marittimo-portuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ARACRI](#) (FI-PdL XVII), [BORIOLI](#) (PD), [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CERVELLINI](#) (Misto-SI-SEL), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [DI GIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [FILIPPI](#) (PD), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [MERLONI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [RANUCCI](#) (PD), [SONEGO](#) (PD) e [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 scheda bianca.

**Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale ([n. 87](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale.

Evidenzia come la candidatura del dottor Daniele Rossi sia stata fortemente voluta dal territorio e, come previsto, sulla stessa è stata acquisita l'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Il dottor Rossi risulta inoltre dotato dei requisiti prescritti, avendo maturato una notevole competenza nel settore marittimo-portuale, anche con qualificate esperienze di lavoro all'estero. Per tale ragione propone di rendere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BORIOLI](#) (PD), [CANTINI](#) (PD), [CARDINALI](#) (PD), [CERVELLINI](#) (Misto-SI-SEL), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [DIGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)), [FILIPPI](#) (PD), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [MERLONI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [RANUCCI](#) (PD), [SONEGO](#) (PD) e [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 1 scheda bianca.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività *internet* nelle comunità locali ([n. COM \(2016\) 589 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([n. COM \(2016\) 590 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ([n. COM \(2016\) 591 definitivo](#))**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti sottoposti al parere motivato

sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra gli atti comunitari in titolo, che si inseriscono nell'ambito di un pacchetto di iniziative legislative assunte dalla Commissione europea nel settembre scorso, finalizzate ad una revisione del quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle significative evoluzioni intervenute negli ultimi anni in tale settore e crei le condizioni necessarie per la realizzazione del mercato unico digitale, in armonia con quanto previsto nella comunicazione sulla "Strategia per il mercato unico digitale" elaborata dalla Commissione nel 2015.

Per quanto riguarda i singoli atti, sui quali la 8ª Commissione è chiamata ad esprimersi in relazione ai profili della sussidiarietà e della proporzionalità, l'atto comunitario COM (2016) 590 propone l'introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un'unica direttiva le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE), di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta "direttiva quadro"), di servizio universale (direttiva 2002/22/CE) e successive modificazioni ed integrazioni. Dà quindi conto in dettaglio della proposta che, adottata dopo un'ampia consultazione dei soggetti interessati, modifica in maniera sostanziale molti aspetti della disciplina vigente.

Il testo, che reca in evidenza le modifiche rispetto alla legislazione vigente, si suddivide in 118 articoli, raggruppati in 4 parti, e 12 allegati.

Ricorda che la Parte I definisce il quadro regolatorio complessivo, adeguando le definizioni alle novità tecnologiche e del mercato, nonché integrando gli obiettivi tradizionali di intervento nel settore.

Viene poi ridefinito il quadro istituzionale e della *governance*, rafforzando il ruolo dei regolatori nazionali indipendenti, nonché i compiti attribuiti al BEREC. Altre norme riguardano l'introduzione dell'obbligo di coordinamento tra gli Stati membri per i problemi relativi alle interferenze transfrontaliere.

Vi sono poi disposizioni per l'attuazione delle misure introdotte, nonché misure per il consolidamento del mercato interno, per il quale sono attribuite specifiche competenze alle autorità nazionali di regolamentazione.

Ci sono altresì misure per la sicurezza delle reti e dei servizi.

Segnala quindi che la Parte II del provvedimento riguarda la disciplina delle reti, riformulando le disposizioni relative ai contributi per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio e alla coibizione e condivisione di elementi delle reti e delle risorse, nonché modificando le norme relative all'accesso allo spettro radio e alla gestione dei diritti e delle licenze d'uso.

Evidenzia che sono altresì modificate le norme relative alla regolamentazione dell'accesso, finalizzate a rafforzare l'attuale regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato, al fine di promuovere la concorrenza a livello di infrastrutture e la realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori e di sostenere la diffusione di quelle ad altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione.

Nella Parte III del provvedimento, dedicata alla disciplina dei servizi, rivestono particolare importanza le disposizioni che regolano gli obblighi di servizio universale, che vengono modificate al fine di ampliare le possibilità di accesso degli utenti, in particolare di quelli più vulnerabili.

Alcune novità riguardano poi la disciplina delle risorse di numerazione, in particolare per i servizi di emergenza, nonché le disposizioni relative ai diritti dei consumatori e degli utenti finali, per i quali vengono rafforzati gli obblighi di informazione relativi ai contratti e sono modificate le norme sul cambiamento di fornitore e sulla portabilità del numero e introdotte disposizioni sull'offerta di pacchetti di servizi.

Tra le disposizioni finali, che vengono semplificate, è disciplinato infine il potere della Commissione di adottare atti delegati.

Si sofferma quindi sull'atto comunitario COM (2016) 589, che è una proposta di regolamento finalizzato a promuovere la connettività delle comunità locali, che si inserisce nella strategia volta a

favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale.

In particolare, intervenendo con modifiche del quadro giuridico per le telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come delineato nel regolamento (UE) n. 1316/2013 e nel regolamento (UE) n. 283/2014, si incoraggiano gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a realizzare progetti per la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, basata su una banda larga ad altissima velocità, nei centri della vita pubblica locale (come ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nelle biblioteche, nei centri sanitari e negli spazi pubblici all'aperto). A tale fine, sono previsti incentivi finanziari, fino a 120 milioni di euro.

Passa infine ad illustrare l'atto comunitario COM (2016) 591, che reca una proposta di regolamento per la disciplina dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Nell'ambito della strategia volta a definire un quadro istituzionale più efficace ed efficiente per il settore delle comunicazioni elettroniche, la proposta ridefinisce l'assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel comitato dei regolatori europei e nell'Ufficio del BEREC, unificando le due strutture in un unico organismo e trasformando il BEREC in una vera e propria agenzia comunitaria, dotata di strumenti e risorse adeguate. Ciò peraltro, oltre a migliorare la funzionalità, dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione dell'attuale duplicazione di programmi di lavoro. Il provvedimento consta di 41 articoli, raggruppati in sei Capi, che illustra nel dettaglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORIOLI** (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame presso le Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esso propone la conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il decreto si compone di quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-3) contiene interventi in materia di riscossione, disciplinando, tra l'altro, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il Capo II (articoli 4-7) reca misure in materia fiscale. In relazione ai riflessi sulle materie di interesse per la 8ª Commissione, segnala che le disposizioni finalizzate al recupero dell'evasione, di cui all'articolo 4, prevedono un più ampio ricorso all'uso obbligatorio delle comunicazioni elettroniche per taluni adempimenti fiscali e contemplano la concessione di agevolazioni per i relativi adeguamenti tecnologici.

Tra le novità in tema di accise contenute nell'articolo 4-*ter*, figura poi l'introduzione di una specifica misura di accisa, fissata a 403,22 euro per mille litri, per il gasolio commerciale usato come carburante, prevedendo un meccanismo di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa.

L'articolo 6, nel disciplinare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, al comma 11 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni introdotte (volte a escludere il pagamento di una serie di oneri accessori al debito fiscale) si applichino limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

L'articolo 7-*ter* dispone poi che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applichi, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene misure urgenti per finanziare esigenze indifferibili, segnala innanzitutto l'articolo 10, con il quale si autorizzano spese per le infrastrutture ferroviarie. Si tratta di 320 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per l'anno 2018 finalizzati agli interventi relativi a "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del Contratto di programma aggiornamento 2016 - parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. Oltre a prevedere, contestualmente, l'approvazione di tale aggiornamento 2016, si stabilisce che l'autorizzazione di spesa sia immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi, che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021.

L'articolo prevede infine che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il Contratto di programma - parte servizi con RFI siano destinate al Contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento.

L'articolo 10-*bis* autorizza poi una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno".

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l., con un piano di risanamento *ad hoc*. L'articolo assegna anche un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise per la copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Si introduce infine l'obbligo, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare annualmente alle Camere, su indicazione delle Regioni, una relazione sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale.

L'articolo 14 interviene anche sulla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi, destinandone una quota parte alla mutualità generale.

Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie e finali. Evidenzia poi che, tra le riduzioni per il 2016 delle dotazioni dei Ministeri indicate nell'articolo 15 e nell'elenco allegato al decreto per la copertura di alcuni degli interventi proposti, quelle relative al Ministero delle infrastrutture ammontano a 112,1 milioni di euro.

Propone infine di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che viene infine approvata.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*) segnala l'esigenza di svolgere quanto prima audizioni dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore marittimo, interessato negli ultimi tempi da una serie di gravi problemi. Tra gli altri, cita la difficoltà di conformarsi ai requisiti professionali prescritti dal recente recepimento in Italia della direttiva dell'Unione europea che ha dato attuazione alla Convenzione di Manila.

Si tratta di questioni molto gravi che stanno compromettendo l'assetto del settore e per le quali, al termine delle audizioni, sarebbe opportuno ascoltare anche il ministro Delrio.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) si unisce alla richiesta del senatore Cervellini, confermando le difficoltà applicative che sta creando il recepimento della direttiva europea, anche a causa degli eccessivi adempimenti burocratici imposti dalle autorità italiane, in spregio al divieto di *gold plating* al quale il Parlamento ha sempre cercato di attenersi.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) chiede di poter svolgere quanto prima un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di organizzare non appena possibile le audizioni richieste, verificando anche la disponibilità del ministro Delrio, compatibilmente con il calendario dei lavori parlamentari, che, come noto, potrebbe subire alcune variazioni in relazione alla prossima scadenza referendaria. Per la stessa ragione, ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo anche la fissazione di una seduta dell'Ufficio di Presidenza.

### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverta che la seduta già convocata per domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 155 (ant.) del 25/01/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 155**  
**MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Stefano ESPOSITO](#)

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI CONFINDUSTRIA DIGITALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DDL [2484](#) (FORNITURA SERVIZI RETE INTERNET)*



# 1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 286 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017  
**286ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale di Confindustria Digitale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2484 (Fornitura servizi rete *internet*), svolta il 25 gennaio in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile, ingegner



Fabrizio Curcio, e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, dottor Vasco Errani, già prevista per oggi alle ore 13, dinanzi alle Commissioni congiunte Lavori pubblici, comunicazioni del Senato e Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta sull'attuazione del nuovo Codice degli appalti, è stata sconvocata su richiesta dell'ingegner Curcio e del dottor Errani, impossibilitati a partecipare a causa di impegni istituzionali sopraggiunti.

D'intesa con gli auditi, l'audizione sarà rinviata a martedì 7 febbraio, presumibilmente alla stessa ora. Ribadisce la rilevanza dell'incontro, al fine di fare chiarezza sulla questione delle procedure di appalto nelle emergenze di protezione civile e auspica quindi che lo stesso possa avere luogo regolarmente la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [Stefano ESPOSITO \(PD\)](#), con riferimento al medesimo tema, segnala che, da indiscrezioni di stampa, il Governo starebbe preparando un decreto-legge contenente numerose deroghe al nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), che andrebbero a incidere non solo sulle procedure di appalto nelle emergenze di protezione civile legate ai recenti eventi sismici, ma anche sulle procedure di appalto riguardanti l'organizzazione del prossimo G7 di Taormina.

Qualora tale indiscrezione fosse confermata, auspica che il provvedimento in Senato sia assegnato all'esame della Commissione Lavori pubblici in sede referente e non in sede meramente consultiva, trattandosi di materia che investe in pieno la competenza della Commissione stessa. Chiede pertanto al Presidente di vigilare in tal senso.

Il senatore [CIOFFI \(M5S\)](#) sottolinea che l'inserimento nel preannunciato decreto-legge di deroghe alle procedure ordinarie di appalto per l'organizzazione del G7 sarebbe un fatto gravissimo, soprattutto se si pensa che l'evento era noto da tempo e non rivestiva quindi carattere d'urgenza, tanto che il Commissario straordinario è già stato nominato lo scorso anno.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la situazione e di adottare eventuali iniziative, d'intesa con la Commissione, una volta che il preannunciato decreto-legge sia stato effettivamente emanato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di programma 2016-2021 - Parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa ([n. 374](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in esame, che sintetizza le osservazioni emerse nel dibattito, anche alla luce delle informazioni acquisite durante l'audizione informale dell'amministratore delegato di RFI Spa.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, per la quale manifesta pieno apprezzamento.

Richiamando altresì il giudizio favorevole sullo schema di contratto di programma in esame già espresso durante l'audizione dell'amministratore delegato di RFI, osserva che il contratto è frutto anche del proficuo e utile contributo offerto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha svolto in questi mesi un pregevole lavoro malgrado le ingiuste critiche provenienti da alcuni operatori ferroviari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, che è approvato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([n. COM \(2016\) 818 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra la proposta in esame, che introduce una modifica al Regolamento comunitario n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, al fine di coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 di tale atto, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel 2007 e modificato nel 2010.

Tale Accordo, infatti, prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, cioè per i contratti che prevedono, tra le compagnie aeree delle parti, la possibilità di noleggio dell'aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio). La formulazione vigente dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento n. 1008, invece, nel definire le condizioni per ottenere l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in paesi terzi, pone una serie di limitazioni, tra cui il rispetto di norme di sicurezza (lettera *a*) e la sussistenza di esigenze eccezionali, stagionali ed operative che non possano essere soddisfatte con il ricorso a un aeromobile immatricolato nella Comunità europea (lettera *b*).

La proposta in esame è quindi finalizzata ad introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13, comma 3, lettera *b*) del Regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come tale modifica nel breve periodo riguarderebbe solo i rapporti con gli Stati Uniti, che sono il primo Paese con il quale l'Unione ha stipulato un accordo di *wet lease*, che prevede sostanzialmente un regime aperto tra le parti. Altri Paesi

terzi potrebbero seguire in futuro e chiedere deroghe analoghe, ma ogni richiesta verrebbe trattata caso per caso ed eventuali esenzioni dovrebbero essere concesse solo se adeguatamente giustificate.

Ricorda infine che la Commissione 8a è chiamata ad esprimersi sull'atto in esame, oltre che per gli aspetti di merito, anche per quanto riguarda la valutazione di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il termine per il parere motivato è fissato al prossimo 16 febbraio, previa acquisizione, entro il 9 febbraio, delle osservazioni e proposte della 3ª e della 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2452\)](#) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2545\)](#) *Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

[\(2603\)](#) *CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2603 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2016.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 2603, di iniziativa del senatore Crosio, che, come i disegni di legge nn. 2452 e 2545 già in corso di esame presso la Commissione, ha l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara.

Ricorda che il provvedimento conta di un solo articolo, che introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, che siano o meno iscritti.

Dopo aver descritto il funzionamento del registro e gli obblighi posti a carico degli operatori commerciali, fa presente che le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti verranno apportate con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine, in considerazione dell'identità della materia trattata, propone la congiunzione dell'esame del suddetto disegno di legge n. 2603 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545.

La Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" ([n. 915](#))**

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra l'affare assegnato in titolo, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva con l'espressione di un parere alla 14ª Commissione. L'affare riguarda le priorità dell'Unione europea per il 2017, come individuate nel Programma di lavoro per il 2017, che espone le iniziative che saranno al centro dell'azione dell'Unione europea nell'anno appena iniziato, nonché nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per 2017 (*Doc. LXXXVII-bis n. 5*), nella quale sono illustrati gli orientamenti che il Governo italiano intende perseguire nell'ambito della sua partecipazione all'Unione.

Dopo aver descritto l'articolazione della Relazione programmatica, divisa in cinque parti, fa riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, segnalando in particolare i capitoli che, all'interno della seconda parte, riguardano la strategia per il mercato unico digitale e il settore dei trasporti.

Nella Relazione si sottolinea l'impegno del Governo italiano a sostenere le azioni già intraprese a livello comunitario per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, basata sui tre pilastri del miglioramento dell'accesso *online* a beni e servizi in tutta Europa per consumatori ed imprese, nella creazione di un contesto favorevole allo sviluppo di reti e servizi digitali, nell'impulso alla crescita dell'economia europea. Segnala quindi le principali misure adottate, di cui il Governo si è impegnato a seguire il negoziato, così come le iniziative della Commissione europea in materia di commercio elettronico.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alla revisione del quadro normativo esistente per le reti digitali e i servizi innovativi, anche in considerazione delle possibili ricadute sugli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali, come quelle per lo sviluppo della banda larga.

Con riferimento al settore dei trasporti, evidenzia l'impegno del Governo a seguire tutti i settori della politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei, nell'ottica di contribuire alla "Priorità 1 - rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti", assicurando massima continuità alle opere in corso di realizzazione e soprattutto ai valichi ferroviari transfrontalieri. Il Governo si farà, inoltre, parte attiva nei negoziati tecnici avviati dalla Commissione europea per la revisione della rete trans-europea, nonché nel processo di estensione dei corridoi multimodali sia nell'ambito dell'UE che verso i paesi vicini.

Infine, verrà dato seguito al processo negoziale avviato con la Commissione europea per l'individuazione di potenziali interventi e proposte progettuali riconosciuti di valore aggiunto europeo, ai fini dell'applicazione della cosiddetta "clausola di flessibilità degli investimenti".

Richiama poi, nell'ambito dell'attuazione del PON "Infrastrutture e reti" 2014-2020, il cui obiettivo tematico è quello di "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete" - le principali priorità, individuate nel sostegno alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodali con investimenti nella TEN-T e nello sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, anche in riferimento alla mobilità regionale e locale.

Con riferimento specifico al trasporto stradale, evidenzia che il Governo manifesta l'intenzione di sostenere le iniziative contenute nel cosiddetto "Pacchetto stradale", che riguardano vari aspetti, quali l'autotrasporto, gli aspetti sociali e la tariffazione delle infrastrutture. Nella Relazione si evidenzia come la problematica più sensibile per l'Italia sia quella concernente il trasporto di cabotaggio, per il quale il Governo è contrario a una maggiore liberalizzazione e chiede invece una sostanziale armonizzazione delle regole in ambito europeo .

Nel trasporto ferroviario, occorrerà recepire e dare attuazione agli interventi contenuti nel cosiddetto pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, considerando che dallo scorso giugno sono in vigore la direttiva sulla sicurezza del settore ferroviario e la direttiva sulla interoperabilità del sistema ferroviario nell'UE, nonché il regolamento sull'Agenzia ferroviaria dell'UE (ERA).

Con riferimento al trasporto marittimo, il Governo sosterrà il consolidamento della politica europea in materia di *safety*.

In materia di trasporto aereo, proseguiranno le attività negoziali per la stipula di accordi aerei con paesi extracomunitari.

Si sofferma, infine, sul Programma di lavoro per il 2017 presentato dalla Commissione europea ed allegato alla Relazione programmatica, che espone le principali iniziative che la Commissione si impegna a realizzare entro la fine del 2017, nell'ambito delle 10 priorità indicate nell'Agenda strategica europea.

Con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commissione, richiama la priorità relativa alla creazione di un mercato unico digitale connesso, che rimane in cima all'agenda per il 2017. La Commissione europea intende dare corso al pacchetto REFIT riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comprende le proposte sul commercio elettronico, le pubblicazioni *online* e i libri digitali, e alle iniziative sulla promozione dell'economia dei dati, al fine di affrontare anche gli ostacoli alla libera circolazione dei dati all'interno dell'Europa. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla definizione delle proposte già presentate sui contratti digitali, il *copyright*, i geoblocchi, la portabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, le telecomunicazioni, l'uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente proposta sul WiFi4EU.

Evidenzia infine che la Commissione intende tenere fede alla promessa di abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017, nonché valutare i progressi conseguiti e le misure necessarie per completare il mercato unico digitale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI \(M5S\)](#), in relazione agli interventi per il miglioramento dell'accesso *on line* a beni e servizi, ricorda che l'Italia è ancora molto indietro nella realizzazione delle infrastrutture digitali, malgrado le promesse a suo tempo fatte dal Presidente del Consiglio Renzi di colmare il divario digitale già nel 2012.

Con riferimento al completamento dei lavori per i valichi ferroviari transalpini, ritiene che questa non sia la scelta migliore per assicurare lo sviluppo e l'occupazione.

L'obiettivo di questi progetti è infatti quello di favorire il transito delle merci dirette in Europa attraverso i porti italiani anziché attraverso quelli del Mare del Nord. Tuttavia, anche una volta che fossero stati realizzati i valichi transalpini, i porti del nord Europa resterebbero sempre più convenienti perché sono in grado, a differenza della maggior parte di quelli italiani, di accogliere le grandi navi

portacontainer e quindi di trattare volumi maggiori di merce, abbattendo significativamente i costi di trasporto. Anche il richiamo al PON "Infrastrutture e reti" 2014-2020 per promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le principali strozzature, richiederebbe a suo avviso prima interventi a livello nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo dei porti e dei retroporti. Senza tali interventi, infatti, anche i pochi porti italiani che possono accogliere le grandi navi portacontainer come Gioia Tauro, non potrebbero smistare un volume di merce tale da coprire i costi dell'investimento sulle reti di trasporto.

In risposta a un quesito del senatore [RANUCCI \(PD\)](#), il [PRESIDENTE](#) precisa che, attualmente, in Italia i porti che hanno un fondale abbastanza profondo da accogliere le grandi navi portacontainer sono solo Cagliari, Gioia Tauro e Taranto.

Il senatore [SONEGO \(PD\)](#) ritiene che anche il porto di Trieste possa accogliere tali navi.

Il senatore [FILIPPI \(PD\)](#) osserva che il tema dei valichi transalpini è assai complesso. Finora, per la carenza delle strutture dei retroporti e degli interporti, i porti italiani hanno esercitato prevalentemente una funzione di destinazione finale delle merci e non di transito, in ambito prevalentemente regionale. La sfida ora, sia pure in ritardo, è di potenziare i valichi per recuperare spazi di mercato rispetto ai porti nordeuropei, che già smistano parte delle merci dirette verso l'Italia. Sottolinea che per fare questo occorre allungare la catena logistica, in una visione di sistema. Richiama in proposito la grave frammentazione del settore dell'autotrasporto, che rappresenta il segmento più grande della catena logistica e che ha bisogno di una profonda riorganizzazione.

Il senatore [SONEGO \(PD\)](#) condivide l'importanza dello sviluppo dei valichi transalpini. In proposito richiama l'esigenza di svolgere dei sopralluoghi in Alto Adige, dove i lavori per la galleria di base del Brennero stanno procedendo in maniera spedita, nonché in Friuli-Venezia Giulia dove invece c'è un grosso ritardo nella realizzazione dei valichi orientali, malgrado i preannunciati progetti di sviluppo dei traffici verso ovest da parte della Cina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di Contratto di programma 2016-2021 - Parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa (Atto del Governo n. 374),

premessi che:

- il provvedimento in esame contiene lo schema di Contratto di programma per gli anni 2016-2021 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italia Spa per la disciplina

del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria;

- la validità del precedente Contratto, riferito agli anni 2012-2014, era stata prorogata dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2015, per il periodo necessario alla stipula del nuovo Contratto, ai medesimi patti e condizioni già previsti, con l'aggiornamento delle relative Tabelle e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Pertanto, lo schema di Contratto in esame esplicherà di fatto la sua vigenza nel quinquennio 2017-2021;

- appare assai apprezzabile il fatto che, a differenza di quanto sovente accaduto in passato, lo schema di Contratto di programma in esame sia stato presentato alle Commissioni parlamentari in tempi congrui, rispetto al suo periodo di validità, in quanto tale circostanza garantisce la reale efficacia del Contratto stesso come strumento di programmazione degli interventi di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria e consente una più tempestiva e coerente valutazione da parte del Parlamento;

rilevato che:

- l'articolo 7 del Contratto e il connesso Allegato 4a quantificano in 5.853 milioni di euro il fabbisogno in conto esercizio complessivo, finanziato a legislazione vigente, per il periodo 2016-2021, suddiviso in 5.343 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e la circolazione e in 510 milioni di euro per la *safety*, la *security* e la navigazione. A tale fabbisogno occorre aggiungere 222 milioni di euro per il progetto "Gate" (volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie) e per i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta, non finanziati a legislazione vigente;

- le medesime disposizioni quantificano in 3.991 milioni di euro il fabbisogno in conto impianti per le attività di manutenzione straordinaria finanziato a legislazione vigente, per il periodo di vigenza contrattuale, ad eccezione dell'annualità 2021, per la quale risulta non coperto un fabbisogno pari a 750 milioni di euro;

tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti durante le audizioni svolte con l'amministratore delegato di RFI che, in maniera puntuale e precisa, ha fornito un quadro informativo ampio ed esaustivo sui contenuti dello schema di Contratto in titolo;

avendo altresì apprezzato, nell'ambito delle suddette audizioni, il lavoro altamente proficuo svolto da RFI negli ultimi anni, in termini di sviluppo della rete ferroviaria, di incremento dei livelli di sicurezza e dei tempi di puntualità dei treni, accompagnati da risultati gestionali ugualmente positivi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si condivide l'impostazione complessiva del Contratto in esame, sia per le attività di manutenzione ordinaria che per quelle di manutenzione straordinaria e si auspica che i relativi programmi possano essere attuati in maniera integrale e tempestiva;

- a tale scopo, appare essenziale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI procedano in tempi rapidi alla stipula del Contratto di programma in esame, riducendo al minimo gli adempimenti e i passaggi formali richiesti per la definitiva approvazione;

- si raccomanda al Governo di garantire il reperimento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per la copertura di tutte le attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) previste dallo schema di Contratto in esame e non ancora finanziate a legislazione vigente;

- in tale ambito, particolare attenzione deve essere riservata alle risorse destinate alla copertura degli oneri aggiuntivi relativi al progetto "Gate" e ai servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta; per questi ultimi servizi, data la rilevanza e il grande valore sociale, è auspicabile un potenziamento e una progressiva diffusione presso tutte le stazioni della rete ferroviaria nazionale;

- infine, con riferimento alle attività volte all'incremento della sicurezza della rete, è auspicabile che l'attrezzaggio con il sistema SCMT/SSC per il controllo delle distanze fra i treni sia esteso progressivamente a tutte le linee ferroviarie italiane, incluse quelle di proprietà regionale e locale, valutando a tal fine anche la possibilità di individuare RFI come unico gestore di tutte quante le reti ferroviarie italiane.



# 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 157**  
**MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI AIIP (ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER)  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2484](#) (FORNITURA SERVIZI RETE  
INTERNET)*

# 1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017  
288ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali delle Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2603\)](#) *CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle*

***opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il relatore **RANUCCI** (PD) fa presente che la Commissione ha concluso quasi tutte le audizioni programmate sull'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Se il Presidente e la Commissione convengono, ritiene quindi che siano maturi i tempi per individuare il testo base e fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** concorda con le considerazioni del relatore e propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 2603 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 16 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(2553) LUCIDI ed altri. - Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check***

(Esame e rinvio)

Il relatore **RANUCCI** (PD) illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del senatore Lucidi ed altri, che è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.

Come ricordato anche nella Relazione che accompagna il provvedimento, evidenzia che il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, già contiene riferimenti alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica e prevede, inoltre, tra le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, quelle finalizzate a garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità nonché quelle finalizzate a garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

Il disegno di legge propone quindi una serie di integrazioni della disciplina del Codice, finalizzate più specificamente ad "introdurre l'obbligo per tutte le reti di telefonia e *internet* in concessione di mettere

a disposizione un canale *safety check*, mediante il quale gli operatori lanciano l'allerta verso i cellulari agganciati alle celle in una data area".

Evidenzia che il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 specifica le finalità dell'intervento.

L'articolo 2 inserisce nell'articolo 1 del Codice le definizioni della funzione di *safety check* e di *safety check*.

L'articolo 3 pone nell'articolo 4 del Codice, tra gli obiettivi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, quello di favorire, in caso di emergenze per calamità naturali o atti terroristici, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la protezione civile e la tutela dei diritti della persona ivi indicati.

L'articolo 4 integra l'articolo 13 del Codice, prevedendo che la promozione degli interessi dei cittadini sia perseguita anche attraverso la garanzia dell'attivazione della funzione di *safety check*.

L'articolo 5 incide poi sull'articolo 14 del Codice, per prevedere che la necessità di favorire la tutela dell'incolumità pubblica e dei connessi diritti personali in caso di emergenze, attraverso le tecnologie di comunicazione, possa consentire di imporre la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica.

L'articolo 6 modifica l'articolo 16-*bis* del Codice, per comprendere anche la garanzia di un servizio di *safety check* tra le misure tecniche il Ministero dello sviluppo economico può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 76 del Codice, che disciplina i servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo, affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi di emergenza e le imprese interessate garantiscano l'attivazione di una funzione di *safety check*.

L'articolo 8 inserisce l'attivazione della funzione di *safety check* tra le prestazioni a fini di giustizia obbligatorie per gli operatori, di cui all'articolo 96 del Codice. In proposito sottolinea l'esigenza di valutare l'adeguatezza di tale accorpamento, attesa la diversa natura giuridica e lo specifico regime vigente per le prestazioni a fini di giustizia.

L'articolo 9 integra l'elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, contenuto nell'Allegato n. 1 al Codice, con la previsione della garanzia dell'attivazione della funzione di *safety check*.

L'articolo 10 rinvia la definizione delle disposizioni dettagliate per l'attuazione del *safety check* ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo poi, oltre a contenere le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento, stabilisce che, in relazione alle prestazioni obbligatorie, vengano applicate le sanzioni di cui all'articolo 98 del Codice.

Sempre con riferimento a tali prestazioni, l'articolo 11 stabilisce che l'obbligo a carico degli operatori si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con cui sono definite le modalità attuative del sistema di controllo *safety check*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) evidenzia la rilevanza del tema trattato dal disegno di legge in esame, sul quale si potrebbe registrare a suo avviso una convergenza trasversale fra tutte le forze politiche. Ove vi siano le condizioni, si potrebbe chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, per assicurare un *iter* più certo e spedito.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare la praticabilità della richiesta del senatore Stefano Esposito nel

proseguo del dibattito. Ricorda comunque che, per poter richiedere il trasferimento in sede deliberante, occorre previamente acquisire l'unanimità di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ricorda che la Commissione ha svolto un lungo e approfondito ciclo di audizioni informative sui temi affrontati dal disegno di legge in esame, registrando opinioni spesso difformi tra i vari soggetti ascoltati.

In particolare, i rappresentanti di Confindustria digitale hanno segnalato il problema di un possibile contrasto tra le disposizioni presenti nel provvedimento e quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/2120, che interviene sulla medesima materia, suggerendo di sospendere l'*iter* di esame.

Al riguardo, dopo aver sottolineato che vi è una generale intesa tra le forze politiche per proseguire l'esame delle proposte di legge e addivenire ad una sua rapida approvazione, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sui suddetti aspetti.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** ricorda che il Governo ha seguito con grande attenzione l'*iter* del provvedimento nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati. Conferma che il testo è assolutamente coerente con le previsioni del Regolamento (UE) n. 2015/2120 e che non vi è quindi sovrapposizione o conflitto. Precisa che il disegno di legge interviene anche su materie non disciplinate dal Regolamento, in particolare per quanto riguarda il libero accesso a *software*, contenuti e servizi, fissando regole particolarmente avanzate e innovative a tutela degli utenti.

Per tale ragione, il Governo auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore **Maurizio ROSSI (Misto-LC)** esprime soddisfazione per il chiarimento fornito dal sottosegretario Giacomelli, che fa venire meno tutte le obiezioni poste in particolare da Confindustria digitale. Ribadisce quindi il pieno sostegno al provvedimento, plaudendo all'iniziativa dell'onorevole Quintarelli, riconosciuto esperto dei problemi dell'utilizzo dei servizi di *internet*. Sottolinea che, attraverso l'approvazione del disegno di legge, l'Italia si doterebbe di una normativa estremamente avanzata e all'avanguardia.

Il senatore **EILIPPI (PD)** propone di richiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, come avvenuto del resto già in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE** si riserva di verificare le posizioni dei Gruppi parlamentari in merito alla richiesta

avanzata dal senatore Filippi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" (n. 915)**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla Commissione sulla base delle considerazioni che scaturiranno dal dibattito, invitando a tal fine i colleghi interessati a trasmettere quanto prima eventuali ulteriori osservazioni o proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 289 (pom.) del 14/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017  
**289ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale di Assocall, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2603, 2452 e 2545 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta era stato proposto da parte di alcuni senatori di richiedere il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e che egli si era riservato di verificare in proposito l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione, che non appare però al momento unanime.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ritiene preferibile proseguire l'esame in sede referente e propone, ove la Commissione convenga, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** concorda con le considerazioni del relatore e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per mercoledì 22 febbraio alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553*

Il senatore **LUCIDI (M5S)** ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio in relazione all'esame del disegno di legge n. 2553, di cui è primo firmatario, è stata avanzata la richiesta di trasferimento in sede deliberante. Chiede pertanto se vi siano stati sviluppi in merito.

Il **PRESIDENTE** precisa che sono ancora in corso le verifiche per acquisire l'orientamento dei Gruppi parlamentari in ordine alla suddetta richiesta. Si riserva quindi di riferire in merito in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([n. COM \(2016\) 818 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 183)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) sull'atto in esame, contenente un avviso favorevole sul rispetto dei presupposti di sussidiarietà e proporzionalità.

Il vice ministro NENCINI, a nome del Governo, conferma che nella proposta di regolamento in titolo non si ravvisano profili critici.

Concorda pertanto con la proposta di risoluzione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di risoluzione della senatrice, che è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" ([n. 915](#))**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) fa presente che si era riservata uno spazio per acquisire eventuali ulteriori osservazioni dei colleghi sull'atto in esame. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere per la seduta successiva.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) richiama le considerazioni già svolte sul provvedimento nelle precedenti sedute, auspicando che la relatrice possa tenerne conto nella sua proposta di parere.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si riserva di far pervenire alla relatrice un eventuale contributo, a

integrazione delle considerazioni già svolte nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **ORRU'** (PD) illustra il disegno di legge in esame, che propone la conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, adottato dal Governo al fine di affrontare talune situazioni di criticità presenti in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della 8ª Commissione, segnala, per l'incidenza sul settore portuale, l'articolo 4, che introduce norme per contrastare la crisi in atto nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività di trasbordo delle merci.

In particolare, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment*, e a condizione che in tali porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, si prevede che venga istituita, a decorrere dal 1º gennaio 2017, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. In tale Agenzia, istituita dalla competente Autorità di sistema portuale in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. L'Agenzia, che in deroga al divieto stabilito dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 è partecipata dall'Autorità portuale, fornisce attività di supporto alla collocazione dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale, che può avvalersi anche del cofinanziamento da parte delle regioni.

Dà poi conto delle altre disposizioni dell'articolo 4, volte ad assicurare che, per tutte le esigenze temporanee o a tempo indeterminato di manodopera nei porti interessati, si farà prioritariamente ricorso ai lavoratori inquadrati nell'Agenzia, cui sono applicate le disposizioni vigenti in materia di sostegno al reddito per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Si contempla infine la possibilità di una trasformazione dell'Agenzia istituita sulla base delle norme ora introdotte in un'Agenzia per la fornitura del lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84, qualora alla scadenza del periodo di operatività, restassero ad essa in forza lavoratori non impiegati.

Fa poi presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 4-bis, che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 il contributo già introdotto dalla legislazione vigente per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Come esplicitato nella norma, l'obiettivo dell'intervento è il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai porti, interporti e piattaforme logistiche del Mezzogiorno, in modo da ridurre il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale della portualità e della logistica. Dal punto di vista procedurale, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

stipuli con il soggetto attuatore unicoper la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, la società Uirnet s.p.a., una apposita convenzione per l'utilizzo dei fondi. I fondi, infine, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri contenute all'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che regola le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, infine, che l'articolo 7, nel disciplinare gli interventi funzionali alla presidenza italiana del prossimo G7, introduce la possibilità che, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza, si applichi la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il presupposto per l'applicazione di tale procedura è che sia fornita una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare alla procedura ordinaria di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli interventi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si sofferma sull'articolo 7 del decreto-legge in conversione, che propone deroghe alle procedure del codice degli appalti per consentire la realizzazione dei lavori legati al prossimo G7 di Taormina. Si tratta a suo avviso di disposizioni inaccettabili, che contraddicono lo stesso spirito del codice atteso che, già nel dibattito parlamentare che aveva accompagnato l'*iter* della legge delega n. 11 del 2016, si era affermato chiaramente l'intento di non affidare più appalti per i grandi eventi senza procedure ad evidenza pubblica, come invece si vuole fare ora con l'articolo 7 in questione. Peraltro, lo svolgimento dell'evento era già stato deciso lo scorso anno, ma vi sono stati ritardi nella preparazione e nella nomina del Commissario straordinario, che ora non si possono cercare di recuperare con questi espedienti.

Per quanto concerne l'articolo 4, pur comprendendo la necessità di dare sostegno ai lavoratori dei porti di *transhipment* in crisi, osserva che si tratta di una disposizione che contrasta con la logica della competizione di mercato che dovrebbe informare l'attività dei porti. Chiede poi conferme sulla natura interamente pubblica dell'Agenzia di somministrazione di manodopera che potrà essere costituita dall'Autorità di sistema portuale.

Infine, con riferimento all'articolo 4-*bis*, a fronte dei ritardi sul completamento delle infrastrutture logistiche ivi richiamate, si chiede se tale progetto abbia effettivamente una sua validità o se i contributi previsti dalla norma si risolvano nell'ennesimo sperpero di denaro pubblico.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) contesta anch'egli in maniera decisa il contenuto dell'articolo 7, per quanto riguarda le deroga al codice degli appalti legata alla realizzazione dei lavori per il G7 di Taormina. Pur comprendendo l'importanza dell'evento, ritiene infatti inaccettabile il ricorso alle procedure di urgenza di cui all'articolo 63 del codice degli appalti (ossia l'affidamento di appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), per il quale mancano del tutto i presupposti.

Auspica che su questo punto vi sia una chiara presa di posizione da parte della Commissione e una seria riflessione del Governo.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) rileva che il provvedimento in esame contiene alcune questioni di particolare importanza per le competenze della Commissione e auspica che le stesse siano segnalate con il dovuto rilievo nel parere per la Commissione di merito.

In primo luogo, si sofferma sull'articolo 4. Condivide l'esigenza di adottare misure di sostegno a favore dei lavoratori portuali, ma segnala che il problema è molto più ampio e non riguarda solo la

manodopera dei porti di *transshipment* richiamati dalla disposizione (vale a dire quelli di Gioia Tauro e Taranto) investendo in realtà la totalità dei porti italiani.

La misura adottata quindi, ancorché condivisibile, è insufficiente, sia perché è temporanea, sia perché rischia di innescare richieste di intervento analogo in altri porti senza risolvere il problema vero, che è quello di garantire lo sviluppo dei traffici in tutti gli scali e una gestione competitiva e moderna da parte dei terminalisti e delle stesse società che forniscono la manodopera, ciò che è spesso mancato in questi anni. Inoltre, evidenzia che la norma pone altri problemi, derogando ad una serie di scelte fatte con la recente riforma delle Autorità di sistema portuale, laddove si consente loro di costituire una società che entra direttamente nel mercato della manodopera portuale.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*bis*, in risposta anche al senatore Cioffi, conferma che vi è stato un grave ritardo nel completamento delle infrastrutture logistiche del Mezzogiorno, progetto che ha una assoluta rilevanza strategica per garantire l'efficienza della rete dei trasporti. Le risorse aggiuntive stanziare dalla norma sono quindi giustificate e l'auspicio è che il sistema entri presto a regime, favorendo lo sviluppo del trasporto intermodale.

Infine, condivide pienamente le critiche avanzate dal senatore Stefano Esposito in merito all'articolo 7. Pur comprendendo le motivazioni che hanno ispirato la norma, riesce infatti difficile accettare questa deroga alle ordinarie procedure previste dal codice degli appalti, che contraddice lo spirito della recente riforma che aveva espressamente inteso superare proprio la logica delle procedure di urgenza per i grandi eventi. Chiede quindi alla relatrice di segnalare con la dovuta incisività tali perplessità nel parere per la Commissione di merito.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) contesta la *ratio* sottesa alla norma dell'articolo 4 sulla manodopera dei porti di *transshipment*. Si tratta infatti di una scelta che va contro l'impostazione della legge n. 84 del 1994 sulle attività portuali. Invece di promuovere la competitività e la modernizzazione del sistema portuale in una logica di apertura al mercato, si rischia infatti di riproporre un vecchio approccio consociativistico tra fornitori di manodopera e terminalisti che, di fronte alle crisi, ricorrono puntualmente all'aiuto pubblico.

Le responsabilità della crisi sono però da imputare non solo alle scelte sbagliate delle imprese terminaliste, laddove queste non hanno saputo modernizzarsi e aprirsi alla concorrenza, ma anche al Governo e alle istituzioni locali che, in alcuni scali portuali, non hanno mantenuto gli impegni di adeguare le infrastrutture dei porti alle nuove esigenze dei traffici internazionali (in particolare per quanto riguarda il dragaggio dei fondali).

Infine, segnala che, con l'inserimento nell'Agenzia di lavoro interinale costituita dall'Autorità di sistema portuale, i lavoratori portuali diventeranno a tutti gli effetti dei dipendenti pubblici e, ancorché ciò sia previsto solo per un periodo massimo di 36 mesi, appare difficile che nella pratica si possa poi tornare indietro.

Ritiene utile in proposito che la Commissione possa svolgere un approfondimento sugli attuali problemi del settore portuale nei vari scali.

Il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII) concorda sul fatto che anche le imprese terminaliste abbiano una notevole parte di responsabilità, osservando che ogni volta che si manifesta una crisi, vi è spesso da parte loro la richiesta di un aiuto pubblico.

Il senatore [Maurizio.ROSSI](#) (Misto-LC) concorda con l'osservazione del Presidente. Il problema della modernizzazione delle attività dei terminalisti si risolverebbe se venisse finalmente approvato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento sulle concessioni portuali previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e ormai da tempo atteso. In tal modo, si potrebbe infatti disciplinare il comparto in maniera più rigorosa, fissando la durata delle concessioni e i criteri per il rinnovo delle stesse, che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica

e non mediante proroghe dirette, nonché garantendo regole certe per gli investimenti dei concessionari e i relativi controlli.

In materia di lavoro portuale, rileva che la situazione di crisi è ormai generalizzata, anche per alcuni inaccettabili ricatti occupazionali promossi da alcuni operatori portuali. In proposito denuncia che nel porto di Genova un terminalista abbia minacciato di licenziare molti lavoratori se non gli verrà rinnovata direttamente la concessione. Anche per quanto riguarda le compagnie portuali che forniscono la manodopera, vi è stata finora una gestione non sempre corretta, con una eccessiva difformità di contratti tra uno scalo e l'altro. Il problema di fondo è però quello di favorire lo sviluppo dei traffici, come segnalato anche dai senatori Filippi e Sonego.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sui contributi alle emittenti private e sullo stato di attuazione dei progetti per la rete a banda larga**

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua presenza e gli cede la parola.

Il sottosegretario GIACOMELLI preannuncia che il suo intervento riguarderà sia la questione dell'assegnazione dei contributi alle emittenti locali e del relativo *iter*, sia quella dell'*iter* di approvazione del regolamento di riforma del settore. Infine, riferirà sullo stato di attuazione dei bandi per i progetti della rete a banda larga.

Per quanto riguarda il primo punto, segnala che il Ministero dello sviluppo economico lo scorso 6 dicembre ha emanato finalmente i decreti per il riparto dei contributi 2015, inviandoli alla Corte dei conti per il relativo visto. Il ritardo nell'adozione degli atti è dovuto ai ritardi nella definizione delle graduatorie regionali da parte dei CORECON, in particolare quello della Regione Molise che, a seguito di una pronuncia del TAR di Campobasso, ha dovuto rifare la graduatoria.

Tale vicenda conferma la necessità di adottare quanto prima il nuovo regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 198 del 2016, proprio al fine di snellire una procedura che si è rivelata troppo farraginoso e ridurre anche il numero eccessivo di soggetti competenti, che non consente un vaglio adeguato delle richieste di assegnazione dei contributi, come richiesto invece dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda il regolamento, evidenzia che il MISE ha predisposto il testo e lo ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire il prescritto concerto già il 27 luglio 2016. Scaduti i termini senza che il MEF si sia espresso, il MISE ha poi provveduto a inviare lo schema di regolamento al Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha però più volte rimandato indietro il testo chiedendo modifiche e integrazioni e allungando notevolmente l'*iter*.

Sottolinea che il provvedimento riveste una grande rilevanza, per consentire di impostare finalmente una riforma complessiva del sistema e superarne le criticità. Ricorda, in proposito, che l'elaborazione del testo è frutto di una lunga analisi e di una articolata consultazione pubblica con tutti i vari portatori di interessi. Tra le principali novità introdotte vi è il superamento delle graduatorie dei CORECON regionali e un drastico accorciamento dei tempi di definizione dell'elenco degli aventi diritto ai contributi. Inoltre, grazie alla scelta di destinare una quota dell'extragettito derivante dal canone Rai al finanziamento delle emittenti locali, si è finalmente data certezza di risorse al sistema, creando i presupposti per una effettiva selezione degli aventi diritto tra le aziende più qualificate e meritevoli e sfoltendo un numero divenuto ormai eccessivo. Al riguardo, esprime la propria soddisfazione per la scelta a suo tempo fatta di inserire la riscossione del canone Rai in bolletta e di destinarne una quota al finanziamento delle emittenti locali, malgrado le critiche avanzate da taluni.

Il Ministero dello sviluppo economico è impegnato ad apportare allo schema di regolamento tutte le correzioni richieste dal Dipartimento degli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è necessario che, una volta definito il testo, lo stesso sia approvato rapidamente dal Consiglio dei Ministri, anche per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini del prescritto parere.

Per quanto concerne il piano per la banda larga, fa presente che sono state bandite tre gare, le cui procedure sono attualmente in fase di completamento. I bandi riguardano ciascuno un determinato gruppo di regioni e si trovano in fasi diverse dell'*iter*, ma il Governo ritiene che saranno conclusi nei termini previsti. In proposito, ricorda che occorre anche attendere la conclusione dei ricorsi amministrativi che sono stati presentati su due dei tre bandi, e che saranno decisi nei prossimi mesi.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) condivide la soddisfazione del sottosegretario Giacomelli per la scelta di inserire la riscossione del canone nella bolletta elettrica e di destinarne una quota alle emittenti locali. Ritiene che i ritardi nell'erogazione dei contributi siano da addebitare, più che al Governo, alle procedure eccessivamente burocratiche ancora esistenti: anche per tale ragione prende atto con soddisfazione che il regolamento di riforma è finalmente in via di definizione, pur criticando i tempi eccessivamente lunghi per la sua adozione.

Concorda inoltre sull'esigenza di ridurre il numero dei beneficiari dei contributi, attraverso una migliore selezione degli aventi diritto, che dovrebbero essere imprese realmente qualificate in termini di strutture, personale e investimenti.

Anche per quanto concerne il piano della banda larga, malgrado il pessimismo di taluni, rileva che il Governo sta mantenendo gli impegni presi. Chiede al riguardo se i bandi in corso si riferiscono solo alle zone a totale fallimento di mercato o anche a quelle a fallimento parziale e se nei progetti per la realizzazione della rete la fibra ottica arrivi solo fino agli armadi stradali (i cosiddetti *cabinet*) oppure fino agli edifici condominiali o ancora direttamente alle abitazioni.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) condivide anch'egli l'apprezzamento per la scelta di inserire il canone Rai in



bolletta. Ringrazia quindi il senatore Di Giacomo per aver sollecitato l'intervento del sottosegretario Giacomelli su due temi di grande rilevanza e che sono strettamente connessi.

Esprime il proprio disappunto per l'inaccettabile ritardo che si è creato nell'adozione del regolamento a causa dell'interlocuzione prima con il Ministero dell'economia e delle finanze e poi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' essenziale che il regolamento sia adottato quanto prima, per definire una procedura più snella per l'assegnazione dei contributi, che consenta un'effettiva selezione delle imprese più qualificate e meritevoli. Chiede quindi alla Commissione di valutare un'iniziativa forte per sollecitare il Governo in tal senso.

Per quanto riguarda il progetto per le nuove reti a banda larga, occorre una visione complessiva del sistema: chiede quindi quale assetto e, di conseguenza, quale tipo di servizio agli utenti il Governo abbia immaginato nelle varie zone coperte dai bandi. Invita infine a vigilare affinché i contenziosi non blocchino l'attuazione di un processo che ha una rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpI)*) ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua ampia esposizione e per la sua chiarezza.

Riconosce che una parte del ritardo nell'erogazione dei contributi 2015 alle emittenti locali sia da imputare al CORECON della Regione Molise: domanda quindi quando saranno pubblicati i decreti definitivi di riparto. Per quanto riguarda il regolamento, ritiene assurdo che vi siano stati così tanti passaggi tra il Ministero e il Dipartimento per gli affari giuridici e legali, rilevando che si tratta di un approccio inutilmente burocratico, che penalizza un comparto economico di grande rilevanza che impiega decine di aziende e centinaia di lavoratori.

Si associa infine alla richiesta del senatore Filippi per individuare una iniziativa di sollecitazione al Governo per una rapida approvazione del regolamento.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che i ritardi nell'adozione di provvedimenti anche importanti dovuti al mancato concerto con altri Ministeri, in particolare con quello dell'economia e delle finanze, sono purtroppo una costante.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) ringrazia anch'egli il sottosegretario Giacomelli e si unisce alla richiesta di una rapida adozione del regolamento, al fine di semplificare e velocizzare la procedura di assegnazione dei contributi alle emittenti locali. In proposito, concorda con l'esigenza di discriminare con attenzione tra le imprese più meritevoli, non essendo più possibile erogare "a pioggia" risorse sempre più scarse. In proposito, chiede informazioni circa l'ammontare definito per i contributi 2015 e quello stimato per i contributi 2016.

Infine, si chiede come mai, a fronte del cospicuo extragettito del canone, la Rai abbia avuto difficoltà a chiudere il bilancio in attivo.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) plaude al piano della banda larga in corso di attuazione, auspicando che lo stesso possa essere in futuro un importante volano di sviluppo per il settore delle telecomunicazioni. Segnala la necessità di vigilare sulle dinamiche di mercato che si stanno definendo nel settore, per evitare il consolidarsi di posizioni dominanti e sostiene lo sforzo del Governo per portare a compimento un progetto strategico per il Paese.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) considera assurdo che vi sia stato un così elevato numero di passaggi tra uffici del Governo per definire il regolamento e si chiede se ciò non sia anche conseguenza del tentativo di influenzarne i contenuti da parte dei vari portatori di interessi.

Chiede poi, in relazione al piano per la banda larga, se le gare per i *cluster* C e D delle zone a fallimento di mercato siano state bandite o no sulla base del progetto esecutivo e se si prevede che il

collegamento della fibra ottica arrivi fino ai *cabinet* oppure fino agli edifici o alle abitazioni. Domanda poi a chi resterà la proprietà delle reti una volta realizzate.

Infine, sui ricorsi, trova singolare che in molti casi siano stati promossi da *incumbent* come Telecom che pure hanno avuto assegnate numerose gare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** cede la parola al rappresentante del Governo per le repliche.

Il sottosegretario GIACOMELLI, per quanto concerne la realizzazione del piano per la banda larga, precisa che i bandi attualmente in corso riguardano zone a fallimento di mercato ricomprese nei territori di 7.300 comuni, e suddivise nei vari *cluster*. Per quelle dei *cluster* C e D si prevede l'affidamento sia della progettazione che della realizzazione delle reti in fibra ottica, che rimangono comunque di proprietà dello Stato e delle Regioni. Gli obiettivi per i collegamenti ad alta velocità sono quelli stabiliti dall'Unione europea nell'Agenda 2020, ossia portare la banda larga con almeno 30 Mbps al 100 per cento delle famiglie e con almeno 100 Mbps al 50 per cento delle famiglie entro il 2020.

L'errore fatto in passato è stato quello di creare reti concentrate soprattutto nei centri medio-grandi, limitando così le opportunità di sviluppo economico a determinate zone. Con il nuovo modello si garantisce invece a ogni comune l'allaccio alla rete e quindi si favorisce uno sviluppo economico più ampio e diffuso sul territorio.

In merito ai ricorsi, condivide la preoccupazione che dagli stessi possano derivare rallentamenti delle procedure, anche se il Ministero confida che, alla fine, i tempi saranno comunque rispettati. D'altra parte, non può essere negato il diritto a ricorrere nelle sedi di giustizia amministrativa ai concorrenti che ritengono lesi i loro interessi legittimi.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il sottosegretario Giacomelli per il suo ampio contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 818 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc. XVIII, n. 183*)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 818 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,

premessi che:



- la proposta è finalizzata a coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel 2007 e modificato nel 2010;
- il suddetto Accordo prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, che consentono, tra le compagnie aeree delle parti, il noleggio di un aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio);
- l'attuale articolo 13 del regolamento n. 1008/2008 (comma 3, lettere a) e b)) subordina l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in Paesi terzi a una serie di condizioni: il rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle del diritto comunitario o nazionale, il verificarsi di particolari circostanze (esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative) che determinano una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario e la durata strettamente limitata del contratto di *wet lease*;
- la proposta in esame intende introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13 del regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente, come previsto appunto dall'accordo con gli Stati Uniti, che è l'unico finora stipulato dall'UE;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di introdurre una deroga all'attuale regime sul *leasing* di aeromobili previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 può essere conseguito solo attraverso un atto legislativo dell'Unione;
- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, limitandosi a quanto strettamente necessario per l'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* conclusi nell'ambito di accordi internazionali, mantenendo la disciplina vigente in tutti gli altri casi.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## 1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 293 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017  
293ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MATTEOLI](#)

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale ([n. 97](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, segnalando che la candidatura del professor Ugo Patroni Griffi alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rispetta la procedura prevista dalla legge, essendo stato acquisito il prescritto concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia. Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato, che appare assolutamente adeguato, in ragione non solo della grande competenza in materia giuridica, testimoniata dai numerosi titoli accademici e dalle altrettante numerose pubblicazioni, ma anche dalle molteplici esperienze come amministratore di varie società ed enti pubblici, tra i quali la Fiera del Levante di Bari.

Per tali ragioni, propone di rendere un parere favorevole.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) esprime riserve sul metodo di nomina dei Presidenti delle Autorità di

sistema portuale, in quanto sembra ancora basato su accordi di tipo consociativo anziché su criteri veramente meritocratici.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) segnala che sulla proposta di nomina in esame sono state espresse contestazioni da parte di un'associazione di consumatori, che ha anche sollecitato un parere dell'Anac, ritenendo che il *curriculum* del professor Patroni Griffi non avesse le specifiche esperienze richieste dalla legge nel settore marittimo-portuale e che vi fossero situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse.

Tuttavia, l'Anac nel suo parere non ha rilevato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di Presidente, mentre per quanto riguarda la competenza tecnica, ritiene che l'ampio *curriculum* del professor Patroni Griffi sia indiscutibilmente adeguato.

Auspica che candidati altrettanto adeguati e autorevoli siano individuati anche per altri soggetti che compongono l'organizzazione del sistema portuale, in particolare per il rappresentante del sindaco in seno al comitato portuale, per il quale in alcuni porti si stanno invece seguendo logiche molto discutibili.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per la candidatura del professor Patroni Griffi, persona assolutamente autorevole e competente. Auspica che candidati altrettanto prestigiosi possano essere proposti per le altre Autorità di sistema portuale.

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*) fa presente di aver ricevuto anch'egli le segnalazioni richiamate dal senatore Maurizio Rossi circa le presunte criticità della candidatura del professor Patroni Griffi. Tuttavia non sono emerse, da verifiche compiute, situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che possano essere di ostacolo alla candidatura come Presidente dell'Autorità di sistema portuale, atteso che, per legge, una volta nominato nella carica, devono cessare tutti gli altri incarichi eventualmente in conflitto. Per quanto riguarda poi il *curriculum vitae*, ritiene che proprio l'ampia pluralità di esperienze del candidato possa consentire un migliore assolvimento di un incarico così complesso e delicato.

Infine, per quanto riguarda l'altra questione segnalata dal senatore Maurizio Rossi, riguardo ad alcuni problemi emersi in sede di individuazione dei rappresentanti dei sindaci nei comitati portuali delle varie Autorità di sistema portuale, auspica che possano essere rapidamente superati, anche in relazione ai recenti chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*), [PERRONE](#) (*CoR*), in sostituzione della senatrice Bonfrisco, [BORIOLI](#) (*PD*), Laura [CANTINI](#) (*PD*), Valeria [CARDINALI](#) (*PD*), [CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [CROSIO](#) (*LN-Aut*), [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpE)*), [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), [FILIPPI](#) (*PD*), [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*), Pamela Giacomina, Giovanna [ORRU'](#) (*PD*), [RANUCCI](#) (*PD*), [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) e [SONEGO](#) (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 12 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 scheda bianca, 1 voto nullo e 1 astenuto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO.** - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.** - *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2545) Manuela GRANAIOLA.** - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, sono stati depositati l'ordine del giorno e gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2603, assunto come testo base. Invita quindi tutti i senatori interessati ad illustrarli.

Il senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.7, finalizzati a consentire l'iscrizione nel registro delle opposizioni di tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, intestate ai cittadini che desiderano opporsi alle chiamate telefoniche aventi scopi commerciali o di ricerca di mercato.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) illustra a sua volta l'emendamento 1.15, che prevede che con la nuova iscrizione al registro delle opposizioni vengano revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei numeri telefonici per finalità commerciali o di ricerca di mercato. Si prevedono inoltre sanzioni molto severe per chi trasgredisce, nonché la responsabilità in solido del titolare del trattamento dei dati anche nel caso di affidamento a terzi delle attività di *call center*. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, aventi analoga finalità.

Passa infine a illustrare l'emendamento 1.23, finalizzato ad introdurre l'obbligo di consultazione mensile, anziché solo annuale, del registro delle opposizioni da parte degli operatori.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) illustra le proposte emendative 1.26, volta ad assicurare l'aggiornamento del registro delle opposizioni entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi degli abbonati, 1.28, che mira a introdurre un prefisso dedicato per le chiamate di *telemarketing*, 1.29, che vieta l'utilizzo dei compositori telefonici per la ricerca automatica dei numeri e 1.30, che impone agli operatori di comunicare agli interessati i dati delle aziende a cui vengono ceduti i numeri telefonici.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) illustra poi la proposta 1.31, che estende da 30 a 60 giorni il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del disegno di legge. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5, che pongono una serie di misure volte a regolamentare l'attività dei *call center* che effettuano attività di *telemarketing*, tra cui in particolare l'introduzione di due prefissi telefonici dedicati rispettivamente per le ricerche di mercato e per le chiamate commerciali.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) si sofferma sulle proposte emendative 1.0.4, che introduce misure in materia

di tutele a favore dei consumatori nelle attività svolte dai *call center*, e 1.0.6, che istituisce un sistema informativo integrato degli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini commerciali o di ricerche di mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di dare per illustrati l'ordine del giorno e i rimanenti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Invita quindi i senatori interessati ad intervenire per l'illustrazione.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del testo: pur condividendo il principio della neutralità della rete, ritiene infatti che non si possa impedire a un fornitore che abbia sottoscritto con un cliente un contratto per un determinato servizio via *internet*, di dare priorità nel traffico a quel particolare servizio.

Si sofferma quindi sull'emendamento 3.4, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3, in quanto reputa che, qualora il traffico generato da un utente finale crei problemi alla rete, debba esservi un intervento immediato, senza attendere il preventivo avviso all'utente perché cessi spontaneamente la sua attività.

Infine, illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 in materia di libero accesso a *software*, contenuti e servizi. Considera, infatti, che si tratti di una norma non coerente con le finalità del provvedimento in esame, non potendosi precludere a un operatore di installare propri *software* o applicazioni dedicate sui dispositivi da esso prodotti o commercializzati.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) dichiara di non condividere le finalità dell'emendamento 4.1, in quanto un utente dovrebbe essere sempre libero di disinstallare un determinato *software* dai suoi dispositivi e sostituirlo con altri di sua scelta.

Dopo una replica del senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ha la parola il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) che condivide l'intervento del senatore Cioffi, osservando che in molti casi *software* o applicazioni che gli operatori spacciano come essenziali per il funzionamento dei dispositivi, pena la perdita della garanzia, in realtà non sono tali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpE)*) chiede al sottosegretario Giacomelli di fornire in tempi rapidi la documentazione relativa all'attuazione della nuova disciplina in materia di contributi alle emittenti locali, di cui si era trattato nel corso delle comunicazioni rese dal Sottosegretario lo scorso 14 febbraio.

Il sottosegretario GIACOMELLI si impegna a far pervenire quanto prima la documentazione richiesta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2484](#)

Art. 1

##### **1.1**

[BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 3-bis.**

(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali  
alle interfacce della rete pubblica)

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonìa erogati in modalità *Voice Over ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di

servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«apparecchiature terminali», le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite);

b) *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 3 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;*

c) *all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 4 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3-bis e 4 della presente legge».*

Art. 3

### 3.1

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

### 3.3

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.4

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4, dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel aspetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali».

### 3.5

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e» con le seguenti: «allo scopo di preservare l'integrità e la sicurezza del servizio di accesso alla rete*



*internet e prevenire».*

### **3.6**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

### **3.7**

[CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».*

Art. 4

### **4.1**

[BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **4.2**

[CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale device con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

Art. 5

### **5.1**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*



# 1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017  
**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Responsabile Sviluppo del *Computer Emergency Response Team* della Pubblica Amministrazione (CERT-PA) presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 28 febbraio erano stati illustrati (e pubblicati in allegato al resoconto) l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Cede quindi la parola al senatore Bocchino che, non essendo potuto intervenire in quella circostanza, ha chiesto di poter illustrare l'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Presidente e il sottosegretario Giacomelli per la disponibilità, illustra l'emendamento 1.1, che mira a consentire il libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica. Precisa che molto spesso i fornitori di accesso a *internet* obbligano gli utenti, nei loro contratti, ad utilizzare come apparecchiature terminali (ossia modem per la connessione a *internet*) esclusivamente quelle da essi messe a disposizione, imponendo talvolta anche il pagamento di un canone, anziché consentire agli utenti di utilizzare apparecchi da loro scelti liberamente, per i quali non vengono forniti i dati, le credenziali e le informazioni necessarie per l'allacciamento.

Poiché tale imposizione rappresenta una chiara restrizione della concorrenza e viola anche le disposizioni dell'Unione europea in materia, l'emendamento fa divieto ai fornitori di accesso e di servizi *internet* di imporre tale obbligo e i relativi oneri, prevedendo anche sanzioni a loro carico in caso di violazione che, a seconda della competenza, potranno essere comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dall'Autorità Antitrust.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato l'emendamento 1.12 (testo 2) (pubblicato in allegato) al disegno di legge n. 2603.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) illustra la suddetta proposta emendativa, che prevede un meccanismo per la revisione delle modalità di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, al fine di creare un *database* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le telefonate a fini pubblicitari o commerciali, per il quale sono altresì previste specifiche modalità di accesso da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### 1.12 (testo 2)

[SCIBONA](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto della volontà degli utenti in relazione alla possibilità di essere contattati per finalità commerciali da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, ove diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione delle modalità di funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

promuovere la creazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un *data base* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale *data base* è creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i *data base* disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

prevedere specifiche modalità di accesso al *data base* dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del *data base* dei Numeri Contattabili di cui al comma 2-bis, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-quater. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle

ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

# 1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 311 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017**  
**311ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[CERVELLINI](#)

*indi del Presidente*

[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte ieri dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente **CERVELLINI** ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati illustrati gli emendamenti e l'ordine del giorno relativi al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alle sedute del 22 febbraio e 8 marzo).

Nessuno chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'illustrazione dei pareri.

Il relatore **RANUCCI (PD)** fa presente che sugli emendamenti in esame è stato condotto un attento lavoro di verifica, che ha tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Garante per la *privacy* e dalle Commissioni consultive, con particolare riguardo alla Commissione Giustizia, che ha posto anche una serie di condizioni di riformulazione.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2603/1/8, nonché sugli emendamenti 1.1, 1.4 (identico a 1.5 e 1.6), 1.9, 1.11, 1.0.7 e 1.0.8. Si pronuncia invece in senso contrario, invitando i proponenti al ritiro, riguardo agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.26, 1.28, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.6 in quanto, pur condividendone le finalità, gli stessi appaiono ultronei ovvero appare migliore la formulazione di altre proposte emendative di analogo tenore.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.12 (testo 2), sul quale vi è anche un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, nonché sulle proposte 1.21 e 1.22 (che trasformano l'obbligo degli operatori di consultare periodicamente il registro pubblico delle opposizioni in semplice facoltà), 1.24 e 1.25 (che fanno salvo il trattamento dei dati e quindi le azioni di *telemarketing* verso numeri telefonici raccolti da fonti diverse dagli elenchi di abbonati pubblici).

Infine, si pronuncia in senso favorevole sulle proposte 1.7, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.23, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 (identico a 1.32 e 1.33), 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, a condizione che le stesse siano modificate secondo specifiche formulazioni che illustra in dettaglio.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al relatore, ad eccezione delle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Per l'emendamento 1.0.3, ricorda che l'obbligo d'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione per chi svolge attività di *call center* è già stato introdotto dalla legge di bilancio 2017, che ha modificato l'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 83 del 2012, mentre il testo dell'emendamento appare eccessivamente penalizzante e contrario alla normativa dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 1.0.4, la previsione degli obblighi ivi indicati a carico degli operatori di *call center* risulta sproporzionata e crea limitazioni alla libertà d'impresa. Essa inoltre non appare idonea allo scopo, tenuto conto che norme più stringenti sui *call center* a tutela della *privacy* dei cittadini sono comunque già state introdotte nell'ordinamento.

Infine, sull'emendamento 1.0.5, l'istituzione di un prefisso dedicato per le chiamate telefoniche a scopo commerciale o promozionale è contenuto in una proposta di regolamento europeo di prossima emanazione, che è quindi opportuno attendere.

Pur condividendone le finalità, invita pertanto al ritiro delle suddette proposte, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali riformulazioni.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) prende atto del parere espresso dal sottosegretario Giacomelli sulle suddette tre proposte e, ove i presentatori concordino, si dichiara pronto a collaborare per individuare formulazioni migliori delle stesse.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) accoglie le richieste di riformulazione del relatore e presenta i nuovi emendamenti 1.29 (testo 2) e 1.30 (testo 2), pubblicati in allegato. Mantiene invece le altre proposte a propria firma e, per quanto riguarda in particolare la 1.0.4, si dichiara disponibile a verificare la possibilità di una migliore stesura.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) accoglie le indicazioni del relatore, presentando i nuovi emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2) e 1.23 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa poi suo e ritira l'emendamento 1.3. Per quanto riguarda infine le proposte 1.0.3 e 1.0.5, si riserva di concordare con il relatore e il rappresentante del Governo una migliore formulazione. Sottolinea tuttavia l'importanza delle finalità perseguite dagli emendamenti, con particolare riguardo all'1.0.5: la creazione di un prefisso dedicato rispettivamente per le chiamate telefoniche promozionali e per le ricerche di mercato è infatti essenziale per garantire l'effettiva identificazione del chiamante e quindi una efficace protezione dei cittadini.

Il senatore [SONEGO](#) (Art. 1-MDP) apprezza l'ampio lavoro di approfondimento e di condivisione svolto dal relatore su una materia così complessa.

Chiede quindi chiarimenti sulle recenti polemiche derivante dalle censure mosse dal Garante della *privacy* su una norma, inserita nel maxi emendamento al disegno di legge n. 2085 sulla concorrenza recentemente approvato, che interviene proprio in materia di *telemarketing*.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (ALA-SCCLP) domanda come gli emendamenti segnalati dal relatore intendano regolare la questione delle chiamate provenienti da *call center* localizzati all'estero.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) precisa che la norma richiamata dal senatore Sonego, inserita nel disegno di legge sulla concorrenza, si proponeva di tutelare i cittadini anche nei confronti delle chiamate commerciali non sollecitate di primo contatto, con una formulazione che ha però sollevato una serie di critiche. In ogni caso, gli emendamenti in esame sui quali egli si è espresso favorevolmente concorrono a definire un quadro di garanzie molto più forti per la tutela della *privacy* dei cittadini contro le chiamate moleste, attraverso un rafforzamento del registro pubblico delle opposizioni. Per quanto riguarda infine l'attività dei *call center* delocalizzati, gli emendamenti al provvedimento in esame impongono regole più stringenti anche a quegli operatori, che si aggiungono a quelle già introdotte con la legge di bilancio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2484\)](#) **Deputati QUINTARELLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della**

**rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alla seduta del 28 febbraio).

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede la parola al relatore e al sottosegretario Giacomelli per l'illustrazione dei pareri.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) sottolinea che tutti gli emendamenti presentati appaiono meritevoli di considerazione; tuttavia, data l'ampia condivisione che si è registrata sul testo in esame tra le forze politiche, come già accaduto in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno garantire una rapida approvazione dello stesso, senza modifiche. Per tale ragione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario GIACOMELLI pronuncia un parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 1.1. Rileva infatti che questa affronta una problematica di grande rilevanza, ossia la necessità di garantire che i fornitori di servizi *internet* non impongano agli utenti l'uso di apparecchiature terminali proprie, con i relativi costi aggiuntivi. Tuttavia, condivide l'indicazione del relatore di approvare rapidamente il testo in esame senza modifiche: invita quindi il proponente al ritiro del suddetto emendamento, impegnandosi a nome del Governo a predisporre quanto prima una soluzione normativa *ad hoc* e dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ordini del giorno in tal senso.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), in qualità di primo firmatario dell'emendamento 1.1, sottolinea l'importanza delle disposizioni in esso contenute. Data la carenza su tali aspetti delle norme vigenti, nazionali ed europee, è infatti indispensabile una norma legislativa di rango primario per obbligare i fornitori di servizi *internet* a concedere agli utenti le credenziali per il libero accesso alla rete, senza imporre l'utilizzo delle apparecchiature terminali da essi fornite (i cosiddetti *router*), con i relativi costi aggiuntivi. Al tempo stesso, occorre accompagnare tale norma con un sistema sanzionatorio efficace, a garanzia della libertà di concorrenza e a salvaguardia degli investimenti delle aziende.

Ritira quindi l'emendamento 1.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2484/1/8 (pubblicato in allegato), auspicandone l'accoglimento.

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo stato accolto, il suddetto ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, essendo stato testè ritirato e trasformato in ordine del giorno l'unico emendamento all'articolo 1 e non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 2.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.



Previa verifica del prescritto numero legale, posto in votazione è respinto l'emendamento 3.7.

Con riferimento all'articolo 4, è poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.1 e, in esito a successiva votazione, è respinto l'emendamento 4.2.

Relativamente all'articolo 5, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.1.

Infine, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

**(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Esso stabilisce che la terza domenica di novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Tale iniziativa, oltre ad adeguare la normativa nazionale a quanto già definito a livello internazionale con l'approvazione di una specifica risoluzione dell'ONU in materia, risponde all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, ricordando i milioni di persone uccise o ferite sulle strade e sensibilizzando, anche dal punto di vista educativo, l'opinione pubblica su un tema così cruciale.

Fa presente che il testo si compone di un solo articolo. Il comma 1, oltre ad istituire la Giornata nazionale della memoria, prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del Codice della strada.

Il comma 2 stabilisce poi che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori di Forze di polizia e di sanitari nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore. Tali incontri sono finalizzati a specifici obiettivi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale, rivolti in particolare ai giovani e agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

Il comma 3 specifica che la Giornata nazionale ora istituita non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, vale a dire gli effetti riconosciuti alle giornate festive.

Infine, il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### **1.16 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati».

### **1.17 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 1, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.

2-ter. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al medesimo decreto legislativo. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

### **1.19 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2-ter. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.».

### **1.23 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale.».*

### **1.29 (testo 2)**

[SCIBONA, CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. Nel caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.».

**1.30 (testo 2)**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».

**1.31 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [2484](#)

**G/2484/1/8**

[BOCCHINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2484 recante "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti", premesso che:

il provvedimento in titolo non affronta la tematica, assai delicata, dell'allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica pur essendo non più procrastinabile disciplinare la materia;

oggi, infatti, moltissimi *internet service provider* italiani introducono nei pacchetti delle loro offerte il noleggio o comodato d'uso e comunque l'uso esclusivo della propria apparecchiatura terminale (*router*), non rilasciando le credenziali di registrazione/autenticazione né alcun altro parametro di configurazione;

tale pratica di fatto obbliga l'utente che vuole utilizzare *internet* da rete fissa ad usare il *router* dell'*Internet Service Provider* e necessariamente a cambiarlo nel caso di passaggio ad altro operatore con notevole dispendio di tempo e di denaro che ben si potrebbe risolvere con un terminale di proprietà; considerato che:

la materia è stata ampiamente disciplinata dall'Unione Europea che ha emanato la direttiva 2008/63/CE, recepita parzialmente nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 poi modificato dall'art 10, comma 3, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato inoltre che:

l'Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana incoraggia e promuove l'uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso ad *internet* come mezzo per una accelerazione delle attività socioeconomiche nei più svariati campi di applicazione;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire puntualmente con una norma primaria volta a:

1. prevedere la possibilità, per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica, di provvedere autonomamente alle attività di

installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella [direttiva 2008/63/CE](#) della Commissione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015. Le suddette attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE a legislazione vigente.

2. prevedere che dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip (Voip)* debbano essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;

3. vietare ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi fornite per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica agli utenti finali nonché vietare di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali;

4. prevedere la facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto;

5. prevedere un sistema sanzionatorio che disciplini i casi in cui gli operatori vengano meno agli obblighi di cui agli impegni precedenti coinvolgendo l'AGCOM per l'irrogazione di sanzioni atte a scoraggiare le eventuali violazioni.

# 1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017**  
**313ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di**

**circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) chiede ai relatori se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), anche a nome del correlatore Borioli, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Si sofferma poi in particolare sull'osservazione di cui al punto c). Essa propone una riformulazione della lettera e) dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, finalizzata a semplificare le procedure relative alle radiazioni d'ufficio dei veicoli nel caso di mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 96 del Codice della strada. Si pone, in proposito, l'esigenza di garantire che, nel caso in cui il proprietario del veicolo radiato chieda di reimmatricolarlo, la reimmatricolazione avvenga con le procedure semplificate previste per la revisione dei veicoli e non con quelle, più gravose, stabilite per l'immatricolazione iniziale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in caso di dubbi interpretativi o applicativi su tali questioni, potrebbe essere prevista l'emanazione di un'apposita circolare.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) osserva che, poiché nell'osservazione richiamata dal collega Gibiino si prevede una riformulazione di tutta la lettera e), sarebbe preferibile integrarla con una norma specifica.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del correlatore Borioli e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame preveda, correttamente, sanzioni più stringenti per chi evade il pagamento delle tasse automobilistiche, senza però intervenire su coloro che guidano automobili con targa straniera e riescono sistematicamente a evadere il pagamento di tutti gli oneri fiscali e assicurativi legati al possesso dei veicoli. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, anche tra gli italiani, che dovrebbe essere stroncato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla rilevanza del problema segnalato dal senatore Pagnoncelli, pur sottolineando che lo stesso dovrebbe essere affrontato con un intervento normativo in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro NENCINI concorda con le condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, nonché con le osservazioni, ad eccezione di quelle inserite nei punti a) e b), sui quali la posizione del Governo è contraria.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) ringrazia il vice ministro Nencini per la costante collaborazione e disponibilità prestata nel corso dell'esame. Prende atto della posizione contraria espressa sulle due

osservazioni richiamate, ma ritiene che le stesse debbano essere mantenute, per le motivazioni indicate nelle premesse dello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, che risulta approvata.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Pignedoli ed altri senatori, che introduce disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Esso è in corso di esame presso la 9ª Commissione, che ha svolto su di esso una approfondita istruttoria, con lo svolgimento di numerose audizioni informali. In via generale, rileva che dall'analisi del testo emerge l'esigenza di un adeguamento alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento, per gli aspetti che interessano l'8ª Commissione, alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, ricorda che il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità della legge, specifica che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva. A tal proposito, segnala che l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, complessivamente volto a disciplinare gli appalti per i servizi di ristorazione collettiva, al comma 2 prevede che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, peraltro, le stazioni appaltanti dovranno individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la promozione dell'educazione alimentare, prevedendo tra l'altro che nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvino le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da

osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste. Segnala che talune disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta sono contenute nel comma 1 dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti nonché nel decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 4, comma 5-*quater*), recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali (comma 1), per l'affidamento dei quali (comma 2) la selezione dell'offerta deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'applicazione del criterio del prezzo più basso. Anche in questo caso, il testo richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 163. Fa presente al riguardo che l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 prevede come unico criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il comma 3 dell'articolo poi, nel definire le modalità cui si devono attenere le amministrazioni nelle procedure di aggiudicazione, oltre ad un criterio che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità, prevede anche la possibilità di scegliere un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità. In relazione ai suddetti due criteri, il comma 4 fissa ad un massimo di 30 i punti che possono essere attribuiti al prezzo nel caso di utilizzo del primo criterio, riservando l'attribuzione dei restanti 70 o più punti alla valutazione del progetto. Ricorda in merito che l'articolo 95, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 50 prevede che, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Nel caso si utilizzi un criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento della qualità, il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio. Nel complesso, quindi, anche le disposizioni dei suddetti commi 3 e 4 dovrebbero essere modificate alla luce di quanto previsto dal citato articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

Il comma 5 stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità e individua taluni degli ambiti ai quali tali parametri possono essere riferiti. Al riguardo, segnala che il nuovo codice dei contratti indica all'articolo 95, comma 6, i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono richiamati e integrati dal successivo articolo 144, comma 1, specificamente dedicato ai servizi di ristorazione. Il comma 6 prevede che almeno il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga bandi-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Anche qui il testo richiama il decreto legislativo n. 163. Nel nuovo codice dei contratti l'adozione di bandi-tipo da parte dell'ANAC è regolata dall'articolo 71.

Il comma 8 stabilisce che nelle procedure che riguardano gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedano una selezione fondata su taluni sub-parametri, che vengono puntualmente indicati.

Il comma 9 prevede che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica. Costituisce inoltre indice di anomalia dell'offerta la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia inferiore al costo medio determinato dall'ANAC. Tali previsioni andrebbero aggiornate alla disciplina contenuta nell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50 (come integrato dal recente decreto correttivo n. 56), riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di



elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi e tenendo altresì conto dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario).

Il comma 10 consente l'applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva dell'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

Il comma 11 impone alle imprese, come requisito di capacità economica per accedere alle gare, un fatturato nello specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

Il comma 12, al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità stabiliti nel bando, ne prevede il monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche che abbiano proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione.

Il comma 13, infine, propone una integrazione all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163, volta a includere il servizio di ristorazione collettiva tra le attività non affidabili in subappalto. In proposito, rileva che l'elenco di tali attività è ora contenuto nell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, anche sopra la soglia comunitaria, la cui tenuta è affidata all'ANAC. L'accesso degli operatori economici all'Albo è condizionato alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica definiti con un successivo regolamento applicativo. Anche in questo caso, le disposizioni andrebbero modificate alla luce di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti in materia di formazione di elenchi degli operatori economici, per i quali, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del codice stesso, l'ANAC ha emanato anche specifiche linee guida. In proposito si ricorda che tali elenchi si riferiscono solo agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto per quelli sopra soglia è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento.

L'articolo 7 del provvedimento, infine, interviene sui termini di pagamento per i contratti stipulati dalle imprese che forniscono servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Si riserva, infine, sulla base della relazione svolta e degli eventuali suggerimenti dei colleghi, di predisporre una proposta di parere per segnalare gli aggiornamenti da apportare al testo in esame, alla luce della nuova disciplina sui contratti pubblici contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Osserva poi che il Codice è intervenuto direttamente su molti aspetti dei servizi di ristorazione, rendendo forse ormai ultronee alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del**

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2603/2/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.3), G/2603/3/8 (che trasforma l'emendamento 1.12 (testo 2)) e G/2603/4/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.4), nonché l'emendamento 1.7 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.12 (testo 2).

Il senatore **FILIPPI** (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 3) (pubblicato in allegato), precisando che lo stesso è stato riformulato in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM.

Il relatore **RANUCCI** (PD) ringrazia i colleghi, sottolineando che i nuovi ordini del giorno ed emendamenti presentati accolgono le richieste avanzate da lui e dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute. Si riserva di esprimere il parere formale nel seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** ricorda che su tutti i nuovi emendamenti dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2603, nelle forme consentite dal Regolamento e previo consenso del proponente. Suggestisce inoltre di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore **FILIPPI** (PD) si unisce alle richieste del senatore Scibona a nome del suo Gruppo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per avanzare la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante occorre l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione. Si riserva a tal fine le necessarie verifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

***SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484***

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) ricorda che la Commissione, lo scorso 10 maggio, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, di cui egli è relatore.

Ritiene che, per l'ampio consenso registrato sul testo tra i Gruppi parlamentari, la Commissione possa chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante

Il [PRESIDENTE](#), come per l'analoga richiesta relativa al disegno di legge n. 2603, si riserva di verificare in tempi brevi l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente il Presidente dell'ANAS, ingegner Armani, per acquisire chiarimenti sulle recenti gare d'appalto effettuate dall'azienda con la formula dell'accordo quadro.

In tali appalti, malgrado sia stato applicato formalmente il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, nella realtà è stato assegnato un peso preponderante alla componente prezzo, attuando di fatto una gara al massimo ribasso, nella quale si sono avuti ribassi anche del 70 per cento. Si tratta evidentemente di un fatto inaccettabile, che contraddice completamente lo spirito della riforma del nuovo codice dei contratti pubblici. E' quindi opportuno che la Commissione approfondisca il tema, anche verificando gli accordi quadro fatti da altre grandi stazioni appaltanti come il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma la segnalazione del senatore Stefano Esposito. I ribassi registrati negli appalti con accordi quadro banditi da ANAS sono del tutto anomali ed è quindi bene comprendere che cosa li abbia determinati. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Italiane, osserva che gli accordi quadro gestiti dalle società del Gruppo non sembrano aver registrato problemi analoghi.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si unisce alla richiesta dei colleghi sottolineando l'urgenza dell'audizione del Presidente dell'ANAS. Da altre segnalazioni a lui pervenute, ribassi anomali si sono registrati anche in gare bandite per l'installazione della segnaletica, sempre all'interno di accordi quadro che avrebbero dovuto essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritiene che anomalie come quella denunciata dai colleghi aumentino i dubbi sull'opportunità della preannunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ricorda le recenti vicende giudiziarie che hanno investito i vertici del Gruppo Morace per quanto concerne i collegamenti marittimi con le isole. Chiede che la Commissione avvii i necessari approfondimenti per verificare che nei prossimi mesi siano garantiti regolarmente i suddetti collegamenti, in particolare nel periodo estivo, evitando nuovi disagi a carico dei cittadini.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare le modalità più idonee per svolgere le audizioni richieste dai colleghi.

Informa poi che mercoledì 7 giugno, alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori

parlamentari, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8a e 10a, si svolgerà l'audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);
- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;
- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA. Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato

pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premesse che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la

gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi

dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione. In caso di avvenuta radiazione del veicolo, qualora vi sia la richiesta di reimmatricolazione dello stesso, si applicano le disposizioni tecniche previste per le revisioni.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/2/8**

[FILIPPI](#)

La Commissione,  
in sede di esame del disegno di legge 2603,  
premessi che:

l'attività dei *call center* ha registrato negli ultimi anni situazioni di grande sofferenza, per effetto della crisi economica che ha ridotto gli spazi di mercato e le commesse delle aziende che ricorrono a tali servizi e per l'assenza di una disciplina chiara ed efficace;

ciò ha determinato una concorrenza sempre più aspra tra i vari operatori del settore, che da una parte ha indotto alcuni di essi ad adottare strategie di contatto sempre più aggressive e moleste nei confronti degli utenti, dall'altra ha determinato la spinta a una riduzione drastica dei costi del personale, favorendo fenomeni di delocalizzazione all'estero o di vero e proprio sfruttamento degli addetti; per contrastare questi fenomeni, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una serie di importanti misure. Tra queste, in particolare, vi è anche l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio;

considerato che:

l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non è un adempimento meramente formale, ma rappresenta un passaggio essenziale per accrescere la trasparenza nel settore delle attività di *call center* e responsabilizzare sempre più gli operatori e i committenti al rispetto delle regole e dei necessari *standard* di qualità e di correttezza nell'espletamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto sia dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center*



su numerazioni nazionali, sia dei connessi obblighi previsti a carico dei soggetti committenti, rafforzando a tal fine l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valutando altresì la possibilità di un inasprimento delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

**G/2603/3/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscrivere il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

come evidenziato nella memoria depositata in sede di audizione sul disegno di legge dal Garante per la *privacy*: "il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative. Nonostante la [...] quotidiana ed impegnativa attività [...], appare evidente [...] la necessità di individuare nuove e più efficaci forme di contrasto al fenomeno del *telemarketing* selvaggio. [...] Indipendentemente dalle frequenti violazioni delle procedure previste dalla legge per l'acquisizione del consenso, anche quando questo sia stato espresso correttamente, è diventato sempre più difficile per il cittadino utente esercitare il diritto di opposizione";

appare evidente che occorre procedere alla revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per la realizzazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un data base dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i data base disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

a prevedere specifiche modalità di accesso al data base dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti, e a prevedere il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo data base, di comunicare e diffondere, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento;

a prevedere, inoltre, il divieto in capo ai titolari del trattamento dati di trasferire a terzi dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone;

a prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei divieti sopraccitati, anche valutando, in caso di reiterata violazione, la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**G/2603/4/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscrivere il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

il settore dei *call center* in Italia è caratterizzato al momento da una forte spinta alla delocalizzazione che comporta riflessi negativi sui livelli di occupazione e quindi sul tessuto sociale; come evidenziato da Assocontact, in sede di audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'8a Commissione, "sono entrate sul mercato anche aziende che lavorano in maniera eccessivamente avventata, nella peggiore delle ipotesi proponendo autentiche truffe, spesso legate a pratiche scorrette di acquisizione del consenso. Ciò non fa altro che esasperare i consumatori, che hanno diritto a non sentirsi perseguitati"; sarebbe opportuno assicurare ai cittadini consumatori il più alto livello qualitativo nei servizi di *call center*, al fine di garantire la chiarezza, la semplicità della fruizione e la correttezza delle informazioni fornite, ponendo particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile e assicurando altresì per tutti i contatti erogati al di fuori del territorio nazionale adeguate certificazioni linguistiche per tutto il personale; occorrerebbe, dunque, promuovere opportune misure di formazione e sviluppo del personale dei *call center* in Italia che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità, contribuendo anche in questo modo alla stabilità occupazionale, alla sostenibilità del settore ed alla necessaria preparazione per la gestione dei contatti attraverso canali digitali; risulta essere allo studio un protocollo d'intesa tra i committenti delle attività di *call center* per la definizione dei criteri minimi relativi alle buone pratiche sociali e commerciali da tenersi da parte delle aziende operanti nel settore della relazione con i clienti, al fine di definire un percorso di riconoscimento delle migliori pratiche nazionali da attuare, al pari di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, impegna il Governo a garantire la rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, da parte degli operatori di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, indipendentemente dalla località di erogazione del servizio; ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere misure di formazione e sviluppo del personale dei *contact center* che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità e qualità, e a prevedere, conseguentemente, un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che gestiscono servizi di contatto con la propria clientela, in via diretta o indiretta ("*outsourcing*"), che non assicurino il rispetto delle predette misure.

#### Art. 1

##### 1.7 (testo 2)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,» e sostituire le parole: «mediante l'impiego del telefono» con le seguenti: «mediante operatore con l'impiego del telefono».*

##### 1.0.5 (testo 3)

[FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di

ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2484  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

**Titolo breve:** *fornitura servizi rete internet*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 183 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 199 \(pom.\)](#)

27 giugno 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
all'Assemblea  
Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 57 \(pom.\)](#)  
14 febbraio 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**8ª (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

[N. 61 \(pom.\)](#)  
4 aprile 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio)

[N. 696 \(pom.\)](#)  
15 febbraio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**8ª (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

[N. 704 \(pom.\)](#)  
1 marzo 2017

Esito: Non  
ostativo

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 762 \(ant.\)](#)  
28 giugno 2017

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 309 \(pom.\)](#)  
28 febbraio 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**8ª (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 223 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2016

Esito: Favorevole  
con osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

[N. 44 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo su  
emendamenti**

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2017  
183ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

[\(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A\)](#) *Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con  
disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla  
comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile*  
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A)**

**(Doc. XXII, nn. 30 e 37-A)**

***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero ([n. 383](#))**

(Osservazioni alle Commissioni 3ª e 7ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La sottocommissione conviene.

***([2673](#)) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***([2674](#)) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, nel presupposto che, all'articolo 2, comma 1, alcuni degli ambiti previsti nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, non espressamente indicati nella norma di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, possano essere ricondotti alle espressioni "patrimonio e produzione culturale" e "creatività connessa alla sfera estetica", presenti nella disposizione di delega.

Rileva, inoltre, all'articolo 5, comma 1, lettera d) e all'articolo 7, comma 1, lettera d), l'opportunità di inserire il riferimento al comma 2 dell'articolo 4, al fine di chiarire se i soggetti con i quali le istituzioni scolastiche possono promuovere partenariati siano quelli pubblici e privati, accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando la Commissione di merito a verificare la completezza delle abrogazioni previste dall'articolo 26,

Concorda la Sottocommissione.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017  
**199ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2304 e 2355-A) Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri  
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)



Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

***(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa  
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

***(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016***

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato gli

emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017  
**57ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ALBERTINI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 8ª Commissione:*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo.

*alla 9ª Commissione:*

**(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi;

Caon ed altri; Catanoso Genoese : parere non ostativo su testo ed emendamenti.

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 2017  
**61ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[ALBERTINI](#)**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5ª Commissione:*

**[\(2756\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.**

*alla 8ª Commissione:*

**[\(2484\)](#) Deputati **QUINTARELLI** ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della**

*rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sugli emendamenti.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ([n. 397](#))** : esame e rinvio.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 696 (pom.) del 15/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017  
**696ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117 e 1.169. Fa presente che appare inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69 e 1.91. Osserva che occorre infine valutare gli emendamenti 1.17, 1.43, 1.90 (in ordine alla soppressione parziale di una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera), 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.113, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo agli emendamenti che comportano maggiori oneri. Analogamente, concorda con il relatore in merito alle proposte emendative per le quali si rende necessaria l'acquisizione di relazione tecnica. Al riguardo, segnala alcune problematiche relative alla proposta 1.1, ferma restando la necessità di acquisire una relazione

tecnica per approfondirne i contenuti particolarmente complessi. In particolare, per quanto riguarda la parte dell'emendamento in cui si prevede come copertura un intervento a carico del Servizio sanitario nazionale, segnala che poiché le risorse in questione finanziano la legislazione vigente, l'intervento realizzato presenta carattere problematico. Riguardo poi alla parte dell'emendamento in cui si prevede una copertura a carico del Fondo investimenti strutturali di politica economica (FISPE), segnala che sul Fondo non sono attualmente disponibili risorse sufficienti a garantire tale copertura. Sull'emendamento 1.17, che prevede oneri rilevanti la cui quantificazione non viene approntata, propone l'espressione di un parere contrario in assenza di relazione tecnica. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.43, che allarga la platea dei soggetti beneficiari senza prevedere un'idonea copertura, e 1.90, che sopprime una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Il parere è altresì contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.99, 1.100, 1.101 e 1.102, che prevedono un allungamento della durata di alcuni benefici, comportando pertanto maggiori oneri né quantificati né coperti. Sull'emendamento 1.104, che interviene modificando la parte finanziaria del provvedimento, segnala l'opportunità che la proposta venga resa maggiormente compatibile con il testo in esame: propone pertanto l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di segnalarne i possibili profili problematici. Analogo parere propone per l'emendamento 1.113, la cui eventuale approvazione farebbe venir meno la prevista attività di monitoraggio. Propone infine un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.145, la cui formulazione, ancorché generica, prevede comunque un utilizzo di maggiori risorse, 1.170, che determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, e 1.0.1, in cui la copertura a carico del FISPE non presenta risorse sufficienti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal vice ministro Morando, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117, 1.169, 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.91, 1.17, 1.43, 1.90, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [TONINI](#) comunica che è appena pervenuta la relazione tecnica aggiornata sul

provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta, quando avrà avuto modo di analizzare in maniera più approfondita la relazione tecnica. Fa presente, intanto, che per l'ennesima volta la Commissione si trova a dover affrontare un provvedimento di grande importanza in tempi ristrettissimi e senza disporre di margini di intervento, dal momento che il testo difficilmente potrà essere emendato dal Senato. Stigmatizza pertanto tale modo di procedere da parte del Governo, che replica quanto già recentemente avvenuto con la legge di bilancio 2017 e con il decreto-legge n. 193 del 2016 in materia fiscale.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che il testo in esame si limita principalmente a prorogare una serie di termini e a realizzare una serie di interventi non di carattere sistematico, tra cui spicca comunque quello in favore dei lavoratori dell'ILVA S.p.A. A proprio parere, peraltro, la limitatezza del provvedimento all'esame della Commissione è esemplificata anche dalla tipologia delle coperture utilizzate. Segnala poi alcune disposizioni che risultano particolarmente criticabili: l'articolo 3 innanzitutto, che interviene con legge per consentire ad un sottosegretario di Stato di occuparsi del risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Quanto poi all'articolo 7, dedicato a interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, rileva come la disposizione preveda il ricorso a una procedura negoziata senza la necessità di una previa pubblicazione del bando di gara: poiché l'organizzazione del G7 in Italia era nota da tempo, fa presente come tale circostanza faccia venir meno l'esigenza di intervenire in materia con decreto-legge; inoltre, poiché la disposizione di fatto comporta una violazione del codice degli appalti, chiede se l'Autorità nazionale anticorruzione non abbia nulla da obiettare in ordine a tale innovazione procedurale. Segnala, infine, che nella giornata di ieri risulta sia stata bocciata una proposta di patteggiamento avanzata proprio in merito alla vicenda dell'ILVA S.p.A.: si chiede, pertanto, quali siano gli effetti di tale bocciatura dal momento che il patteggiamento poteva essere utile per garantire tempi certi per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle somme interessate.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) ritiene che gli scarni contenuti del decreto-legge in esame esprimano sinteticamente la poca sostanza che contraddistingue l'attuale Governo. Fa presente che nel testo originario presentato dal Governo gli unici argomenti affrontati erano di fatto l'organizzazione del G7, la scuola europea di Brindisi e l'incremento del fondo per le non autosufficienze: gran parte delle altre materie trattate dal provvedimento sono state infatti aggiunte dalla Camera durante l'esame in prima lettura. Se il decreto-legge deve servire ad affrontare i problemi del Mezzogiorno, ritiene che si è ben lontani dal raggiungimento di tale obiettivo dal momento che il testo si limita ad una serie di microinterventi di portata limitata e di carattere localistico. Si riserva, comunque, di intervenire ulteriormente dopo aver meglio analizzato la relazione tecnica da poco messa a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE dà la parola per la replica al ministro De Vincenti, preannunciando comunque la possibilità per i senatori di intervenire anche in una prossima seduta, dopo aver adeguatamente valutato i contenuti della relazione tecnica.

Il ministro DE VINCENTI ritiene che il provvedimento varato dal Governo sia tutt'altro che irrilevante e dannoso come sostenuto dai rappresentanti dell'opposizione: a titolo di esempio, i lavoratori dell'ILVA, oppure del porto di Gioia Tauro o del porto di Cagliari, valuterebbero gli interventi recati dal provvedimento tutt'altro che inutili.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) obietta incidentalmente alle parole del Ministro ribadendo il proprio

parere circa l'irrelevanza degli interventi realizzati, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Il vice ministro DE VINCENTI fa presente che il decreto-legge, recante una serie di interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, non è esclusivamente dedicato a criticità presenti nelle aree del Mezzogiorno: cita, a titolo di esempio, gli interventi previsti in materia di depurazione delle acque. Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli originariamente presentati dal Governo, ricorda che l'articolo 1, che reca interventi concernenti il gruppo ILVA e la città di Taranto, affronta tali argomenti coniugando le tematiche industriali, ambientali e della salute, non limitandosi alla semplice gestione della cessione dei complessi aziendali. Quanto alla questione segnalata dal senatore Azzollini, fa presente che la norma non fa affidamento sulle somme derivanti dal patteggiamento, in quanto risultano stanziati 800 milioni di euro specificamente dedicati alle opere di risanamento ambientale; sullo stesso tema segnala l'articolo 1-bis, che, introdotto dalla Camera, interviene integrando il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori del gruppo ILVA. L'articolo 2, che interviene in materia di depurazione delle acque reflue, apporta benefici non soltanto alle aree del Mezzogiorno ed istituisce la figura del Commissario unico.

La disposizione recata dall'articolo 3, che prevede che la cabina di regia per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio possa essere presieduta da un sottosegretario di Stato designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, si è resa necessaria a seguito dell'istituzione della figura del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, ed è importante in quanto consente maggiore flessibilità.

L'articolo 4, che reca disposizioni per contrastare la crisi nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore del cosiddetto "*transshipment*", risulta di particolare rilievo al fine di garantire ai lavoratori del settore la necessaria riqualificazione professionale, rivestendo importanza strategica per la politica industriale italiana nel settore del *transshipment* nell'area mediterranea. Dopo aver ricordato i contenuti dell'articolo 5, che incrementa il fondo per le non autosufficienze, e dell'articolo 6, dedicato alla scuola europea di Brindisi, si sofferma sull'articolo 7, oggetto delle critiche delle opposizioni, che consente di realizzare importanti opere infrastrutturali necessarie per la gestione del G7 in Italia nel 2017; fa presente, al riguardo, che non è presente nessuna deroga al codice degli appalti in quanto la norma si limita a specificare i contenuti del provvedimento con riferimento all'evento in esame. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, segnala anzitutto l'articolo 7-bis, che reca principi per l'assegnazione di risorse del fondo di sviluppo e coesione alle diverse aree del paese. Esso prevede, in particolare, che per le risorse aggiuntive debbano valere i differenziali stabiliti con norme nazionali o europee, mentre le risorse ordinarie in conto capitale debbano essere distribuite equamente su tutto il territorio nazionale a partire dalla legge di bilancio 2018. Evidenzia l'importanza dell'articolo 7-*quater*, recante misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, diretto a migliorare il tiraggio delle risorse messe a disposizione.

Da ultimo, ricorda l'articolo 7-*septies* che, prevedendo il trasferimento di beni aziendali confiscati al patrimonio degli enti locali, può mettere a disposizione di regioni, province e comuni risorse, in alcuni casi, di importo significativo.

Il senatore LAI (PD), ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge scade nella giornata di domani, segnala ai membri della Commissione l'opportunità di presentare anche ordini del giorno che potrebbero più facilmente essere accolti dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

Il vice ministro MORANDO interviene ricordando che la Ragioneria generale dello Stato aveva avanzato una serie di critiche sul testo del provvedimento così come approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo necessario apportare una serie di integrazioni al fine di superare tali criticità.

Tali problematiche sono state segnalate al Ministero dell'interno e a quello della giustizia, che hanno recentemente fornito i chiarimenti richiesti proponendo altresì alcune modifiche al testo. Fa presente, pertanto, che sarà possibile in tempi rapidi mettere a disposizione della Commissione un nuovo testo rideterminato alla luce delle osservazioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sul nuovo sistema di personalizzazione del percorso di apprendimento, previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera a). Non risulta di immediata comprensione, infatti, come sia conciliabile il carattere strutturale della funzione di tutoraggio individuale, che il testo definisce caratterizzante il modello scolastico adottato, con l'invarianza degli oneri dichiarata dalla Relazione tecnica. Da un lato si afferma che l'attività aggiuntiva sarà «compensata con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa», dall'altro che «l'attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'articolo 29 del contratto collettivo». Va, quindi, esplicitato se i docenti svolgeranno i nuovi compiti nell'ambito delle loro competenze stipendiali (come avviene per le attività di preparazione delle lezioni, correzione di compiti, relazione con le famiglie e partecipazione ad

organi collegiali di cui al citato articolo 29, ovvero se sarà corrisposto un emolumento aggiuntivo strutturale. Ciò anche per escludere che l'impegno aggiuntivo crei scoperture nelle attività ordinarie già previste a legislazione vigente o che determini l'instaurarsi di contenziosi per l'aumento dei carichi di lavoro. Va, inoltre, chiarito il rapporto tra l'articolo 4, comma 5, ove si prevede l'istituzione di un ufficio tecnico senza ulteriori oneri, e l'affermazione della relazione tecnica circa «l'istituzione di un posto di ITP, da destinare alla costituzione di un Ufficio Tecnico, in ciascuno dei 1.030 istituti ove è attivo un indirizzo di istruzione professionale senza però che ciò comporti l'incremento dell'organico»: in tale ultima eventualità andrebbe esplicitata, per assicurare l'effettiva invarianza di oneri, la soppressione di altrettanti posti in organico per insegnanti ITP destinati alla attività ordinaria e non all'ufficio tecnico in parola. Occorre, infine, un chiarimento sul maggior fabbisogno dei già menzionati insegnanti tecnico-pratici, identificato dalla Relazione tecnica in 1.506 per il 2018/2019 e in 2.478 unità a regime (dal 2022). Al riguardo necessita conferma che il relativo reclutamento avverrà progressivamente e sulla base delle effettive iscrizioni nei profili di istituzione professionale interessati, dal momento che, in caso contrario, potrebbe porsi nel tempo una rilevante problematica di esuberi, stante il chiaro legame tra insegnamenti tecnico-pratici e lo specifico settore di riferimento. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 159 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo osservando, preliminarmente che il provvedimento in esame è sprovvisto della relazione tecnica prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, fa presente che nel corso dell'esame della Commissione bilancio della Camera il Governo ha assicurato che le amministrazioni competenti - il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - possono svolgere le funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo occorre acquisire ulteriore conferma dal Governo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, ancorché gli articoli di carattere oneroso siano corredati da clausole di invarianza degli oneri sarebbe tuttavia opportuno acquisire una relazione tecnica per verificare se, effettivamente, le innovazioni legislative di cui agli articoli 2, lettere *b*) e *d*), 3, 4, 5 e 6 possano essere attuate senza risorse aggiuntive per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 7, istitutivo di un fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea, oltre alla necessità di cambiare la cadenza temporale dell'onere ed acquisire conferma delle risorse ad esso destinate appare opportuno chiarire a quale scopo viene istituito posto che tutte le attività sembrano essere svolte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare in relazione al testo le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 (testo 2), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.1, 6.2, 6.9 e 7.0.1. Segnala, inoltre, che comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017**  
**704ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, appare opportuno acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riorganizzazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 2. Le nuove attività di formazione da questo previste, infatti, verrebbero coperte con stanziamenti di bilancio calibrati per far fronte ai fabbisogni preesistenti rispetto a quelli derivanti dal provvedimento. Andrebbe assicurato che tale riprogrammazione delle risorse sia effettivamente sostenibile, escludendo quindi anche la necessità di maggiori stanziamenti futuri.

Quanto all'articolo 6, comma 1, capoverso 3-*septies*, occorre chiarire se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le innovazioni procedurali previste dall'articolo 9 sono finanziate mediante riprogrammazioni delle



risorse disponibili su esistenti capitoli di bilancio. Occorre acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riprogrammazioni, anche in relazione alla possibilità che esse possano riguardare precedenti funzioni a cui sono associati oneri inderogabili.

Per quanto riguarda l'articolo 10, si segnala che la relazione tecnica individua le risorse impiegate a copertura di oneri che non sono quantificati dal testo della disposizione.

In relazione all'articolo 11, si fa presente che la copertura finanziaria indicata dal comma 3 viene riferita dalla relazione tecnica al comma 2 anziché, come sembra suggerire il testo della disposizione, al comma 3 medesimo. In tal caso, gli eventuali oneri derivanti dall'attribuzione del punteggio di anzianità aggiuntivo ai magistrati risulterebbero privi di copertura.

Quanto all'articolo 12, si segnala che la relazione tecnica non precisa le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla legislazione vigente. Emergono inoltre alcune differenze tra i dati indicati dalla relazione tecnica e quelli riportati nel Conto Annuale 2015 relativamente al personale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Si segnala inoltre che non sono quantificati i costi di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene per l'analoga disposizione di cui all'articolo 13.

Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 13. Inoltre, si fa presente che per il personale oggetto di tale articolo gli oneri sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti del medesimo profilo professionale e area funzionale.

In relazione all'articolo 17, appare necessario acquisire assicurazioni in merito alla possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel caso tali attività richiedano personale e strumentazione specializzati, potrebbero invece derivarne maggiori oneri.

Quanto all'articolo 18, occorre acquisire chiarimenti in merito alla possibilità che la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate.

Per quanto riguarda l'articolo 19, occorre acquisire conferma che la quantificazione dell'onere associato al comma 3 sia corretta. Quanto al comma 4, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura, occorre chiarire se la riprogrammazione delle risorse medesime possa pregiudicare le attività precedentemente finanziate. In relazione al comma 5, infine, andrebbe confermato che la modifica del trattamento economico disposta risulti effettivamente "neutrale" rispetto alla spesa già prevista, anche in relazione al bilancio della Croce rossa italiana.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 163 del Servizio del bilancio del Senato.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire presso gli uffici gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire conferma dal Governo che la revisione proposta dalla novella di cui all'articolo 1 delle condizioni previste dalla

disciplina vigente per definire le filiazioni di istituti di insegnamento universitario per stranieri sia compatibile con il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999 che si intende novellare (concernente le esenzioni fiscali IVA di cui al comma 8-*bis*, dell'articolo 34 del decreto legge n. 69 del 1989), sia con riguardo alla nuova lettera *b*) ove non è più esplicitamente previsto che queste istituzioni possono impartire insegnamenti solo a studenti iscritti alle università dei paesi di origine (la nuova lettera *b*) propone infatti solo un limite temporale di corsi e una delimitazione di materie) sia con riguardo alla lettera *d*) del comma 2 che, introducendo l'articolo 5-*bis*, sembra allargare la platea dei soggetti sin qui disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 4 del 1999. In secondo luogo occorre acquisire conferma della neutralità finanziaria della norma contenuta alla lettera *c*) con cui si intende sostituire il comma 5 del richiamato articolo 2, soprattutto in ordine all'applicazione dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Fa presente che occorre altresì acquisire conferma della neutralità finanziaria dell'articolo 2 del disegno di legge che amplia i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.6, 1.10, 1.11, 2.3 e 2.4. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.1. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note tecniche predisposte rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO, nel far presente che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, ribadisce quanto già riferito nella precedente seduta sia in merito alla difficoltà di coordinare il lavoro di approfondimento delle numerose amministrazioni coinvolte, sia in relazione alla contraddizione presente nell'articolo 9 del testo del provvedimento. Si impegna, tuttavia, ad accelerare il processo di redazione della relazione tecnica.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, prospetta due alternative. La Commissione può attendere la predisposizione della relazione tecnica, oppure procedere a esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 9 del provvedimento, sulla scorta delle due note tecniche precedentemente messe a disposizione dal vice ministro.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) ritiene necessario disporre di una relazione tecnica compiuta per poter adeguatamente valutare il provvedimento. Propende, pertanto, per la prima ipotesi.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) reputa sufficiente la documentazione già prodotta dal Governo per l'espressione di un parere.

Il presidente **TONINI** (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, propone quindi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle note già disponibili, rinviando l'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 3.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già precedentemente espresso in merito all'assenza di osservazioni di alcun tipo sugli aspetti finanziari del provvedimento, così come confermato dalla nota tecnica già posta a disposizione della Commissione. La predisposizione di una formale relazione tecnica appare pertanto superflua, anche in considerazione del fatto che le due autorità interessate dal provvedimento si dichiarano in grado di espletare le nuove funzioni nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, esprime un parere non ostativo sulla proposta 3.7 segnalata dal relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il relatore propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2016.

Il vice ministro MORANDO deposita formalmente la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince la necessità di un profondo ripensamento del testo per superarne i problemi di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1110\)](#) **Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

[\(1410\)](#) **BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

[\(1544\)](#) **TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato è ancora in attesa della relazione tecnica chiesta all'amministrazione di competenza sulla terza versione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 762 (ant.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017**  
**762ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore ([n. 417](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con entrambe le correzioni implicitamente suggerite dal relatore e in particolare con l'opportunità di specificare che l'esonero dalla contribuzione di vigilanza dovuta al medesimo ente è limitato alle contribuzioni che riguardano le emissioni dei titoli di solidarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esame e rinvio )

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, emanato in attuazione del comma 140 della legge di bilancio per il 2017 che ha previsto l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale in alcuni settori di spesa. Segnala, per quanto di competenza, che il Fondo è già stato parzialmente utilizzato con un precedente DPCM. Lo schema in esame provvede alla ripartizione della rimanente quota del Fondo secondo un programma molto articolato. Riferisce inoltre che nell'audizione di ieri sera il Ministro dell'economia e delle finanze ha assicurato che saranno forniti maggiori dettagli sugli interventi. Il Ministro ha inoltre espresso l'intenzione di agire sulle modalità attuative al fine di renderle più veloci anche nella fase progettuale.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2304 e 2355-A) Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, osserva che occorre ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra una proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già espresso per l'esame in sede referente, posto che la Commissione di merito ha approvato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza modifiche. In relazione agli emendamenti, osserva che occorre altresì ribadire il parere di nulla osta su quelli ripresentati all'Assemblea. Per le parti di competenza, segnala, infine, che non vi sono peraltro osservazioni neanche sugli emendamenti di nuova presentazione.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando quanto segue:

- al comma 8 dell'articolo 77, al fine di escludere effetti pregiudizievoli per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Consob, appare necessario specificare che l'esonero dalla contribuzione di vigilanza dovuta al medesimo ente è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente l'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;
- appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017**  
**309ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice **FISSORE (PD)**, illustra l'atto Senato n. 2484, evidenziando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante - primo firmatario l'onorevole Quintarelli (Misto) - ora all'esame della 8ª Commissione, in sede referente.

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge originario (AC n. 2520) il provvedimento si pone l'obiettivo di aumentare le possibilità di scelta e la libertà di espressione su *internet* per tutti i cittadini, che devono avere la possibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, *hardware* e *software* vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene, secondo il principio della neutralità della rete. A tal fine, in nessun caso si potrà offrire un servizio che consenta l'accesso esclusivamente ad alcune applicazioni o servizi, mentre altri sono bloccati o gravati da tariffe differenti. Di conseguenza, i fornitori di accesso non potranno proporre pacchetti per accedere solo a una parte di *internet* e non alla rete completa.

Il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di "rete *internet*", "piattaforma tecnologica", "fornitore di servizi della società dell'informazione", "esperienza utente", "fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica" e "accesso *best effort*".

L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*. In particolare si vieta di definire, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come "accesso a *internet*" o "servizio *internet*", un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*.

L'articolo 3 reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico, nel rispetto degli articoli 3 e 5 del regolamento sopra citato.

In particolare, sancisce il principio di neutralità della rete (comma 1) vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*, l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*.

Il comma 2 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzare servizi a valore aggiunto per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale, solo dietro adesione espressa dell'utente mediante specifico e separato accordo tariffario e contrattuale.

Vieta quindi (comma 3) ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*.

Inoltre reca (comma 4) una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della rete *internet*, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali causati dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore.

Infine, il comma 5 prevede che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(AGCOM) fissi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione di *software*, contenuti e servizi.

In particolare, gli utenti hanno il diritto, sia di reperire *on-line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietari o *open source*, contenuti e servizi leciti sia di disinstallare *software* (con alcune eccezioni) o di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi.

Specifica inoltre che tale diritto non può essere in alcun modo limitato o vincolato all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

L'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet* le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM.

Infine, l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria, con riferimento agli articoli 22 e 27 del codice del consumo, per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670**

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura.

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (pom.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016  
**223ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,00.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) da conto del disegno di legge in titolo, rilevando che esso è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti ed illustrando un relativo parere favorevole, con osservazioni, dove si esprime, in primo luogo, apprezzamento per una normativa la cui finalità è quella della tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori, attraverso la disgiunzione delle offerte commerciali di accesso alla rete *internet*, da considerazioni di ordine commerciale inerenti la fruizione dei contenuti della società dell'informazione. Si ritiene, infatti del tutto opportuno, e in linea con la normativa europea, assicurare il rispetto del principio della neutralità della rete anche nell'utilizzo dei terminali *internet* diversi dai personal computer, ovvero degli *smartphone* e dei *tablet*, attraverso il divieto, per gli operatori di rete, di limitare l'accesso di base alla rete per motivi commerciali e attraverso una disciplina dei "servizi a valore aggiunto", offerti dagli operatori di rete, che preveda un'adesione espressa da parte dell'utente e il cui prezzo debba dipendere dai costi di rete e non da considerazioni di ordine commerciale relative al tipo di servizio o applicazione in questione.

In riferimento alle regole di trasparenza di cui all'articolo 5, il relatore suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo dell'indicazione delle misure temporanee di limitazione

dell'accesso alla rete, di cui all'articolo 3, comma 1, con l'obbligo di indicazione delle offerte dei "servizi a valore aggiunto" di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3. Si ritiene, infatti, più inerente alla necessità di trasparenza sui prezzi, l'offerta di tali "servizi a valore aggiunto", i quali oggi rappresentano spesso motivo di contenzioso per violazione dei principi di tutela dei consumatori. Invita, infine, la Commissione di merito a individuare le disposizioni che maggiormente rappresentano un'inutile ripetizione delle corrispondenti parti del regolamento (UE) 2015/2120 e provvedere alla loro eventuale espunzione o sostituzione con gli opportuni richiami al citato regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) si congratula con il relatore per l'illustrazione svolta e apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) ritiene che, con il disegno di legge in titolo, sia, ancora una volta, persa l'occasione per regolamentare in maniera razionale le molteplici sfaccettature dell'universo *internet*, il quale dovrebbe rappresentare non un mercato qualsiasi, ma un nuovo spazio di libertà per i cittadini del mondo globalizzato.

In effetti, anche nella bozza di parere predisposta dal relatore occorrerebbe richiamare i valori imprescindibili riguardanti l'accesso ad *internet* e la connessa libertà di espressione da parte degli utenti.

Replica, in proposito, il relatore, il quale tiene a specificare di essersi attenuto al *focus* limitato del provvedimento, come proveniente dall'altro ramo del Parlamento, che tocca, essenzialmente, i temi della libera concorrenza e della neutralità della rete.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), quindi, appurata la presenza del numero legale, mette in votazione il suddetto schema di parere.

La Commissione approva.

#### *SULLE LETTERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVE AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO PER IL 2017 DI ALCUNI STATI MEMBRI DELL'AREA EURO*

Il Presidente [CHITI](#), su sollecitazione dei senatori Floris e Uras, informa che, nella giornata di ieri, il Vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il Commissario agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, hanno inviato al Governo italiano, in linea con le previsioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 473/2013, una missiva in cui si richiedono ulteriori informazioni su alcuni punti del Documento Programmatico di Bilancio per il 2017. Sempre nella giornata di ieri, la Commissione europea ha inviato analoghe richieste di informazioni supplementari anche ad altri Stati membri dell'Area euro, e segnatamente Belgio, Cipro, Spagna, Portogallo, Finlandia e Lituania. Sul sito della Commissione europea sono reperibili, in inglese, tutte le suddette lettere. Dopo aver evidenziato la ristrettezza dei termini concessi al Governo italiano e agli altri Governi degli Stati interessati per rendere le informazioni richieste, il Presidente ritiene necessario che su questi temi vi sia un adeguato approfondimento con il Governo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2484**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 reca le definizioni di rete *internet*, piattaforma tecnologica (i *software* e le "app"), il fornitore di servizi della società dell'informazione (il soggetto fornitore dei *software* della piattaforma tecnologica), l'esperienza utente (la percezione di funzionalità nell'utilizzazione di un *software*), fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica (che consentono all'utenza domestica l'accesso a *internet*), accesso "best effort" (la condizione di accesso di base, senza limitazioni o potenziamenti);
- l'articolo 2 impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*, stabilendo in particolare che non possono essere definiti come "accesso a *internet*" o "servizio *internet*" un contratto che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*;
- l'articolo 3, a corollario di quanto stabilito al precedente articolo 2, sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet* (l'accesso *best effort*), l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*;
- il comma 2 dell'articolo 3 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzare "servizi a valore aggiunto", volti a dare priorità a determinati flussi di traffico, rispetto alla tariffa di base dell'accesso *best effort*. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa ed essere oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale;
- il comma 3 dell'articolo 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*;
- l'articolo 4 sancisce il diritto degli utenti di reperire, installare e utilizzare a condizioni eque *software* proprietario (normalmente a pagamento) o a sorgente aperta (gratuito) di loro scelta. Allo stesso modo, hanno il diritto di disinstallare dai propri dispositivi *software* e contenuti, salvo se ciò si configuri come violazione di norme imperative;
- l'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, obbligando gli operatori di rete a pubblicare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte di accesso limitato che secondo l'articolo 2 non sono qualificabili come "accesso ad *internet*", e le misure temporanee che ostacolano o rallentano l'accesso alla rete, necessarie alle quattro finalità indicate tassativamente all'articolo 3;
- l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati dai deputati Quintarelli ed altri in data 8 luglio 2014, riprende nella sostanza e talvolta anche nella forma numerose disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/2120, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n.

531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione; ricordato, al riguardo, che il regolamento dell'Unione europea è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri e che, in base a tale qualità, la Corte di giustizia si è espressa in senso contrario rispetto a norme nazionali che ne riproducano il contenuto. In tal senso le sentenze del 18 settembre 2007 (causa 161/06, Skoma-Lux, punto 54), del 2 febbraio 1977 (causa 50/76, Amsterdam Bulb, punto 4/7), del 10 ottobre 1973 (causa 34/73, Variola, punto 10) e del 7 febbraio 1973 (causa 39/72, Commissione/Italia, punti 16 e 17). Nella citata sentenza del 2007 (punto 55) e nella sentenza del 1985 ivi richiamata, si ammette, tuttavia, che in particolari situazioni normative nazionali, "la ripetizione di taluni elementi di un regolamento comunitario può ridondare a favore della coerenza delle disposizioni d'attuazione e della sua buona comprensione da parte dei destinatari"; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: si esprime apprezzamento per una normativa la cui finalità è quella della tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori, attraverso la disgiunzione delle offerte commerciali di accesso alla rete *internet*, da considerazioni di ordine commerciale inerenti la fruizione dei contenuti della società dell'informazione. Si ritiene, infatti del tutto opportuno, e in linea con la normativa europea, assicurare il rispetto del principio della neutralità della rete anche nell'utilizzo dei terminali *internet* diversi dai personal computer, ovvero degli *smartphone* e dei *tablet*, attraverso il divieto, per gli operatori di rete, di limitare l'accesso di base alla rete per motivi commerciali e attraverso una disciplina dei "servizi a valore aggiunto", offerti dagli operatori di rete, che preveda un'adesione espressa da parte dell'utente e il cui prezzo debba dipendere dai costi di rete e non da considerazioni di ordine commerciale relative al tipo di servizio o applicazione in questione; in riferimento alle regole di trasparenza di cui all'articolo 5, si suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo dell'indicazione delle misure temporanee di limitazione dell'accesso alla rete, di cui all'articolo 3, comma 1, con l'obbligo di indicazione delle offerte dei "servizi a valore aggiunto" di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3. Si ritiene, infatti, più inerente alla necessità di trasparenza sui prezzi, l'offerta di tali "servizi a valore aggiunto", i quali oggi rappresentano spesso motivo di contenzioso per violazione dei principi di tutela dei consumatori; si invita, infine, la Commissione di merito a individuare le disposizioni che maggiormente rappresentano un'inutile ripetizione delle corrispondenti parti del regolamento (UE) 2015/2120 e provvedere alla loro eventuale espunzione o sostituzione con gli opportuni richiami al citato regolamento.



## **1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 07/03/2017**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

MARTEDÌ 7 MARZO 2017  
**44ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 13,00 alle ore 13,15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 8ª Commissione:*

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati : parere in parte contrario e in parte non ostativo su emendamenti.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2484  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

**Titolo breve:** *fornitura servizi rete internet*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 832 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

Attività (esito)

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 giugno 2017  
alle ore 13:00

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 832 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 832a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 834 del 31 maggio 2017  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 maggio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,33)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 29 giugno.

La seduta di oggi sarà tolta subito dopo gli adempimenti relativi al calendario.

Questa settimana proseguirà - ove possibile rispetto al parere della Commissione bilancio - l'esame del disegno di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e saranno discussi i seguenti disegni di legge: domini collettivi; aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo; distacco del Comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia; istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.

Il calendario prevede inoltre la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo Stato-Autonomie territoriali.

La prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni 1a e 5a sul decreto-legge in materia finanziaria attualmente all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di martedì 13 giugno, con eventuale prosieguo nella seduta pomeridiana, saranno discusse le mozioni sulla riforma della politica agricola comune e altre in materia agricola.

Il calendario della settimana prevede inoltre i disegni di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, e il decreto-legge in materia finanziaria.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 giugno si terrà la chiama per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 15 giugno sarà avviato l'esame del disegno di legge in materia di cittadinanza. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 dello stesso giorno.

Le sedute di martedì 20 giugno saranno interamente dedicate alla discussione delle mozioni a procedimento abbreviato sui vertici Consip e sulla proliferazione delle armi nucleari.

Il calendario della settimana prevede inoltre le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno.

Nella settimana dal 27 al 29 giugno saranno discussi il decreto-legge sull'obbligo delle vaccinazioni - ove presentato al Senato - e il disegno di legge collegato sulla disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, ove concluso dalla Commissione. Saranno inoltre esaminati i disegni di legge sulla celebrazione dei duemila anni dalla morte di Ovidio; sulla fornitura di servizi rete Internet e - ove concluso dalla Commissione - sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Nella seduta antimeridiana di martedì 27 giugno sarà discussa la mozione sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali.

Infine, le richieste di informative del Ministro dell'economia sulle banche popolari venete e del Ministro degli esteri sul *summit* sui Balcani occidentali in programma a Trieste il prossimo 12 luglio potranno essere svolte in Commissione

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017.

- Disegno di legge n. 968 - Norme in materia di domini collettivi

- Disegno di legge n. 2770 - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della

### Costituzione

- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del Comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 2093 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto
- Documento XVII-bis, n. 11 - Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali
- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2304 - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone
- Disegno di legge n. 2484 - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 29 giugno 2017:

Martedì	30	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
Mercoledì	31	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 968 - Domini collettivi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2770 - Aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo
Giovedì	1°	giugno	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del Comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia - Disegno di legge n. 2093 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto - Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo Stato-Autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11)
Giovedì	1°	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 968 (Domini collettivi), n. 2770 (Aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo) e n. 2093 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 30 maggio.

Martedì	13	giugno	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla riforma politica agricola comune e altre in materia agricola
---------	----	--------	------	----------	--

Martedì	13	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Seguito mozioni sulla riforma politica agricola comune e altre in materia agricola
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	- votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ( <i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i> ) ( <b>Mercoledì 14, ant. (*)</b> ) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria ( <i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 23 giugno</i> ) Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <b>Giovedì 15, ant.</b> )
Giovedì	15	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 e connessi (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

(\*) La chiama dei senatori sarà effettuata in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 giugno. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 15 giugno.

Martedì	20	giugno	ant.	h. 11-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Mozioni a procedimento abbreviato nn. 738 e 743 sui vertici Consip e Mozioni nn. 405 (procedimento abbreviato) e 739 sulla proliferazione delle armi nucleari
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	- Seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	27	giugno	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 705, Malan, sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali



Martedì	27	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge obbligo vaccinazioni ( <i>Ove presentato al Senato</i> )
Mercoledì	28	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio
Giovedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso in Commissione</i> )
Giovedì	29	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2287-bis e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2304 e connesso (Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio) e n. 2484 (Fornitura servizi rete Internet) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 giugno.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		33'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
ALA-SCCLP		21'
Art. 1-MDP		21'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzianti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  
in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno  
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
---------	-----

Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	36'
FI-PdL XVII	20'
M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
ALA-SCCLP	13'
Art. 1-MDP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge obbligo vaccinazioni)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		47'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
ALA-SCCLP		30'
Art. 1-MDP		29'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2287-bis e connessi  
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		47'
M5S		42'
Misto		39'

AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
ALA-SCCLP		30'
Art. 1-MDP		29'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

Sulle votazioni del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B

[MANCONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, nel corso della seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, durante la discussione sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, in ragione della mia disabilità e dello stato di tensione creatosi e di alcuni errori nella documentazione che portavo con me ho votato in maniera opposta ai miei intendimenti.

Chiedo, di conseguenza, la possibilità di consegnare un testo nel quale sono indicati dettagliatamente gli emendamenti che ho votato in maniera erronea e che sia allegato al Resoconto.

Chiedo, ancora, che nel Resoconto della seduta pomeridiana del 16 maggio scorso una nota faccia riferimento al testo consegnato oggi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 maggio 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 16,38).

*Allegato B*

**Elenco degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-87-B sui quali il senatore Manconi ha espresso erroneamente il proprio voto**

Em. 1.218, Stefani e Centinaio;

Em. 1.223, Stefani e Centinaio;

Em. 1.800/9, Gasparri;

Emm. 1.800/11 e 1.800/12, Giovanardi; Stefani e Centinaio;

Em. 1.40, Gasparri e altri;

Em. 1.233, Gasparri e altri;

Em. 1.234 (1a parte), Stefani e Centinaio;

Em. 1.238, Bruni;

Em. 1.801/1, Caliendo e altri;

Em. 1.801/4, Stefani e Centinaio;  
Em. 1.801/6, Stefani e Centinaio;  
Em. 1.242, Gasparri e altri.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Azzollini, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Cervellini, Chiavaroli, Compagna, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattori, Gentile, Giacobbe, Gualdani, Martini, Monti, Nencini, Olivero, Petraglia, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Schifani, Sciascia, Sollo, Stucchi, Turano, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giroto, Mucchetti e Valdinosi, per attività della 10a Commissione permanente; Dalla Zuanna, Marinello e Zizza, per attività della 13a Commissione permanente; Cardinali, Mauro Giovanni e Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Capacchione, Gaetti, Giarrusso, Lumia, Mineo, Moscardelli, Perrone e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Nugnes e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Palermo, per partecipare a un incontro internazionale; Orellana e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE; Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso e Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Federazione della Libertà, con lettera in data 29 maggio 2017, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: Quagliariello  
2a Commissione permanente: Giovanardi  
3a Commissione permanente: Compagna  
4a Commissione permanente: Bilardi  
5a Commissione permanente: Augello  
6a Commissione permanente: Bonfrisco  
7a Commissione permanente: Davico  
8a Commissione permanente: Aracri  
9a Commissione permanente: Quagliariello  
10a Commissione permanente: Fucksia  
11a Commissione permanente: Fucksia  
12a Commissione permanente: Di Giacomo  
13a Commissione permanente: Davico  
14a Commissione permanente: Fucksia

Conseguentemente, il senatore Compagna cessa di appartenere alla 4a Commissione permanente e il senatore Di Giacomo cessa di appartenere all'8a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare ha comunicato che la senatrice Gambaro cessa di far parte della 14a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Anitori;  
8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gentile sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Mancuso;  
13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Gentile sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Mancuso; entra a farne parte la senatrice Anitori.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha

comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 25 maggio 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni (*Doc. XXIV*, n. 77).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, ha inviato la relazione intermedia - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 18 maggio 2017 - sull'attività svolta dalla Commissione dal 31 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 (*Doc. XXII-bis*, n. 6).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

#### **Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento**

Con ordinanza del 26 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona ha richiesto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni alle quali ha preso parte la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, con riferimento al procedimento penale n. 11985/15 RGNR (stralcio dal n. 15396/14 RGNR) - n. 4994/16 RG GIP.

La predetta richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV*, n. 15).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Divina Sergio, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione (2844)

(presentato in data 26/05/2017);

senatore Panizza Franco

Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili (2845)

(presentato in data 29/05/2017).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Romani Maurizio, Sen. Bencini Alessandra

Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali (2819)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/05/2017);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Dep. Verini Walter ed altri

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge

21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (2835)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

*C.2962 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 30/05/2017);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro istruz., univ., ric.

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro beni e att. cult.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;

d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007;

f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016;

g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011;

h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2812)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Pepe Bartolomeo

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti fiscali (2615)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/05/2017);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Valdinosi Mara

Disposizioni per la celebrazione del ventiduesimo centenario della morte di Tito Maccio Plauto (2626)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Sen. Fissore Elena

Disposizioni per l'istituzione del registro universale dei consensi (2820)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 30/05/2017);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Pepe Bartolomeo, Sen. Davico Michelino

Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti (2685)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Berger Hans ed altri

Disposizioni in materia di risoluzione anticipata delle convenzioni per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate e per piccoli impianti fotovoltaici fino a 3 KW (2760)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 30/05/2017);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Colucci Francesco ed altri

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori (2830)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/05/2017);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni per il riequilibrio delle competenze in materia di consulenza del lavoro e per l'introduzione di tutele per i professionisti (2790)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Padua Venera

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (2821)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Valdinosi Mara ed altri

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2824)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi, Sen. Mandelli Andrea

Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale (2828)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Dirindin Nerina ed altri

Disposizioni in materia di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni (2836)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. De Pietro Cristina

Disposizioni concernenti l'adozione di un piano sessennale per il contrasto dell'erosione costiera e del dissesto idrogeologico nella regione Liguria (2822)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

*Commissioni 2° e 3° riunite*

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2833)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3918 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 30/05/2017);

*Commissioni 6° e 12° riunite*

Sen. Lumia Giuseppe

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (2817)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 26/05/2017 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Arrigoni Paolo ed altri

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione" (2770)

(presentato in data 30/03/2017).

#### **Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno**

In data 28 maggio 2017 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione» (2765).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 22 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 420).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 19 giugno 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre



2016, n. 232 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 giugno 2017.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Con lettere in data 19 maggio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Fiuggi (Frosinone), Riardo (Caserta), Santi Cosma e Damiano (Latina), San Potito Ultra (Avellino), Cerro Maggiore (Milano), Prata di Principato Ultra (Avellino).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 5).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI*, n. 7).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di SO.GI.N. (Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.), per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 526).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di La Spezia per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 527).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 528).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 24 maggio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM (2017)

208 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 luglio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 giugno 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07577 della senatrice Mangili ed altri.

Mozioni

[MARTELLI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

l'ex direttore del "Corriere della Sera", Ferruccio De Bortoli, nel libro "Poteri forti (o quasi)" riporta un fatto accaduto nel 2015, quando il Ministro *pro tempore* per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, chiese all'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, «di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria»;

in particolare, secondo quanto pubblicato nel libro di De Bortoli, la ministra Boschi «non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. La domanda era inusuale da parte di un membro del Governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Il dottor Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere»;

l'allora amministratore delegato, dottor Ghizzoni, si è rifiutato di commentare la notizia, tuttavia, secondo quanto pubblicato da "il Fatto Quotidiano" in data 11 maggio 2017, lo stesso Ghizzoni affidò, comunque, il "dossier Etruria" per una valutazione economico-patrimoniale alla responsabile delle strategie del gruppo bancario;

il Ministro *pro tempore* per le riforme costituzionali e attuale sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio ha sempre negato, anche nelle varie sedi parlamentari, di essersi interessata alle vicende della banca di cui il padre era vicepresidente, ed ha affermato di aver «incontrato il dottor Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro, ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere. Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario»;

a fronte delle smentite e delle minacce di querela della Boschi, De Bortoli ha dichiarato di essere «assolutamente tranquillo e sicuro della bontà delle mie fonti», precisando che «Non ho parlato di pressioni, mi è stato riferito da una fonte vicina a Unicredit»;

considerato, dunque, che:

i fatti citati e la loro concatenazione temporale gettano un'ombra sulla sottosegretaria di Stato e sulla sua funzione istituzionale, con riguardo alla cura ed alla salvaguardia degli interessi pubblici, del principio generale di assoluta imparzialità, nonché della necessità di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, come espressamente previsto dall'articolo 47 della Costituzione;

anche il solo sospetto che, attraverso la sua funzione di governo, la sottosegretaria Boschi abbia potuto interagire, ovvero influenzare, l'intera compagine governativa, al fine di perseguire interessi personali e familiari, non ne consente la permanenza nel prosieguo dell'incarico;

la situazione soggettiva dell'onorevole Boschi è, ad avviso dei presentatori del presente atto, incompatibile con la delicatezza dell'incarico governativo affidatole, stante l'intreccio, ormai consolidato, tra i suoi interessi personali e familiari e l'attività di governo, anche in forza delle palesi menzogne rese dinanzi alle aule parlamentari, sulla base di ciò che emerge dal libro citato;

il coacervo di interessi che si delinea, lungi dal configurare una legittima interlocuzione con realtà

imprenditoriali nazionali, potrebbe perfino assumere, secondo i firmatari del presente atto, le forme illecite del traffico di influenze, se non fattispecie ancor più gravi, anche in ragione del fatto che la mancanza di informazione sulle attività di *lobbying*, a qualunque titolo svolte, favorisce spazi per manovre di cui la pubblica opinione è tenuta all'oscuro, fintanto che esse non divengono pubbliche per l'intervento della magistratura,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'onorevole Maria Elena Boschi.

(1-00792)

Interrogazioni

[CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 4 gennaio 2009 l'attività commerciale "Ciro a Mare", sita a Portici (Napoli), subiva un attentato di stampo camorristico con l'esplosione di un ordigno quale ritorsione nei confronti dei titolari, rei di essersi opposti alle richieste di pizzo del *clan* Vollaro denunciandole alle autorità;

l'attività non ha più riaperto maturando nel frattempo un contenzioso nei confronti del Comune di Portici;

in data 23 maggio 2017, durante l'edizione delle 19:30 del "TG Campania", veniva trasmesso un servizio a cura del giornalista Vincenzo Perone contenente interviste a Raffaele Rossi, titolare dell'attività "Ciro a Mare", a Don Ciotti, coordinatore di "Libera", ed al parroco Don Giorgio Pisano della parrocchia del Sacro Cuore di Portici, che raccontavano alcuni passaggi relativi alla vicenda;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

al minuto 12:07 del servizio succitato don Ciotti afferma: "Poi ultimamente un Commissario Prefettizio che ha raggiunto un accordo, ma il 27 aprile ha dovuto richiamare tutte le parti per dire che non c'è alcun dirigente disponibile a firmare la vendita del suolo";

al minuto 12:20 don Giorgio Pisano dichiara: "Non muoverti, non fare niente. Anche l'attuale commissario prefettizio si è fermato essendogli stato intimato da un politico";

al minuto 12:35 Raffaele Rossi dice: "La nostra documentazione di 50 anni di attività non esisteva più sul comune";

al minuto 12:40 don Giorgio Pisano afferma: "Cosa c'è sotto? A chi dovrebbe andare quest'area? A chi quest'area è stata già assegnata?";

al minuto 12:50 una voce fuori campo dice: "C'è un progetto per un porto turistico con circa 450 posti barca",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per chiarire la vicenda, al fine di individuare gli eventuali responsabili ed impedire che fatti di tale gravità non si verifichino più.

(3-03779)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che si apprende da articoli di stampa, tra cui il "Corriere del Mezzogiorno" del 20 maggio 2017, con l'articolo dal titolo «Pompei, il giallo della borchia rubata. C'è anche l'ipotesi del furto "mirato"», che negli scavi di Pompei è stata trafugata una delle quattro borchie in bronzo applicate su una riproduzione della porta di Torre Satriano, in esposizione nella mostra "Pompei e i greci", allestita nella palestra grande degli scavi. Si tratta di una borchia del diametro di 7,3 centimetri, della seconda metà del VI - inizi del V sec a.C., proveniente dal museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu" di Potenza, il cui valore assicurativo è di 300 euro;

considerato che secondo quanto riportato dal citato articolo, non sarebbero chiare le modalità espositive del reperto, se la borchia sparita fosse "avvitata" alla parete espositiva o poggiata in un foro; in quest'ultimo caso il ladro avrebbe avuto la possibilità di agire in pochissimi secondi, anche perché le teche, in cui era conservata, non erano chiuse, ma protette solo frontalmente da *plexiglass*. Inoltre, non sarebbe noto il momento della giornata in cui è avvenuto il furto, se di giorno o di notte;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

a prescindere dal valore del reperto rubato, quanto avvenuto a Pompei è particolarmente grave e conferma i pericoli legati a una non adeguata organizzazione dovuta probabilmente a carenza di risorse umane e materiali;

è altrettanto grave che, nonostante siano trascorsi diversi giorni dal furto, non si sia ancora ricostruita una dinamica certa,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se, nell'area interessata dal furto, l'impianto di videosorveglianza fosse funzionante e se fosse stato impiegato personale preparato e in numero sufficiente;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per accertare che non vi siano responsabilità attribuibili al personale addetto alla sorveglianza e/o alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

(3-03780)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il museo nazionale di Capodimonte è ubicato all'interno della reggia omonima di Napoli, nella località di Capodimonte;

al suo interno vi sono esposte importanti collezioni, tra le quali spiccano quella Farnese, di cui fanno parte tra i vari nomi illustri anche Raffaello, Tiziano, Parmigianino, e la galleria delle arti a Napoli dal '200 al '700 che racconta la storia dell'arte a Napoli e nel Mezzogiorno in un arco temporale di oltre 6 secoli, che ha visto avvicinarsi svevi, angioini, aragonesi, viceré spagnoli e austriaci, e, da ultimo, i Borbone;

inoltre, di particolare importanza è la collezione di arte contemporanea, riaperta di recente, unica nel suo genere in Italia, in cui spicca "Vesuvius" di Andy Warhol;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la collezione si trova al terzo piano del palazzo, ma l'ascensore che permette ai disabili o a persone con problemi di deambulazione di accedervi agevolmente risulterebbe non funzionante;

l'ascensore che collega il secondo e il terzo piano sarebbe guasto da circa due mesi, rendendo disagiata, e in alcuni casi impossibile, l'accesso alla collezione d'arte contemporanea del museo;

l'ascensore sarebbe stato inutilizzabile proprio in un periodo in cui le visite sono aumentate in concomitanza con le vacanze pasquali, i ponti del 25 aprile e del 1° maggio nonché degli eventi per il 60° anniversario del museo di Capodimonte;

inoltre, per la domenica ad ingresso gratuito, il 7 maggio 2017, al museo vi sono stati quasi 10.000 visitatori, ma l'ascensore non sarebbe stato utilizzabile;

considerato infine che:

la situazione avrebbe creato numerosi disagi ai visitatori con problemi di deambulazione, che in molti casi hanno dovuto compiere sforzi enormi per accedere al terzo piano, costretti a farsi aiutare, laddove possibile, a salire le scale senza sedia a rotelle;

a parere degli interroganti, non è accettabile che un museo di tale importanza e con una collezione di arte contemporanea di così grande valore evidenzii tali problematiche e, soprattutto, per un tempo così prolungato,

si chiede di sapere se i fatti esposti corrispondano al vero e quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, affinché si accertino le cause che hanno determinato il ritardo nella riparazione dell'ascensore e le eventuali responsabilità.

(3-03781)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 314, della legge n. 232 del 2016) è stata istituita, a decorrere dal 2018, una nuova sezione del FFO (fondo per il finanziamento ordinario), denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a finanziare, con uno

stanziamento pari a 271 milioni euro annui, 180 dipartimenti delle università statali;  
le risorse verranno assegnate sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo presentati dalle università;  
l'obiettivo è quello di incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di "Industria 4.0";  
il 13 maggio 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato l'elenco dei dipartimenti scelti da una commissione *ad hoc*, candidati a partecipare alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza e la relativa nota metodologica ISPD (indicatore standardizzato della *performance* dipartimentale) dell'ANVUR che permette di valutare se un dipartimento è eccellente o meno;  
considerato che:  
subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, il sistema di finanziamento dei dipartimenti di eccellenza ha subito notevoli critiche da parte degli addetti ai lavori;  
in primo luogo, il sistema premiale esclude una parte consistente del sistema universitario italiano, per cui i dipartimenti che non riusciranno ad accedere ai finanziamenti difficilmente potranno recuperare, in quanto non avranno le risorse e gli incentivi per farlo;  
l'elenco pubblicato dal Ministero dei dipartimenti ammessi a concorrere per l'attribuzione di 271 milioni di euro dal 2018 ha confermato quanto da molti paventato, ovvero una chiara concentrazione di risorse in poche università;  
nella lista dei 350 dipartimenti di eccellenza delle università italiane compaiono ben 27 dipartimenti dell'università di Bologna, 26 di Padova, 14 de "La Sapienza" e 6 di "Tor Vergata" di Roma nonché 14 della "Federico II" di Napoli, per citarne alcuni, mentre sono in netta minoranza gli atenei del Sud;  
considerato inoltre che:  
il sistema premiale dei dipartimenti di eccellenza è stato criticato anche per una mancanza di trasparenza, da subito avvalorata con la realizzazione della prima fase, ovvero la pubblicazione della lista dei 350 dipartimenti selezionati da una commissione sulla base di dati che non sono stati resi noti e quindi non verificabili;  
a parere degli interroganti, un certo "mistero" aleggia sulla nota metodologica ISPD-ANVUR la cui formula risulta particolarmente complessa e oscura, come a voler negare la possibilità di capire a chi non ha confidenza con formule e algoritmi;  
considerato altresì che:  
come riportato da "roars", nell'articolo "Ludi dipartimentali, ecco i vincitori: 87% dei fondi al Centro-Nord. De profundis per il Sud" del 18 maggio 2017, l'ANVUR nella premessa del rapporto finale di valutazione ha evidenziato che tra le finalità della VQR non compare il confronto della qualità della ricerca tra aree scientifiche diverse; invece nella classifica pubblicata dal Ministero sono stati inseriti dipartimenti di 14 aree diverse che saranno valutati sulla base di dati che in teoria non lo avrebbero permesso;  
peraltro, come rilevato dalla rivista, lo scoglio della valutazione potrebbe essere facilmente aggirato mediante la fusione di dipartimenti;  
ad aggravare la portata del *vulnus*, secondo quanto riportato in una nota del Consiglio universitario nazionale del 4 maggio 2017, concorre l'indicatore IRAS2 (indicatore di attrazione di risorse), tra gli indicatori della quota premiale del FFO, "che ha generato differenze molto marcate fra università di dimensioni confrontabili che hanno reclutato, in termini di punti organico, nuovi addetti alla ricerca nel periodo 2011-14 in misura molto maggiore rispetto ad altre che hanno effettuato un minor reclutamento per motivi di natura economico-finanziaria o per riallineare il proprio organico rispetto alla popolazione studentesca. Ne discende che gli atenei che hanno puntato su una razionalizzazione complessiva del proprio organico nel periodo oggetto della VQR subiranno nel quinquennio successivo decurtazioni di risorse che sarebbero invece necessarie per mantenere gli organici

raggiunti";

a parere degli interroganti, è chiaro quindi che solo alcuni dipartimenti potranno aspirare ad ottenere i fondi previsti dalla legge e sottratti al fondo per il finanziamento ordinario, mentre per tutti gli altri non vi sono speranze;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così l'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

occorre rivedere i criteri per il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario, anche alla luce della sentenza n. 104, depositata in cancelleria l'11 maggio 2017, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di parte dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (recante la "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei"), che riguarda il costo *standard* per studente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, attraverso il meccanismo di premiazione dei dipartimenti di eccellenza, la differenza tra atenei di "serie A" e atenei di "serie B" possa diventare incolmabile, disincentivando così i dipartimenti oggi esclusi dall'adoperarsi per il raggiungimento di risultati;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché si colmino le lacune intercorrenti tra gli atenei italiani e vengano adottati e applicati criteri di ripartizione delle risorse più equi e trasparenti;

se non ritenga più opportuno, anziché premiare pochi dipartimenti, fornire a tutte le università gli strumenti per lavorare e fare ricerca, permettendo così agli atenei italiani di competere con quelli europei.

(3-03782)

[MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

come si apprende da numerosi articoli di stampa, tra cui "il Resto del Carlino" del 30 aprile 2017, "Ferrara, in Pinacoteca mancano i custodi. Chiusa tre giorni a settimana", a partire dal mese di maggio 2017 la Pinacoteca nazionale di Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, è stata sottoposta ad una riduzione di orari, a causa di gravi carenze del personale di custodia e di vigilanza;

in un primo periodo, è stata infatti disposta la chiusura per tre giorni a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) e l'apertura con orario ridotto nei restanti giorni e nello specifico, come si legge sul sito "gallerie-estensi.beniculturali" dalle 13.30 alle 19.00;

attualmente, come risulta dal sito *internet* della pinacoteca, gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle 14.00, mercoledì dalle 8.30 alle 19.00, dal venerdì alla domenica, giorni in cui l'affluenza aumenta, dalle 13.30 alle 19.00;

considerato che

la pinacoteca fu costituita nel 1836 per iniziativa del Comune di Ferrara. La sede prescelta fu il piano nobile di Palazzo dei Diamanti, dove vennero esposte al pubblico le grandi pale d'altare provenienti dalle chiese soppresse da Napoleone e i dipinti acquistati da collezioni private cittadine;

la pinacoteca, che nel 2016 ha avuto circa 45.000 visitatori, offre una significativa rassegna della pittura di Ferrara dal Duecento al Settecento: i grandi cicli di affreschi medievali provenienti dalle chiese di San Bartolomeo e di Sant'Andrea, le tele seicentesche dello Scarsellino, di Carlo Bononi e del Guercino, i bozzetti dei Gandolfi e dei Crespi, nonché la raccolta di dipinti del Quattrocento, dai preziosi maestri del tardogotico a Cosmè Tura, Ercole de' Roberti e gli altri artefici dell'officina ferrarese, cui si affiancano artisti forestieri come Gentile da Fabriano, Mantegna e Carpaccio;

considerato inoltre che la riduzione dell'orario di apertura nel mese di maggio 2017 può aver arrecato un danno alle casse di questo importante museo, poiché, come a parere degli interroganti è facilmente intuibile, nella stagione primaverile, e soprattutto a maggio, il numero di visitatori è maggiore rispetto



al resto dell'anno anche in virtù delle gite scolastiche;  
considerato infine che a parere degli interroganti, il caso della Pinacoteca di Ferrara rappresenta solo uno dei tanti casi di criticità legate alla gestione del personale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non sostituisce i dipendenti che vanno in pensione, non indice concorsi e tende, per un asserito risparmio ed efficientamento, a esternalizzare i servizi, il tutto a discapito del patrimonio culturale e della sua fruibilità nonché dei lavoratori,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a evitare la chiusura della Pinacoteca di Ferrara e a garantirne la piena fruibilità.

(3-03783)

[GOTOR](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, all'art. 22, comma 8, prevedeva inizialmente per il 2017 uno stanziamento a fondo perduto di 2 milioni di euro in favore del teatro Eliseo di Roma per spese ordinarie e straordinarie al fine di garantire la sua attività. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in V Commissione permanente (Bilancio) alla Camera dei deputati, nonostante il parere contrario del Governo, si è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il provvedimento risulta essere a giudizio dell'interrogante un favoritismo, per coprire una cattiva gestione economica di un privato, senza che questo avvenga a fronte di un progetto da parte di questo e senza una evidenza pubblica, visto che molte altre istituzioni teatrali sono in crisi;

nello stesso decreto, all'art. 22, comma 6, si prevede lo stanziamento a favore di tutti i musei di interesse nazionale della somma di 700.000 euro per il 2017, di 1.500.000 euro per il 2018 e di 750.000 euro per il 2019 per il pagamento di competenze e servizi professionali nella gestione di beni culturali;

pur con il tetto di 200.000 euro all'anno per ogni istituzione, si tratterebbe di consulenze scelte e decise senza alcuna evidenza pubblica, né tanto meno con l'espletamento di un concorso;

considerato che:

questo accade proprio in quelle istituzioni, musei e parchi archeologici, che, grazie alla riforma portata avanti dal Ministro in indirizzo, hanno acquisito l'autonomia e dove sono arrivati i nuovi direttori;

scelti attraverso una selezione internazionale, i nuovi direttori avrebbero dovuto essere la panacea a tutti i mali delle istituzioni museali, perché in grado di gestirle "managerialmente";

invece, l'iniziativa di creare un fondo per consulenze dimostrerebbe il contrario, e cioè che i nuovi direttori non bastano o forse non servono affatto, oppure sono stati scelti male dalla commissione istituita dallo stesso Ministro. Infine, oltre a essere un aggravio di spesa in deroga a ogni regola di trasparenza, questo finanziamento riapre la pessima pratica delle consulenze *ad libitum*, che in passato è stata sinonimo del peggiore clientelismo e ha causato tanti scandali;

valutato che a parere dell'interrogante:

i due interventi, stante l'assoluta carenza di motivazioni intrinseche e di investimenti pubblici, sia per il sistema teatrale italiano, nonché per quello museale, rappresentano dei favoritismi per coprire la *mala gestio* di un privato e le incongruenze della riforma attuata;

palesamente, ancora una volta, non si tiene conto delle professionalità interne ai teatri e ai musei che vengono violentemente delegittimate, danneggiando tutto il comparto della cultura, creando categorie di privilegiati di serie A e serie minori, quando la ricchezza dell'Italia sta nel patrimonio culturale diffuso e nella qualità delle risorse umane, che lavorano nel settore sottopagate e frustrate,

si chiede di sapere in base a quale criterio siano stati adottati i due provvedimenti, (a quanto risulta il teatro Eliseo è un teatro privato e nei musei ci sono fior di competenze interne) e quali risorse il Ministro in indirizzo intenda stanziare a favore di tutti i teatri ed i musei italiani esclusi.

(3-03784)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori

Polizia) e riportato da organi di stampa, a breve potrebbe essere chiusa la sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino (Frosinone);  
il presidio è fondamentale per un territorio tristemente noto per vicende che sono state al centro di numerose operazioni di polizia che hanno visto coinvolti *clan* camorristici e diverse altre organizzazioni criminali;  
tale notizia desta forte preoccupazione considerato il lavoro encomiabile delle forze dell'ordine in quel territorio;  
in passato, gli interventi della squadra mobile hanno permesso di portare alla luce legami con gruppi mafiosi organizzati operanti anche oltre i confini nazionali. Per tale motivo, il SIULP ha più volte avanzato la richiesta di incremento dell'organico;  
la soppressione della sezione specializzata comporterebbe una minor sicurezza per i cittadini dell'intero territorio del cassinato,  
si chiede di sapere:  
se la notizia di una prossima chiusura della sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino risponda al vero;  
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare la salvaguardia di un presidio di pubblica sicurezza di rilevante importanza, al fine di garantire la tutela di un territorio ad alto tasso di criminalità.  
(3-03785)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DONNO](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#) -  
*Ai Ministri della salute e per gli affari regionali* - Premesso che:  
con deliberazione della Giunta regionale n. 1933 del 30 novembre 2016, pubblicata sul BUR Puglia n. 145 del 16 dicembre 2016, veniva approvato il "piano di riordino ospedaliero e rete emergenza-urgenza" della Regione, il quale modificava ed integrava le deliberazioni n. 161/2016 e n. 265/2016 e revocava la deliberazione n. 2251 del 28 ottobre 2014, classificando le strutture in ospedali di primo livello, di secondo livello, di base e in ospedali localizzati in aree particolarmente disagiate;  
in riferimento ai territori di Lecce e provincia, il piano relegava l'ospedale "San Giuseppe da Copertino" sito a Copertino (Lecce) a mero ospedale di base;  
in particolare, come rilevato dalla deliberazione n. 29 del 13 febbraio 2017 della Giunta comunale, «l'ospedale "San Giuseppe da Copertino" subisce un oggettivo declassamento con ovvie ricadute negative sul livello di assistenza sanitaria che nel detto presidio ospedaliero verrà prestata rispetto alla situazione preesistente, con ripercussioni sia sulla sanità cittadina che dell'intero territorio dell'Arneo, che nel periodo estivo conta centinaia di migliaia di presenze derivanti dai sempre crescenti flussi turistici, e che vedrebbe spogliato il territorio di importanti reparti coinvolti in casi di emergenza urgenza»;  
veniva altresì promosso «apposito ricorso innanzi al TAR Puglia avverso la Deliberazione Giunta regionale della Puglia n. 1933 del 30 novembre 2016, pubbl. su BUR Puglia n. 145 del 16/12/2016, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di Riordino Ospedaliero e rete emergenza-urgenza" nella parte in cui non classifica l'Ospedale di San Giuseppe da Copertino quale Ospedale di secondo livello»;  
considerato che:  
successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 (pubblicato sul BUR Puglia n. 28 del 7 marzo 2017), la regione approvava il regolamento regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale N. 70/2015 e delle Leggi Di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";  
all'uopo, dunque, con deliberazione n. 86 del 27 aprile 2017 della Giunta comunale di Copertino, veniva promosso «apposito ricorso innanzi al TAR Puglia Sez. di Bari sia avverso la Deliberazione G.R. n. 239 del 28 febbraio 2017, pubbl. su BUR Puglia n. 28 del 7/3/2017, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di Riordino Ospedaliero e rete emergenza-urgenza", che avverso il Reg.



Regionale n. 7 del 10/3/2017, avente ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia, pubbl. su BUR Puglia n. 32 del 14/3/2017, nella parte in cui non classifica l'Ospedale di San Giuseppe da Copertino quale Ospedale di secondo livello». Venivano altresì demandati «al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso gli adempimenti consequenziali per la nomina del legale dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento all'impegno della spesa»;

considerato, inoltre, che:

la classificazione delle strutture ospedaliere prevista a livello regionale opera a detrimento dell'ospedale di Copertino, con grave nocimento per l'irrinunciabile diritto alla salute dei cittadini; il depotenziamento della struttura sanitaria reca in sé gravi svantaggi sotto il profilo dei servizi resi a beneficio della collettività, tenuto conto della popolazione, della viabilità e della fruizione dell'offerta sanitaria, nonché dell'evidente difficoltà nel raggiungimento di altri nosocomi in grado di soddisfare la domanda di servizio e di assistenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, con particolare riferimento al nosocomio di Copertino, quali misure intendano adottare, affinché si restituisca adeguata tutela ai bisogni sanitari del territorio interessato;

se abbiano adottato o intendano adottare misure di competenza che consentano un equo riordino della rete ospedaliera provinciale leccese e regionale pugliese, mediante l'uso di criteri di adeguamento che tengano conto dell'assetto geografico, demografico e viario locale, nonché della domanda di assistenza sanitaria, dei volumi delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti;

se non ritengano doverosa una ponderata riorganizzazione delle risorse e delle concrete esigenze sanitarie dei territori della provincia di Lecce e dell'intera Puglia, considerato l'irrinunciabile diritto alla salute e all'assistenza medica della popolazione.

(4-07590)

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che il 24 maggio 2017, alle ore 8.30 circa a Pisa, in via Garibaldi n. 192, è iniziato un violento sgombero da parte delle forze dell'ordine della "casa delle donne Mala Servanen Jin", un edificio pubblico in totale stato di abbandono e degrado occupato da tantissime cittadine pisane circa due mesi fa dopo la manifestazione dell'8 marzo per aprire uno spazio sicuro e libero per le donne. Un luogo che fino a poche settimane fa era una vera e propria discarica, trasformato in uno spazio autogestito di socialità e solidarietà finalizzato ad attività culturali, artistiche e di accoglienza di vittime di violenza, inaugurato l'8 aprile dopo un importante intervento di riqualificazione compiuto senza alcun onere a carico del Comune;

considerato che:

l'edificio, dopo esser stato un centro di accoglienza, da alcuni anni è stato totalmente abbandonato dall'amministrazione comunale che non ha provveduto neanche alla manutenzione della struttura;

la struttura non fa parte dei beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni comunali;

anche per tali ragioni lo sgombero è del tutto ingiustificato e certamente non necessario in quanto la "casa delle donne Mala Servanen Jin" non solo non rappresenta un pericolo per la città di Pisa e per la sua comunità, ma si è trasformato in un luogo di integrazione, accoglienza, non violenza e socialità, mentre in precedenza era un edificio, tra l'altro vicino ad un istituto scolastico ed abitazioni, in completo stato di abbandono frequentato da tossicodipendenti;

lo sgombero è avvenuto in maniera particolarmente violenta nei confronti di donne totalmente disarmate, che, oltre ad essere state prese a manganellate (ad una donna quasi sessantenne è stato rotto un braccio ed un'altra si è rotta un menisco durante la carica), sono state, secondo alcune testimonianze, anche vilipesse ed insultate con parole e frasi sessiste;

durante lo sgombero anche gli studenti di un vicino istituto alberghiero avrebbero tentato di esprimere la solidarietà alle donne, ed hanno assistito a scene di violenza ingiustificata da parte delle forze dell'ordine nei confronti di donne disarmate;

il risultato di tale azione, secondo le dichiarazioni delle donne del Mala Servanen Jin, sono decine di

donne contuse e due cinquantenni ricoverate in ospedale;  
in tutta questa vicenda la Giunta del Comune di Pisa è stata totalmente assente, non considerando e non interloquendo con le donne del Mala Servanen Jin,  
si chiede di sapere:  
da parte di chi e per quali motivi sia stato ordinato lo sgombero, tra l'altro effettuato con ingiustificata violenza, della casa delle donne;  
perché, da parte delle istituzioni, in questi mesi, non sia stato cercato il dialogo ed il confronto con una realtà autorganizzata che ha dimostrato di saper recuperare un luogo abbandonato ed in stato di degrado, riqualificandolo a beneficio non solo delle persone in difficoltà che lo frequentano, ma di tutto il quartiere cittadino;  
se il Ministro in indirizzo intenda accertare i fatti e prendere provvedimenti per le modalità violente di intervento delle forze dell'ordine, assolutamente sproporzionate rispetto alle persone che si opponevano allo sgombero.

(4-07591)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 17 maggio 2017, dopo numerose segnalazioni di liberi cittadini, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha inviato una nota urgente a mezzo PEC al sovrintendente di Salerno, architetto Francesca Casule, e al responsabile dell'area comprendente il comune di Eboli (Salerno), geometra Pandolfi, al fine di avviare una celere azione di controllo e sopralluogo presso largo San Lorenzo, nel cuore antico della città di Eboli;

la verifica è stata richiesta dopo aver constatato la presenza di una costruzione in mattoni rossi con un perimetro scoperto di circa 25 metri quadrati al centro della piazzetta San Lorenzo, risalente al 1741, peraltro senza alcuna recinzione, né indicazione di inizio cantiere. Tale costruzione è stata cementata, per renderla non rimovibile al tocco umano;

vi era urgenza di comprendere se la costruzione fosse stata autorizzata ed avesse avuto il vaglio di compatibilità storico-architettonica;

da notizie assunte dall'interrogante, nessuna autorizzazione da parte della Sovrintendenza di Salerno, né della commissione paesaggistica del Comune di Eboli sarebbe stata rilasciata e nei giorni successivi sarebbe stata affissa un'indicazione recante come committente il Comune di Eboli, direttore dei lavori: architetto Mario Festa;

la notizia di questo vero e proprio scempio ha avuto notevole clamore mediatico, con intervento della Polizia locale di Eboli e dei Carabinieri;

il 20 maggio, la struttura è stata rimossa da operai muniti di strumenti da lavoro per l'edilizia, nonostante l'amministrazione comunale avesse ritenuto l'opera "costituita da materiale eco-sostenibile e subito rimovibile";

in pari data è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno per gli accertamenti di rito;

il 22 maggio l'interrogante ha sollecitato, a mezzo PEC, un riscontro alla Sovrintendenza, al fine di avere un quadro maggiormente unitario della vicenda. Ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta in merito;

nel centro storico di Eboli, inoltre, pochi mesi fa, la Sovrintendenza ha ordinato la rimozione di pavimentazione in pietra non conforme e la messa in opera di pietra naturale bianca (pietra di Berat); questi lavori non sono stati realizzati, nonostante le prescrizioni dettate nell'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 22 febbraio 2017, prot. n. 42024 del 3 ottobre 2016,

si chiede di sapere:

se la Sovrintendenza di Salerno abbia effettuato le verifiche con relativo sopralluogo, in quale data e quale sia l'esito degli accertamenti;

se l'opera sia stata sottoposta a vaglio architettonico da parte del Comune di Eboli alla Sovrintendenza di Salerno e alla commissione paesaggistica dell'ente;

chi abbia autorizzato questa costruzione;

se al Ministro in indirizzo risulti quali provvedimenti vorrà intraprendere la Sovrintendenza per far sì che venga effettuata la rimozione di pavimentazione in pietra gialla e sostituzione con pietra compatibile in diverse piazze del centro storico di Eboli;  
quali utili provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia delle bellezze storiche nella città di Eboli.

(4-07592)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Tribunale amministrativo del Lazio ha bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori dei maggiori musei italiani. Le nomine bloccate sono quelle delle Gallerie estensi di Modena, del museo archeologico nazionale di Taranto, del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, del museo archeologico nazionale di Napoli, del palazzo ducale di Mantova; il ricorso era stato presentato anche contro la nomina del direttore del parco archeologico di Paestum, che si è salvato unicamente per un errore di notifica del provvedimento;

da ora, tutte le nomine fatte nel 2015 sono a rischio, soprattutto le 7 degli stranieri, perché il Tar del Lazio contesta in particolare proprio la selezione di candidati non italiani;

Giovanna Paolozzi Strozzi, una delle ricorrenti, adesso sovrintendente ad archeologia, belle arti e paesaggio di Parma e Piacenza aveva fatto ricorso perché riferisce: «In Italia ci sono delle norme che devono essere rispettate. Invece di fare polemica bisognerebbe, invece, chiedersi se le cose sono state fatte in modo corretto»;

nel 2015 la riforma voluta dal Ministro in indirizzo portò a una vera e propria rivoluzione nel sistema dei musei pubblici italiani, per i quali, per la prima volta, furono nominati 7 direttori stranieri su 20. La riforma ha anche assegnato ai musei la piena autonomia organizzativa, scientifica, finanziaria e contabile. Una scelta voluta, nonché annunciata, dal Governo quando il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi annunciò che il bando sarebbe stato pubblicato sull'"Economist";

il giudice amministrativo ha invece dato torto al Ministero, in primo luogo sul criterio di valutazione: l'assegnazione delle lettere A, B e C, invece dei punteggi numerici, che «non consente di comprendere il reale punteggio attribuito a ciascun candidato, anche in ordine al criterio di graduazione di ogni singolo punto dei 20 da assegnare all'andamento della prova orale, a conclusione del colloquio sostenuto». In secondo luogo, il giudice ha fatto notare che i colloqui di valutazione si sono svolti a porte a chiuse: «Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione»;

infine, il tribunale amministrativo ha affrontato l'ultimo punto, spiegando che «le disposizioni speciali introdotte dall'art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l'art. 38 d.lgs. 165/2001». Ovvero, la legge di riforma voluta dal Governo e dal Ministro non ha modificato la legge che impediva a cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l'assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese, perché, se lo avesse fatto, la nomina di direttori stranieri sarebbe stata perfettamente valida;

il ministro Franceschini ha annunciato l'intenzione di fare subito appello al Consiglio di Stato, essendo preoccupato non solo per il grave danno di immagine per l'Italia, ma anche per le conseguenze pratiche, perché da oggi alcuni musei si ritrovano senza un direttore e saranno sostituiti *ad interim*;

pur condividendo il fatto che la nostra amministrazione pubblica si deve liberare dei vincoli burocratici che le impediscono di stare al passo con altri Paesi e che la scelta di un direttore di un museo deve prescindere dalla nazionalità di un candidato, ma basarsi solo su criteri di competenza e meritocrazia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anziché criticare l'operato del giudice amministrativo, non intenda piuttosto fare un'umile autocritica sull'operato del suo dicastero e sulla capacità dei suoi

collaboratori nello scrivere norme di legge, visto che, con una semplice modifica delle norme sugli incarichi dirigenziali, tutto tale *caos* amministrativo non si sarebbe verificato, ma soprattutto si sarebbe scongiurato questo grave danno d'immagine, anche al livello internazionale, per il nostro Paese.

(4-07593)

[DONNO](#), [FATTORI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

come diffuso in data 13 maggio 2017 dal Ministero della salute, "nel pomeriggio del 12 maggio 2017, è stato diramato dal Ministero della salute Spagnolo AECOSAN (Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición) un comunicato in cui viene riportata l'insorgenza di focolai di sindrome sgombroide che, ad oggi, avrebbero coinvolto 105 persone. Questa nuova comunicazione aggiorna le informazioni della notifica 2017.0587, in seguito alla quale le Autorità sanitarie italiane avevano già provveduto ad adottare i provvedimenti di competenza ponendo sotto sequestro le partite ricevute";

inoltre, "considerando che dalle nuove informazioni ricevute il 12 maggio il tonno potrebbe comunque essere stato venduto allo stato sfuso in piccole quantità e in diversi formati nelle pescherie o in negozi che vendono al consumatore finale, si invita chi avesse acquistato tonno fresco, a partire dal 25 aprile 2017, a contattare gli esercizi di vendita dove lo hanno acquistato per verificare se trattasi del prodotto commercializzato dalla ditta spagnola (Garciden) e, in tal caso, a non consumarlo";

considerato che come precisato dal Ministero della salute con l'avviso "la sindrome sgombroide è una patologia simil-allergica risultante dall'ingestione di pesce alterato che contiene istamina. Si manifesta comunemente con arrossamento della pelle, prurito, cefalea pulsante, bruciore orale, crampi addominali, nausea, diarrea, palpitazioni, senso di malessere e raramente ipertermia a breve distanza dal consumo del pesce. In molti casi la sintomatologia è auto limitante. Sintomi più severi possono presentarsi in soggetti asmatici o allergici in generale";

considerato, inoltre, che nella relazione annuale 2016 del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo (RASFF), è specificato che "tra i contaminanti microbiologici, un elevato numero di notifiche riguardano il riscontro della salmonella (455 notifiche contro le 507, 476, 482 e le 396 segnalazioni dei quattro precedenti anni). In alcuni casi la salmonella è stata riscontrata insieme ad altri patogeni. Numerose sono risultate essere anche le segnalazioni per Escherichia coli (110), istamina e casi di sindrome sgombroide (39) e Norovirus (22)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire, affinché si scongiuri la sistematica violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare, nonché il pericolo di una diffusione, a livello nazionale, della sindrome sgombroide e di patologie collegate, che minano la sicurezza alimentare e igienico-sanitaria nazionale;

se non intendano, nelle competenti sedi, sollecitare un opportuno piano di controlli alimentari, nonché un potenziamento del collegato apparato sanzionatorio, in un'ottica di rafforzamento delle prescrizioni contenute nella vigente normativa, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei consumatori, nonché la qualità e la trasparenza informativa dei prodotti immessi in commercio in Italia e a livello comunitario; se non considerino di dover potenziare le operazioni di ispezione, monitoraggio e controllo riguardanti l'importazione di beni e prodotti alimentari provenienti da altri Paesi.

(4-07594)

[PUGLISI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo i dati attualmente disponibili, il rapporto tra pensionamenti e numero sempre più esiguo di specializzandi comporterà che tra 10 anni mancheranno all'appello oltre 15.000 medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale. Pediatri, specialisti di medicina interna e psichiatri sono le categorie mediche a "maggiore rischio estinzione";

i medici pediatri in Italia sono complessivamente circa 12.000, di cui circa 7.000 pediatri di famiglia. I

dati evidenziano come nel periodo 2010-2015 circa 2.000 pediatri siano andati in pensione e si calcola che il 15 per cento dei bambini in Italia sia senza pediatra di riferimento. Il dato risulta ancora più preoccupante se si tiene conto che 3.630 specialisti andranno in pensione nel periodo 2015-2020; e che nel periodo 2020-2025 il numero toccherà quota 4.602. Stanti i 5 anni di specializzazione previsti, quindi, il numero di professionisti scenderà da un totale di 14.338 a 8.906, mettendo a serio rischio l'assistenza ospedaliera e di base per le bambine e i bambini;

particolarmente grave sembra la situazione in Emilia-Romagna, dove nel 2016 sono rimaste senza copertura ben 17 zone, anche in aree urbane. Ciò significa che 17 pediatri di famiglia, che, per un motivo o per l'altro, si sono ritirati, non sono stati sostituiti o sono stati sostituiti con soluzioni temporanee;

considerato che:

se non verranno adottate politiche adeguate in materia, fra 10 anni si registrerà una carenza organica di 3.101 pediatri, ma anche di 1.830 medici di medicina interna e di 911 chirurghi e 833 psichiatri;

l'ordinamento prescrive che ogni bambino, sin dalla nascita, possa accedere a tutti i servizi e prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale, compresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

alcuni ospedali sono costretti a sospendere l'attività di punto nascita e il servizio ospedaliero pediatrico, riuscendo solo a garantire, per brevi fasce orarie, il servizio pediatrico ambulatoriale, anche per il tramite di convenzioni con altri ospedali limitrofi;

per il cittadino l'unica alternativa è quella di rivolgersi ad un libero professionista, pagando per le prestazioni erogate, e tale possibilità può riguardare unicamente le classi più abbienti, rischiando di non garantire l'adeguato supporto medico a tutta la popolazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rivedere l'attuale organizzazione delle cure, garantendo il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere curati da professionisti, ospedali e reparti a loro dedicati;

se non ritengano di incrementare il numero di accessi alle scuole di specializzazione in Pediatria;

se non ritengano utile anticipare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, consentendo al sistema sanitario di utilizzare energie più fresche, anche per il tramite della trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo determinato con oneri previdenziali ed accessori a carico delle Regioni e nel conseguente inserimento dei giovani medici nella rete formativa regionale;

se non ritengano infine, secondo le proprie competenze, di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee la questione derivante dall'adeguamento italiano alla normativa europea, che non sempre ha tenuto conto della specialità italiana, ossia la presenza del pediatra di famiglia, quale eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale.

(4-07595)

**BERNINI** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a partire dal 1° gennaio 2015, l'Azienda sanitaria locale di Bologna ha stabilito di rimuovere la presenza continuativa di un medico presso l'aeroporto "Marconi" di Bologna a favore dello stazionamento di un'ambulanza con infermiere a bordo: tutto ciò in un luogo dove nel 2016 sono transitati circa 7 milioni di passeggeri;

il 30 gennaio successivo, l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), in seguito a richiesta da parte dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna (OMCeO), ha ribadito con nota informativa le caratteristiche relative ai "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale";

ha precisato che «l'intervento per l'emergenza che si traduce in un vero e proprio obbligo per il gestore di fornire il servizio, rappresenta la ragione primaria dell'istituzione del Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA), mentre l'assistenza agli utenti aeroportuali può essere considerata come una funzione accessoria. In tale ottica, i requisiti minimi di costituzione del presidio non possono che prevedere la presenza costante di un medico, eventualmente supportato da una figura professionale



paramedica o ausiliaria, in grado di utilizzare le apparecchiature mediche in dotazione al presidio»; nella medesima nota viene precisato che «l'obbligatorietà della presenza di un medico per l'intero orario di operatività dell'aeroporto, è stato ribadito anche dalle Linee guida di cui si tratta che, a pagina 6 secondo capoverso, recitano testualmente: "Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto con la massima professionalità al fine di garantire un'alta qualità del servizio". Tale raccomandazione è posta solo a carico del medico e non dell'altro personale eventualmente impiegato, per sottolineare che tale figura professionale rappresenta uno degli elementi costitutivi del presidio dal quale non si può prescindere. Ciò non esclude comunque che il PSA preveda l'impiego di più medici articolati secondo turnazione in modo da coprire l'arco temporale di operatività aeroportuale»; a giudizio dell'interrogante, sembrerebbe desumersi che quella del medico sia una figura dalla quale non si possa prescindere in nessun caso, visto che l'ENAC ha ribadito che il PSA possa perfino prevedere la presenza di più medici articolati secondo turnazione proprio per non lasciare "scoperto" il presidio nell'arco delle 24 ore;

tuttavia, la Regione Emilia-Romagna, su istanza del consigliere regionale Galeazzo Bignami, ha reso noto che l'ENAC, in data 3 febbraio 2015, ha comunicato alle direzioni aeroportuali che l'efficacia di quanto disposto nella nota riportata relativa ai "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso" sarebbe stata «sospesa fino a nuova comunicazione»;

considerato che:

l'azienda sanitaria di Bologna, in seguito alla stipula della relativa convenzione, ha chiarito che la postazione di emergenza presso l'aeroporto Marconi è divenuta a tutti gli effetti una postazione del sistema di emergenza territoriale dell'azienda Usl coordinata dalla centrale 118 Emilia-Est; una situazione, dunque, che desta particolari perplessità in quanto si grava ulteriormente la rete pubblica dell'emergenza;

come evidenziato anche dalle sigle sindacali, non sembrerebbe essere ulteriormente sostenibile la scelta di non prevedere la presenza fissa di un medico in un aeroporto con 7 milioni di passeggeri in transito all'anno. Inoltre, la disponibilità di auto mediche nella città di Bologna presenta già volumi di attività (senza considerare quelli derivanti dagli interventi in aeroporto) che da soli potrebbero giustificare il potenziamento del servizio nel medesimo centro urbano, come di recente ribadito anche dall'OMCeO (in base al decreto ministeriale n. 70 del 2015) in relazione ai dati sul sistema dell'emergenza anche nell'area metropolitana;

infine, secondo le sigle sindacali, l'assenza dal 2015 del medico all'aeroporto Marconi ritarderebbe l'intervento *in loco* nelle emergenze, in cui il tempo è fattore chiave, e non consentirebbe l'erogazione di prestazioni di pertinenza medica a viaggiatori e persone presenti nel sedime aeroportuale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in riferimento a quanto occorso all'aeroporto Marconi di Bologna;

se l'operato della società che ha in gestione l'aeroporto di Bologna sia coerente con quanto sancito dalle linee guida ENAC in merito alla scelta di eliminare la presenza fissa di un medico dal PSA;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento alla nota dell'ENAC relativa alla sospensione fino a nuova comunicazione dell'efficacia di quanto disposto nella nota "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso" e se sia possibile decretare la sospensione dell'efficacia di tale nota che di fatto rimanda a linee guida nazionali specifiche e non derogabili;

se non ritenga che tale sospensione possa costituire un precedente preoccupante che, paradossalmente, potrebbe venire applicato anche ad altri aeroporti d'Italia che, a loro volta, eliminerebbero la figura fissa di un medico dal PSA;

se sia a conoscenza di altri aeroporti italiani in cui sia stata applicata pedissequamente la nota restrittiva dell'ENAC;

se la società che ha in gestione l'aeroporto Marconi di Bologna non ritenga doveroso ripristinare, a proprio carico, la presenza fissa di un medico all'interno del PSA.

(4-07596)

**DE PETRIS** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la SARA assicurazioni SpA è stata costituita per promuovere le assicurazioni nel settore delle auto su iniziativa dell'Automobile Club d'Italia (ACI), ente di diritto pubblico non economico (legge n. 70 del 1975) preposto a servizio di pubblico interesse e sottoposto al controllo della Corte dei conti;

l'ACI quale socio maggioritario della SARA (54,18 per cento) ne designa i componenti del consiglio di amministrazione ed ha così facoltà di intervenire direttamente nella gestione della società a tutela delle risorse pubbliche investite nel capitale sociale;

le risultanze della gestione complessiva della SARA assicurazioni si riflettono anche sul bilancio dell'ACI, con, ad esempio, aumento o diminuzione ovvero annullamento di ricavi correlati alle azioni detenute;

la SARA ha dato vita nel 2010, avvalendosi delle consistenti agevolazioni fiscali, al fondo d'investimento immobiliare "Helios" del tipo chiuso, per conferire il proprio consistente patrimonio immobiliare destinato prevalentemente ad uso abitativo con la sottoscrizione delle quote societarie corrispondenti al valore di mercato del patrimonio apportato;

il fondo Helios, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 con durata quindicennale, ha lo scopo di definire la dismissione degli investimenti immobiliari della SARA;

la SARA nel dicembre 2016 ha conferito al fondo Helios anche i beni immobili siti a Roma dei complessi Torrino, Labaro, Nuovo Salario e Talenti, con la sottoscrizione di quote per un valore complessivo di 70.335.039,775 euro;

il fondo Helios, a partire dall'inizio dell'attività nel 2011, con l'obiettivo di provvedere in tempi ragionevolmente rapidi, ha dato contrattualmente mandato alla società Investire Sgr (gruppo Finnat), operatrice del risparmio specializzata nella gestione dei patrimoni immobiliari, di provvedere, in tempi ragionevolmente ristretti ed a costi minimi, alla vendita delle unità immobiliari ed alla contestuale gestione dei contratti di locazione in essere;

preso atto che, per quanto risulta:

Investire Sgr, anziché provvedere direttamente con il proprio assetto organizzativo ed operativo all'esplicazione del mandato ricevuto dal fondo Helios, ha demandato l'incarico alla Colliers International SpA, che si rivolge agli attuali conduttori a mezzo di avviso affisso sulle porte di accesso delle singole palazzine; avviso formulato in termini non trasparenti ed ingannevoli rispetto all'effettivo *modus operandi* posto in essere consistente non già nel "fornire informazioni sulla vendita degli appartamenti secondo modalità e termini riservati" agli inquilini, come formalmente dichiarato a mezzo dell'avviso, bensì nel dare a mano, con deposito di firma per l'avvenuta consegna, all'inquilino interessato ad avere le informazioni la lettera di offerta irrevocabile di vendita dell'appartamento da lui abitato con la specifica del prezzo a corpo nonché delle onerose ed ingiuntive modalità procedurali, disponendo che decorso il termine di 60 giorni l'appartamento viene "offerto in vendita a terzi sul libero mercato" con conseguente annullamento del diritto di prelazione;

tale lettera di offerta non menziona affatto le garanzie che il venditore è tenuto a rispettare come disposto dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni del venditore;

per ottenere il maggior numero di adesioni all'offerta di vendita, Investire Sgr ha messo a disposizione degli inquilini il servizio di intermediazione della società Euroansa SpA per l'individuazione dell'istituto di credito ai fini della stipula della convenzione del mutuo necessario per l'acquisto dell'appartamento occupato;

considerato che il fondo Helios ed Investire Sgr a tutela e garanzia del risparmio e della sua funzione sociale nel rispetto del principio costituzionale (art. 49 della Costituzione) sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia per quanto attiene al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione e della Consob che è responsabile per quanto attiene alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti (decreto legislativo n. 58 del 1998);

rilevato che, per quanto risulta:

per quanto attiene alle vendite frazionate fin qui realizzate, ad iniziare dal 2011, ai singoli locatari delle unità abitative della gran parte del patrimonio immobiliare della SARA, si è operato con procedure costrittive, con interventi di scarsa affidabilità e credibilità, obliterando sostanzialmente il diritto di prelazione, denegando l'applicazione dello sconto nella misura percentuale praticata per le abitazioni locate, tanto che sono ancora in atto controversie e dissensi che certamente si pongono al di fuori del principio costituzionale di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

la società Investire Sgr per quanto attiene, ad esempio, al complesso residenziale Nuovo Salario, composto da 196 unità abitative, invece di attenersi all'elementare regola di procedere prioritariamente alla vendita dei 50 appartamenti vuoti che non solo non producono alcun ricavo monetario, ma richiedono un esborso aggiuntivo per far fronte alle spese condominiali, ha *in primis* proposto, con le modalità, le condizioni ed i termini descritti, l'acquisto dei 146 appartamenti affittati sollevando in tutti gli inquilini sconcerto ed inquietudine per il clima di tensione e di insicurezza abitativa;

i 50 appartamenti sono stati lasciati liberi in questi ultimi anni per una serie di motivi tra cui l'elevato canone di affitto, lo stato di degrado del complesso residenziale, la mistificatoria richiesta di un contratto separato per il posto macchina ad un canone elevato sganciato dal regime del contratto di locazione dell'abitazione, lo stato di abbandono delle parti comuni e la cattiva manutenzione;

a giudizio dell'interrogante intenzionalmente è stata presa la decisione di posticipare la vendita degli appartamenti sfitti e di dare inverosimilmente la precedenza a quelli locati in modo da non essere condizionati dalle possibili indicazioni non positive fornite dall'esiguità delle domande di acquisto (sia in termini di quantità sia in termini di prezzo) e per non offrire agli attuali inquilini fondate argomentazioni per trattare alla pari laddove l'offerta di acquisto degli appartamenti vuoti non incontrasse corrispondenti adeguate risposte di adesione;

in conseguenza del numero degli appartamenti liberi e disponibili per la vendita, 50 su 196, la SARA ha fino ad oggi accumulato una perdita valutabile in 2 milioni di euro circa e che già in questi primi 5 mesi del 2017 della gestione Investire Sgr la perdita ammonta a circa 350.000 euro con tendenza all'aumento con correlati riflessi negativi sull'andamento della gestione del fondo Helios e di quello della SARA, società controllata che gestisce risorse pubbliche appartenenti all'ACI, ente pubblico non economico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di sua specifica competenza ovvero di concerto, non ritengano di accertare quale siano i rapporti contrattuali intercorrenti tra le società richiamate e quali siano le ragioni per le quali la SARA non ha inteso procedere, senza mediazioni costose, alla vendita agli attuali inquilini alle condizioni e nei termini osservati dalle grandi proprietà immobiliari che hanno finalità sociali e di garanzia e di promozione del risparmio per lo sviluppo degli investimenti;

se ritengano opportuno intervenire nei confronti dell'ACI con l'invito a riesaminare le decisioni fin qui assunte dalla SARA in ordine sia alla vendita delle unità abitative sia al rinnovo dei contratti di locazione agevolati sia ai contratti separati dei posti auto, beni di pertinenza dell'unità abitativa, sia ai lavori di manutenzione e di riassetto e di ristrutturazione degli obsoleti impianti di elettricità, del trasporto gas, del riscaldamento e dei servizi idrico-sanitari;

se intendano, per quanto di competenza, attivarsi presso la Banca d'Italia e la Consob al fine di disporre un'ispezione nei confronti del fondo Helios e della società Investire Sgr, per verificare se nelle fattispecie descritte abbiano agito con la prescritta sana prudenza, correttamente e con l'ineludibile trasparenza, tenendo anche conto del fatto che il prezzo richiesto per ogni singola unità abitativa risulta esoso non soltanto per lo stato di vetustà e di degrado del complesso residenziale costruito 46 anni or sono ma anche perché non contempla alcuna valorizzazione dell'occupazione dell'unità abitativa in termini di sconto del prezzo di mercato nella misura praticata ed accettata del 30 per cento;

se intendano attivarsi al fine di prospettare ed ottenere la sospensione delle procedure di vendita poste surrettiziamente in atto dalla società Investire Sgr nei confronti degli inquilini del complesso residenziale di piazza Vinci, nelle more dell'accertamento della verità dei fatti ed in attesa dell'accordo



territoriale integrativo da definire ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 per le locazioni a canone agevolato, in modo da consentire agli attuali conduttori di valutare e decidere se acquistare o rinnovare il contratto di locazione con piena cognizione di causa, anche in ragione delle proprie disponibilità monetarie e dei propri risparmi;

se non ritengano ineludibile l'esigenza di dare attuazione a quanto disposto all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998 di fissare con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a canone concordato, atteso che sia il Comune di Roma sia le organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori non hanno finora svolto il compito loro assegnato dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 in modo che, in sede di rinnovo contrattuale, possano essere riconosciute associate garanzie quali quelle concernenti: a) le tutele e le agevolazioni per determinate categorie di conduttori in relazione all'età, a livelli di reddito compatibile con l'entità del canone di locazione, alla presenza di persone portatrici di *handicap* e al numero degli anni di locazione; b) la non applicazione della rivalutazione monetaria annuale del canone in base all'indice Istat dei prezzi dei beni di consumo; c) l'applicazione di uno sconto del canone in ragione della superficie dell'unità abitativa superiore, non già ai 120 metri quadrati, ma ai 100 metri quadrati; d) la riduzione del canone a far data dal 2017 in rapporto al numero degli anni di locazione, ad esempio, dello 0,50 per cento oltre il quarantesimo anno di locazione, dello 0,25 oltre il ventesimo, eccetera; e) l'adozione senza modifiche e senza aggiunte non concordate del contratto tipo ministeriale; f) la determinazione del canone elaborata con riferimento alla fascia media delle oscillazioni, come disposto per la grande proprietà privata dall'accordo del 2004, con la dovuta ponderazione del livello di degrado del complesso residenziale; g) la predisposizione di una coerente programmazione triennale degli interventi strutturali e dei lavori straordinari; h) la conduzione di un'adeguata e confacente manutenzione ordinaria; i) la consultazione semestrale degli inquilini; l) il mantenimento del contratto di locazione concordato con durata 5 anni più 2 più 2; m) il riconoscimento del vincolo di pertinenza del posto macchina all'unità abitativa degli edifici costruiti in vigenza della legge n. 765 del 1967.

(4-07597)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: come diffuso dal sito istituzionale della Commissione europea in data 17 maggio 2017, "la Commissione europea ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempimento da parte di Fiat Chrysler Automobiles degli obblighi derivanti dalla normativa UE in materia di omologazione dei veicoli". Dunque, all'uopo, veniva inviata all'Italia una lettera di costituzione in mora contenente la richiesta di dare una risposta alle preoccupazioni circa l'adozione di misure insufficienti per quanto riguarda le strategie di controllo delle emissioni usate dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA);

veniva altresì specificato che: "In base alla legislazione vigente dell'UE, spetta alle autorità nazionali verificare che un tipo di automobile soddisfi tutte le norme dell'UE prima che le singole auto possano essere vendute sul mercato unico. Qualora un costruttore di automobili violi gli obblighi normativi, le autorità nazionali devono adottare misure correttive (come ordinare un richiamo) e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite nella legislazione nazionale. La Commissione sta monitorando da vicino l'esecuzione di tali norme da parte degli Stati membri e ha già avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che hanno rilasciato le omologazioni per il gruppo Volkswagen nell'UE per non aver applicato le sanzioni stabilite dalle loro disposizioni nazionali, nonostante l'uso di un software di manipolazione illegale da parte di tale gruppo";

nello specifico, "Il caso in questione si riferisce alle informazioni portate a conoscenza della Commissione, nel contesto di una richiesta da parte del Ministero dei Trasporti tedesco nel settembre 2016, di mediare un disaccordo tra le autorità tedesche e quelle italiane riguardante le emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte da un tipo di veicolo omologato dall'Italia. Nel corso della procedura di mediazione la Commissione ha esaminato con attenzione i risultati delle prove delle emissioni di NOx

fornite dall'autorità di omologazione tedesca (Kraftfahrt-Bundesamt), così come le ampie informazioni tecniche fornite dall'Italia sulle strategie di controllo delle emissioni adottate da FCA nel tipo di veicolo in questione";

sotto il profilo normativo, in base alla direttiva 2007/46/CE, che stabilisce il quadro generale, e al regolamento (CE) n. 715/2007, che stabilisce le specifiche prescrizioni in materia di omologazione per quanto riguarda le emissioni dalle automobili Euro 5 e Euro 6, spetta allo Stato membro che ha omologato il tipo di veicolo, far fronte a eventuali non conformità della produzione e dei veicoli di tale tipo;

considerato che in data 26 gennaio 2017, la Commissione europea divulgava un "Documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)". Tale documento recava la finalità di fornire "indicazioni sui criteri che le autorità di omologazione (AO) dovrebbero utilizzare per valutare una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AES)" nonché "esempi di AES che devono essere valutate attentamente in conformità con la metodologia proposta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, in riferimento a quanto descritto, le autorità italiane abbiano effettivamente posto in essere ogni utile verifica, ivi compresa quella sulla conformità produttiva, preordinata alla vendita delle vetture in parola;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, con riguardo a quanto espresso, abbiano adottato o intendano adottare appropriate misure correttive, nonché disporre misure sanzionatorie, aventi carattere anche dissuasivo, in conformità con la legislazione nazionale e con la normativa europea;

se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire, affinché si scongiuri la sistematica violazione, a livello nazionale ed europeo, delle vigenti norme in materia ambientale.

(4-07598)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#)

- Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

sono circa 200.000 gli investitori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca vittime delle decisioni dei consigli d'amministrazione sul valore gonfiato delle azioni; in un intervallo temporale piuttosto limitato, meno di un anno, gli azionisti hanno subito di fatto un azzeramento del valore dei propri risparmi: si è passati da un valore di 62,5 euro ad azione per la Banca Popolare di Vicenza e di 40,75 per Veneto Banca, ad un importo di 0,10 euro per titolo;

da fonti di stampa ("Corriere del Veneto" del 1° marzo 2016) si apprende che il procuratore capo di Vicenza, che sta conducendo l'attività di indagine sulla Banca Popolare di Vicenza, ha affermato che "i reati principali rimangono quelli di aggrottaggio e ostacolo alla vigilanza, ma è logico pensare che si dovrà estendere il campo d'azione anche alla valutazione di altre fattispecie, come il falso in bilancio e il vincolo associativo. I reati, per così dire "satellite", sono quelli di truffa o, a seconda delle interpretazioni e delle valutazioni che potremo fare, di estorsione";

da fonti di stampa ("Il Giornale di Vicenza" del 7 aprile 2017) si apprende che anche la Banca Popolare di Vicenza ha esercitato l'azione di responsabilità contro gli ex vertici "con una richiesta di danni per due miliardi di euro";

considerato che:

il "Corriere del Veneto" del 23 maggio riporta che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha affermato: "Zaia in questi anni ha sostenuto le giunte compromesse col sistema degli affari; sono dentro fino al collo nella finanza e nelle banche, popolari e non, la cui crisi non vede di certo estranea la maggioranza politica che ha governato il Veneto. Zaia non è proprio quell'osservatore neutrale al di sopra delle parti che tenta sempre di fare";

risulta agli interroganti che le suddette dichiarazioni non siano state mai smentite dal sottosegretario Baretta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario di Stato Baretta, circa la sussistenza di rapporti e legami tra il potere finanziario ed il potere politico veneto e della responsabilità di quest'ultimo nel dissesto delle banche, corrispondano al vero;

se intenda attivarsi con urgenza affinché si verifichi: quali siano le "giunte compromesse con il sistema degli affari" alle quali fa riferimento il sottosegretario Baretta ed in quali termini si concretizzi tale compromissione; quali siano le persone "dentro fino al collo nella finanza e nelle banche, popolari e non", per quali motivi siano coinvolte ed a quali banche "popolari e non" si faccia riferimento; in quali termini la maggioranza politica che ha governato il Veneto sia responsabile della crisi degli istituti bancari e per quali motivi il presidente Zaia non sarebbe "l'osservatore neutrale al di sopra delle parti"; se i legami tra le circostanze e le persone a cui allude il sottosegretario siano supportati da elementi probatori di cui può dare indicazioni;

se non ritenga che le circostanze oggetto delle dichiarazioni, ove risultino riconducibili a fattispecie di reato, dovrebbero essere formalizzate in una denuncia alla Procura della Repubblica, anche allo scopo di evitare di incorrere nel reato di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

(4-07599)

**PAGLIARI** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la direttiva 2005/36/CE si rivolge a tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state acquisite le qualifiche professionali;

presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine;

tale normativa riguarda anche i docenti. Per esercitare, però, la professione regolamentata di docente non si beneficia di un'approvazione automatica: il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a procedura di verifica;

a quanto si apprende, nonostante molti abbiano adempiuto ai previsti obblighi derivanti dalla normativa, a quasi un anno dalla richiesta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ancora non avrebbe fornito risposta, non dando alcun cenno sulla presa in carico dell'istanza, sulle tempistiche del procedimento e quindi sulle procedure di verifica dei titoli e delle qualifiche richieste, bloccando, così, le possibilità lavorative degli abilitati ai sensi della direttiva europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema;

se corrispondano al vero, e quali siano i motivi dei ritardi nel riconoscimento del titolo che da più parti vengono segnalati.

(4-07600)

**CASSINELLI** - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

a seguito della fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni SpA in H3G SpA è nata la società Wind Tre SpA;

il Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015, nell'autorizzare tale fusione, aveva chiesto alle due società di chiarire "gli elementi puntuali della pianificazione strategica sotto il profilo industriale e degli investimenti, con particolare riferimento all'impatto dell'operazione sul territorio nazionale e sotto il profilo tecnologico e occupazionale";

il piano industriale presentato dalla compagnia prevede, fra l'altro, l'esternalizzazione dei servizi di *call center*;

ciò mette a repentaglio circa 900 posti di lavoro sul territorio nazionale, ed in particolare circa 160 posti di lavoro presso gli uffici di Genova - Sampierdarena;

in data 30 maggio 2017 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, nel quale impegna la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dello sviluppo economico "affinché non si verifichi un'ulteriore pesante perdita occupazionale che colpirebbe nuovamente la città

di Genova",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di evitare che dalla fusione tra Wind Telecomunicazioni SpA in H3G SpA discendano conseguenze negative per i lavoratori.

(4-07601)

[EASANO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato da molti quotidiani, nella giornata del 26 maggio 2017 sono arrivati a Salerno circa 1.400 persone e, per la prima volta, ad accompagnarli sulla terra ferma sarà un'imbarcazione di un'organizzazione non governativa;

il diciottesimo sbarco dall'inizio del 2017 rischia di aggravare una situazione già compromessa per alcuni comuni della provincia di Salerno, che non riescono a gestire l'accoglienza dei migranti, in quanto sprovvisti delle strutture alloggiative idonee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire alla comunità i dettagli degli arrivi del 26 maggio 2017 e soprattutto quali siano le iniziative che intende intraprendere per affrontare l'emergenza umanitaria derivante dal più grande sbarco di profughi che sia mai avvenuto in città, con ricadute pesantissime sulle piccole comunità cilentane, dalle quali giungono segnali di insofferenza, in particolare nel comune di Perdifumo (Salerno);

se ritenga di adoperarsi affinché si possa evitare che i profughi vengano ospitati in strutture private autorizzate *last minute*.

(4-07602)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03779, del senatore Campanella, sulla chiusura di un'attività commerciale di Portici (Napoli) dopo un attentato di camorra nel 2009;

*7a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03780, della senatrice Montevercchi ed altri, sul furto di una borchia in bronzo negli scavi di Pompei;

3-03781, della senatrice Montevercchi ed altri, sul malfunzionamento dell'ascensore nel museo di Capodimonte;

3-03782, della senatrice Montevercchi ed altri, sul finanziamento ai dipartimenti universitari d'eccellenza;

3-03783, della senatrice Montevercchi ed altri, sulla piena fruibilità della Pinacoteca di Ferrara;

3-03784, del senatore Gotor, sullo stanziamento dei fondi a favore del teatro Eliseo di Roma.

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 823a seduta pubblica del 16 maggio 2017, a pagina 98, prima dell'annuncio: "Congedi e missioni", inserire il seguente:

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874:

sugli emendamenti 1.218, 1.223, 1.800/9, 1.800/11 (identico all'emendamento 1.800/12), 1.40, 1.233, 1.234 (1a parte), 1.238, 1.801/1, 1.801/4, 1.801/6, 1.242, 1.256 (1a parte), 1.258 (1a parte), 2.0.200, il senatore Manconi si è erroneamente pronunciato.

Nel resoconto stenografico della 828a seduta pubblica del 24 maggio 2017, a pagina 97, l'interrogazione 4-07567 deve intendersi sottoscritta dal senatore Maurizio Rossi e non dalla senatrice Mariarosaria Rossi.

